OBERDAN FRADDOSIO

LITTORE ANNO XVII
DEL CONCORSO PER UNA MONOGRAFIA
DI CARATTERE DEMOGRAFICO

IL REGIME PER LA RAZZA

TUMMINELLI EDITORE

OBERDAN FRADDOSIO

LITTORE ANNO XVII
DEL CONCORSO PER UNA MONOGRAFIA
DI CARATTERE DEMOGRAFICO

IL REGIME
PER LA RAZZA

TUMMINELLI E C. EDITORI
ROMA

PARTE PRIMA

I

SINTESI DEL PENSIERO MUSSOLINIANO SUL PROBLEMA DELLA POPOLAZIONE

1927

«... Dato non fondamentale, ma pregiudiziale della potenza politica e quindi economica e morale delle Nazioni è la loro potenza demografica... Tutte le Nazioni e tutti gli Imperi hanno sentito il morso della loro decadenza, quando hanno visto diminuire il numero delle nascite... Queste leggi (demografiche) sono efficaci se sono tempestive. Le leggi sono come le medicine: date ad un organismo ancora capace di qualche reazione, giovano; date ad un organismo vicino alla decomposizione, ne affrettano per le loro congestioni fatali, la fine.

... Se si diminuisce... non si fa l'Impero, si diventa una Colonia!».

* * *

«... Qualcuno in altri tempi ha affermato che lo Stato non doveva occuparsi della salute fisica del popolo. Anche qui doveva valere il manchesteriano «lasciar fare: lasciar correre». Questa è una teoria suicida. E' evidente che in uno Stato bene ordinato la cura della salute fisica del popolo deve essere al primo posto.

... Bisogna quindi vigilare seriamente sui destini della razza, bisogna curare la razza a cominciare dalla maternità e dall'infanzia».

1928

«La mia convinzione è che se anche le leggi si fossero dimostrate inutili, tentare bisogna, così come si tentano tutte le medicine anche e soprattutto quando il caso è disperato. Ma io credo

che le leggi demografiche — e le negative e le positive — possono annullare o comunque ritardare il fenomeno se l'organismo sociale al quale si applicano è ancora capace di reazione. In questo caso più che le leggi formali vale il costume morale e soprattutto la coscienza religiosa dell'individuo. Se un uomo non sente la gioia e l'orgoglio di essere « continuato » come individuo, come famiglia e come popolo: se un uomo non sente per contro la tristezza e l'onta di morire come individuo, come famiglia e come popolo, niente possono le leggi anche, e vorrei dire soprattutto, se draconiane. Bisogna che le leggi siano un pungolo al costume ».

1929

« Il Fascista, l'italiano di domani deve rappresentare l'antitesi più perfetta del cittadino demoliberale ammalato di tutti gli scetticismi, debilitato da tutte le demagogie. Bisogna renderlo anche fisicamente differente ».

1934

« L'idea che l'aumento di popolazione determini uno stato di miseria, è così idiota che non merita nemmeno l'onore di una confutazione. Bisognerebbe dimostrare che la ricchezza non nasce dal moltiplicarsi della vita, ma dal moltiplicarsi della morte ».

* * *

« Che il declino delle nascite non abbia alcun rapporto con la situazione economica, lo dimostra il fatto universale che la ricchezza e la sterilità procedono di pari passo, mentre le classi feconde della popolazione sono le più modeste, cioè quelle ancora moralmente sane e che non hanno massacrato il senso divino della vita, sotto il calcolo cerebrale dell'egoismo ».

1935

« ... Siete voi che rappresentate la razza nel suo significato più profondo ed immutabile. Voi non fate i matrimoni misti; i vostri amori non escono dalla cerchia del villaggio o tutt'al più della provincia. E quindi quando arrivano le grandi crisi dei

popoli, voi non avete dei problemi familiari da risolvere. E' anche per questo, non soltanto per questo, che io vi addito alla profonda gratitudine di tutta la Nazione ».

1936

« Hanno diritto all'Impero i popoli fecondi, quelli che hanno l'orgoglio e la volontà di propagare la loro razza sulla faccia della terra, i popoli virili nel senso più strettamente letterale della parola ».

* * *

Le frasi riportate, ben lungi dall'esaurire il pensiero del Duce sulla questione demografica, sono tali però da chiarire il senso delle direttive impartite nel campo demografico. Nella loro tacitiana brevità esse suonano insieme come ammonimento e programma di azione, profonda e totalitaria, come è proprio di ogni opera mussoliniana.

II

ESSENZA DELLA POLITICA DEMOGRAFICA MUSSOLINIANA

Il compito della politica della popolazione nelle sue linee principali attuata dal Regime Fascista, può racchiudersi in una breve espressione: « Creazione dell'italiano nuovo ». Un tipo fisico e morale di uomo cioè, che comprenda in sè ogni virtù della razza e si stacchi per le sue peculiarità da ogni altro tipo razziale. Forte e sano nel corpo e nello spirito, animato da quella Fede suprema nei propri ideali, capace di « muovere le montagne » desideroso di espandere la propria traboccante vitalità, tale deve essere l'italiano nuovo. Ma per essere tale occorreva creare e sostenere, dove fossero in pericolo, le relative basi. Innanzi tutto bisognava ridare alla famiglia quella potenza, quella forza, che bestiali costumi stranieri erano andati scuotendo con i loro influssi disastrosi. Quindi era necessario integrare da parte dello Stato l'opera della famiglia, giungendo dove questa non poteva giungere, abbattendo gli ostacoli che la famiglia non poteva abbattere.

Il Regime nell'attuazione di questo suo programma si doveva necessariamente trovare contro sordidi interessi egoistici, che per vellicare proprio i più bassi istinti dell'uomo, erano i più inveterati e duri a scomparire. Doveva insomma instaurare un nuovo costume di vita.

In relazione a questo programma ecco nascere l'O.N.M.I. e poi l'O.N.B. ecco sorgere la vasta legislazione a favore delle famiglie numerose, le leggi contro il celibato e l'urbanesimo, ecco sorgere insomma tutta una legislazione demografica, degna ormai di essere ordinata e racchiusa in un vero e proprio codice. Ma all'infuori dell'attività legislativa, che un suo valore può avere, ed ha, solo quando — secondo l'espressione del Duce

— « l'organismo sociale al quale si applicano (le leggi) è ancora capace di reazione » ecco agire su d'un piano squisitamente politico ed educativo mille altre forze. A prescindere dalla politica della razza, che si può identificare con la politica in generale, dello Stato Nazionale e totalitario, queste forze imponderabili, ma decisive per la formazione dell'Italiano nuovo, hanno nome, riforma della scuola, campagna antiborghese, guerra contro le potenze demo-massoniche. E i migliori insegnamenti in campo demografico ce li darà appunto questa guerra che noi stiamo combattendo con fede sicura nella vittoria. Quando essa sarà finita cosa sarà successo alle potenze deficitarie e denatalistiche? Non occorre una soverchia fantasia per immaginarlo, se si tien conto dell'aumento delle morti senza dubbio rilevante, e dell'ancor più rilevante diminuzione delle nascite. Così si saranno verificati i timori di quei falsi studiosi inglesi che — ossessionati dall'idea della sovrapopolazione — incitavano a restringere le nascite!

Con quale diverso animo ci accingeremo invece noi italiani il giorno della Vittoria, alla riorganizzazione dell'accresciuto impero!

Le legioni dei nuovi colonizzatori non aspetteranno che un cenno per muovere dai loro casolari a portare il buon seme del lavoro e delle fecondità nelle nuove terre. E la buona « Lucina » nel suo Olimpo avrà molto da fare per la gran copia dei nuovi parti felici. L'Italiano nuovo dopo l'ardore della lotta e la consuetudine delle armi ritorna alle feconde opere della Pace e crea la sua famiglia. Dal Cielo degli eroi sorrideranno i nostri Caduti.

III
CENNI STORICI

I
IL PROBLEMA DEMOGRAFICO NELL'ANTICHITÀ

Sin da quando gli uomini, attraversato lo stadio primitivo della loro storia, si sono organizzati e riuniti in comunità superindividuali (clan, tribù, ecc.) hanno dovuto volgere la loro attenzione ad un problema di grande importanza: il problema della potenza di ogni singolo gruppo davanti agli altri gruppi, in altre parole il problema della forza e del numero. Indubbiamente l'avere numerosa o scarsa popolazione, l'avere più o meno elevato potenziale demografico, non poteva formare l'oggetto dell'attenzione dei capi che indirettamente e limitatamente; comunque noi dobbiamo constatare in tutta la storia, anche nei tempi più remoti l'esistenza di una questione della popolazione.

Indice sicuro dell'interessamento che questo ordine di fatti destava negli uomini politici dell'antichità, rimane oggi il posto assegnato al problema della popolazione negli scritti dei più illustri pensatori della Grecia, Platone ed Aristotile e negli accenni commossi di un grande storico greco, Polibio.

Dell'arduo problema Platone se ne occupa nella sua « Repubblica » e nell'opera « Intorno alle leggi ». Non è questo il luogo per discutere le teorie platoniche intorno alla popolazione. Ci basti dire solo che Platone, dominato dai suoi schemi filosofici in politica, vedeva la soluzione del problema da un punto di vista unicamente teorico. Più aderente alla realtà dei fatti era invece, Aristotile il quale diversamente da Platone, che voleva la razionalizzazione delle nascite per impedire l'aumento della popolazione, affermava invece che lo stato ottimamente organizzato avesse dovuto avere un « gran numero di cittadini atto

a ben vivere ». A prescindere comunque dalle vedute dei due grandi filosofi, possiamo dire che la popolazione greca attraversò prima della conquista romana periodi di espansione e di depressione demografica, dovuti a tre cause principali: le guerre, il commercio, i costumi. Di queste tre cause le guerre ed i commerci rappresentarono quasi sempre un incentivo per l'aumento della popolazione. Le guerre infatti erano come un salasso nel corpo della popolazione e le perdite sofferte ed i vuoti dei caduti portavano come reazione un grande aumento delle nascite negli anni successivi, così i vuoti erano ricoperti anzi il numero degli individui cresceva. I commerci poi con il loro espandersi e con la ricchezza che producevano, agivano anche essi positivamente. Non così invece i costumi che man mano in Grecia si andavano corrompendo sotto l'influsso del vicino oriente. I costumi corrotti minavano alla base la popolazione che s'infrolliva e si smidollava, divenendo incapace di opporsi alle invasioni nemiche, di resistere, e lentamente si avviava verso la decadenza civile e politica.

Il quadro della Grecia demografica è ben fatto da Polibio: « Gli uomini impigriti, incodarditi, corrotti, non volevano più contrarre matrimonio nè allevare i loro figli naturali, conservandone tutt'al più uno o due, per lasciarli ricchi e fortunati: *ecco il principio di tutto il male. Bastava che la guerra o la malattia sopprimesse uno di quei figli perchè la casa rimanesse deserta; e simili agli alveari, le città così spopolate perdevano ogni vigore* ».

Gli uomini non volevano contrarre matrimonio e non volevano che uno o due figli per non dover affrontare sacrifici. In altre parole i greci erano dominati da quella mentalità che noi oggi definiamo « borghese », quella mentalità insomma che il Duce ed il Fascismo vanno bollando al marchio indelebile dell'infamia.

In Grecia questa mentalità suicida ebbe gran parte nella rovina del Paese, che perse la sua libertà cadendo sotto il dominio imperiale di Roma. In Grecia molte condizioni avevano cospirato contro l'incremento demografico. Oltre le teorie di alcuni suoi filosofi avevano contribuito al suo indebolimento la strut-

tura politica delle città, la scarsa potenza immerica degli stati e i suoi legislatori, che, seguendo le orme di dottrinari e teorici, si erano preoccupati costantemente di soffocare l'incremento della popolazione, ricorrendo a volte — come accadde per Creta — a provvedimenti che violavano le leggi stesse della natura.

Al contrario Roma — la conquistatrice — sembra spinta dalla preoccupazione contraria: accrescere in ogni modo la popolazione. Tutta la storia romana, fin dai primordi, è una prova luminosa, lampante di questa sua tendenza a moltiplicarsi ad essere più forte anche numericamente. Nel mito stesso dell'Urbe noi troviamo due gemelli ed una lupa che li allatta, simbolo questo delicato e significativo della fecondità romana.

Un'altra pagina del Mito romano non dobbiamo dimenticare poi, quella del ratto famoso delle Sabine. In questo atto che può sembrare, inganno e violenza, non dobbiamo scorgere che un momento della poesia della vita. E forse il più bello: quello che pervade il sorgere della famiglia. Comunque prescindendo dal Mito — pure così significativo ed importante nella vita dei popoli — se noi scorriamo brevemente la storia di Roma, dei suoi costumi, delle sue tradizioni, della sua anima insomma, vedremo che un principio vi domina: quello della famiglia, della sua compattezza, della sua potenza. La famiglia romana è una forza salda e sicura, la prima di cui lo Stato si serve per reggersi e per reggere. E la famiglia romana era di puri costumi e perciò ricca di prole. Lo Stato romano aveva bisogno di uomini, di molti uomini per poter vivere e prosperare.

Sin dal suo sorgere — prima come Regno e quindi come Repubblica — aveva dovuto piegare la bellicosità dei vicini, in seguito aveva allargato i suoi domini conquistando territori, spesso più estesi e maggiormente popolati del suo. La vita di Roma era un susseguirsi di guerre dure e sanguinose. Se le famiglie romane avessero avuto pochi figli, di Roma sarebbe accaduto ciò che abbiam visto nel quadro descritto da Polibio per la Grecia. La vera fortuna di Roma, il segreto della sua potenza fu la prolificità magnifica del suo popolo. Nessun freno era posto alla fecondità della popolazione. Non solo, Roma finchè non venne in contatto con l'Oriente, possedette un'altra po-

tente arma: la purezza dei costumi. La corruzione e l'immoralità erano sconosciute nelle famiglie romane in cui la venerazione per gli Dei si univa alla venerazione per la patria e al rispetto delle leggi. Questo complesso di condizioni favorevolissime allo sviluppo demografico di Roma era tale che nessun legislatore romano prima di Augusto aveva pensato ad un «problema della popolazione», nel senso che sarebbe stato necessario un giorno che le leggi dovessero intervenire per porre fine ad uno stato di fatto che si può definire antidenatalistico.

Per i secoli il numero dei romani, ad onta delle fortissime perdite che le guerre e le lotte intestine avevano procurato, era andato crescendo sempre con lo stesso ritmo. Roma da piccolo villaggio era diventata una città splendidissima, folta di abitanti, e romani si trovavano sparsi un po' dappertutto nel mondo allora conosciuto, al seguito delle aquile legionarie o intenti a dissodare, a colonizzare, a civilizzare le terre poco prima conquistate con le armi. Allora in Roma il celibato era un male poco conosciuto ed ancora vigeva l'antica consuetudine del ripudio della moglie sterile. I giovani, appena dopo aver indossata la toga virile, cominciavano a far progetti per il futuro matrimonio. La mancanza degli scapoli favoriva la semplicità dei costumi. Ed era forse tutto qui il segreto dell'alta forza di espansione demografica del popolo romano, ancora agricoltore e soldato. Ma le infiltrazioni che mano mano venivano incrinando l'omogeneità etnica romana e soprattutto la progressiva degenerazione, il diluirsi delle rigide consuetudini tradizionali nel grigiore degli usi entrati in Roma dall'Oriente corrotto, fecero sì che ad un certo momento anche in Roma si affacciò lo spettro terribile della denatalità. Fu dapprima il celibato a prendervi piede, già un secolo prima che Augusto emanasse le sue famose leggi in favore dei matrimoni. Metello uno degli uomini più importanti del tempo, ammoniva nei suoi « discorsi per l'aumento della prole » i propri concittadini a non tenersi lontani dal matrimonio. Ma i discorsi a ben poco servivano, perchè i celibi continuavano ad ingrossare le loro schiere, le campagne si andavano spopolando, essendo attratti i contadini dalla vita facile della città, e infine anche nelle famiglie ro-

mane i figli cominciavano ad essere considerati una calamità. Il mondo romano già così severo e nobile si andava man mano disperdendo nell'informe democraticismo. Intanto le lotte intestine e le guerre contro i primi barbari che minacciavano Roma, assottigliavano le legioni. Roma perdeva i suoi figli migliori ed altri non ne nascevano per la corruzione dilagante. Si sentiva ormai la necessità che lo Stato intervenisse per arginare il malcostume diffusissimo. Ed Augusto quando si trovò con in mano le redini del vasto Impero Romano ereditato da Cesare e da lui riconquistato contro Antonio ed i suoi seguaci, dovette ben presto pensare alla grave situazione demografica in cui Roma si trovava. Il rimedio a cui ricorse — la legislazione demografica — non era ormai, forse, più adeguato all'entità del fenomeno regressivo della popolazione romana. Nè per la rigenerazione dei costumi corrotti, bastavano più ormai delle leggi, per quanto saggie e ben congegnate. Indubbiamente sarebbe stata necessaria una ben più ampia politica che avesse abbracciato ogni settore delle attività umane. Ma Augusto era forse egli stesso come prigioniero dell' ambiente in cui si trovava, pur essendo giunto, per ingegno e capacità politica, ad avere nelle mani ogni potere di governo. Comunque egli sentiva la necessità di agire e comprendeva tutti i futuri sviluppi del problema demografico romano. Così decise di emanare una serie di provvedimenti di vario genere e furono la « lex Julia de pudicitia » la « lex Julia de maritandis » la « lex Julia de adulteriis » e più tardi la « lex Papia Poppea ». Queste leggi mentre tornavano in favore dei coniugati con tre o più figli, concedendo loro vantaggi morali e materiali, colpivano in particolar modo i celibi, impedendo a questi di succedere per testamento, e tutti coloro, uomini e donne, scapoli o coniugati che mostrassero di non avere soverchio amore per la famiglia e per la prole. Le leggi suscitarono grande scalpore nel mondo romano, ma il vizio e il malcostume si erano talmente radicati nei cittadini che praticamente il loro effetto fu quasi nullo. Indubbiamente aumentarono in un certo momento i matrimoni, ma gli uomini si sposavano per poter ereditare e sfuggire alla

legge contro i celibi. Plutarco, un grande storico dell'antichità, dirà poi di questa apparente corsa al matrimonio che i romani si sposavano per diventare eredi non per avere degli eredi. I matrimoni infatti rimanevano in genere sterili, si che un poeta dell'età di Augusto potrà scrivere: « Nullus de nostro sanguine miles erit » — « nessun soldato nascerà dal nostro sangue ».

Questa è celebrazione vera e propria dell'infecondità del matrimonio inteso unicamente come soddisfazione del piacere egoistico. E' l'affermazione di un modo di vita lontano da ogni tradizione romana, bassamente utilitaristico, antieroico. Contro questa mentalità dilagante dovevano combattere le leggi augustee. Trentaquattro anni dopo la loro emanazione il numero dei celibi in Roma era ancora aumentato. Intanto l'Impero romano, circondato da barbari che anelavano di varcare le frontiere mal difese, non poteva contare per la sua salvezza, sopra i suoi figli. Questi, dopo aver rinunciato a vivere nella loro prole, intenti ad una vita sempre più rilassata, avevano affidato la difesa della propria Patria a truppe mercenarie, sempre malcontente, sempre pronte alla violenza ed al tumulto. La popolazione romana come era in decadenza demografica così era in decadenza politica. Potenza e numero sono, infatti, due termini che vanno sempre insieme ieri come oggi, come sempre.

Abbattuto l'Impero Romano e caduta l'Italia nella più completa anarchia, corsa in lungo ed in largo da orde di barbari ché tutto distruggevano sul loro cammino, opere ed istituzioni, la popolazione fu come presa da un terribile sgomento. Epidemie e carestie si abbatterono su di essa gettandola nella miseria. Il regime economico intanto si andava lentamente trasformando, ma non per questo era maggiormente favorevole ad una ripresa demografica. Le campagne sin dai primi tempi dell'Impero si erano andate spopolando perchè le città affascinavano il proletariato agricolo con le promesse di una vita facile e comoda. Da questo punto di vista anzi, il sistema delle largizioni ai bisognosi rappresentò un'impulso verso l'inurbamento delle popolazioni agricole, che preferivano alla fatica dei campi l'elemosina cittadina.

Le masse rurali poi giunte nelle città ne acquistavano tutte le deprecabili abitudini, perdendo quella che era la loro caratteristica migliore: la prolificità. Le città si arricchivano così di masse turbolente, accidiose e corrotte.

Sono queste masse che subiscono i primi colpi del medioevo. Se noi poniamo due ordini di freni all'incremento della popolazione, freni preventivi — astinenze, celibato, nozze ritardate — e repressivi — guerre, epidemie, carestie — vediamo essere i freni del secondo genere ad influire maggiormente nel medioevo sull'andamento della popolazione. La quale sottoposta al martellamento continuo ora delle guerre, ora delle carestie e delle epidemie fu rapidamente falcidiata.

Nel medioevo vediamo che l'interesse per il problema della popolazione sia dal punto di vista dottrinario, che dal punto di vista pratico e legislativo viene completamente a mancare. Nessuno che pensi ad emanare leggi per l'aumento delle nascite o per la loro compressione, nessuno che si occupi anche solo in teoria del movimento della popolazione, del suo crescere o del suo languire. Dobbiamo giungere a Machiavelli, cioè al principio dell' era moderna prima di trovare un qualche accenno al problema della popolazione.

Qual'è il pensiero del grande politico sulla questione demografica?

Possiamo esprimerlo con un brano tolto dai suoi «Discorsi sopra le Deche di Tito Livio»: «Quelli che desiderano che una città faccia grande imperio, si debbono con ogni industria ingegnare di farla piena di abitatori; *perchè senza questa abbondanza d'uomini, mai non riuscirà di far grande la città*». L' essenza della politica demografica per il Machiavelli deve essere posta tutta in questo «far piena di abitatori» le città. Il Segretario fiorentino vede quindi nel numero degli abitanti la base della floridezza e della potenza degli Stati. Ogni mezzo deve essere volto all'aumento della popolazione sfruttando le possibilità umane e piegando le forze contrarie della natura.

Ben diverso dal pensiero di Machiavelli era invece quello di un altro scrittore dell'epoca, Giovanni Botero tutto preso questo

dalla formula della popolazione moderata e stazionaria. Vari sono nella stessa epoca e negli anni successivi coloro i quali si occupano del problema, della popolazione. Ed alcuni sono del parere che gli Stati potenti debbono essere fortemente popolati altri invece sono di opinione diversa o contraria. Comunque a prescindere dalle varie teorie formulate dai singoli, questo è importante rilevare: che il problema della popolazione interessa sempre più studiosi e legislatori, perchè ormai ognuno si va convincendo che nel numero, nella struttura, nelle intime vicende insomma della popolazione è posto il segreto stesso della potenza e della vita di uno Stato. Di questa coscienza comune al teorico come all'uomo di governo è prova la serie di provvedimenti di carattere demografico con la quale nella Francia di Luigi XIV sotto il governo di Colbert si cercò di ovviare a due inconvenienti anche allora sensibili in quel paese; il celibato e la denatalità.

Infatti un editto emanato nel 1666 contemplava concessioni di privilegi ed esenzioni a coloro che si sposavano entro il 25° anno di età; un altro emanato l'anno dopo prevedeva invece una pensione di mille lire per i padri di dieci figli ed una di duemila per i padri di dodici figli. Sono, questi i primi atti compiuti da un sovrano, dopo Augusto, per favorire l'aumento della popolazione contro l'opera dell'egoismo individuale.

II

MALTHUS, I NEO-MALTHUSIANI, IL CONTROLLO DELLE NASCITE

Nel Settecento, secolo in cui un vasto movimento di idee metteva sul terreno della discussione via via principi politici, sociali ed economici, il problema della popolazione non poteva lasciare indifferenti gli studiosi dei vari paesi. L'Italia ha anche in questo secolo il vanto di aver grandemente contribuito alla conquista di nuovi orizzonti scientifici. Basta ricordare pensatori della potenza di un Genovesi, Vico, Beccaria, Filangieri, Galiani, per non limitarsi che ai più noti. Il Genovesi, cultore illustre di scienze economiche vide nella necessità di una forte

popolazione il principio stesso della potenza degli Stati: « Il primo fondo della robustezza di uno Stato è la moltitudine delle famiglie ».

Il Galiani egli pure economista di grande valore vede del pari nell'elemento uomo la prima ricchezza per ogni Nazione: « Il grano è un'ottima cosa perchè serve all'uomo, utile è il danaro perchè può rappresentare il pane: ma *l'uomo solo è la ricchezza* ». Nella stessa epoca idee consimili a quelle dei due grandi italiani troviamo anche fuori d'Italia specialmente in Francia ed in Inghilterra, sommerse però talvolta da correnti fortemente avverse. Nel Settecento dopo le forti scosse subite nel medioevo e nei primi secoli dell'era moderna a causa delle invasioni, guerre, epidemie e carestie, lentamente, in parte per le migliorate condizioni di vita, in parte per il maggiore interessamento di molti capi di Stato per le condizioni dei propri sudditi, le popolazioni europee andavano rifiorendo. Perciò le discussioni pro e contro il numero e sulla sorte dei Paesi molto popolati si facevano sempre più vive. Molti teorici pensavano già al destino degli uomini quando questi fossero cresciuti a tal punto da non avere più terre da coltivare. La preoccupazione era del tutto infondata, ma allora non essendo ancora la demografia una scienza, e procedendosi a tentoni non pareva esagerata. Queste idee si svilupparono soprattutto in Inghilterra e per opera di un giovane pastore anglicano Tommaso Roberto Malthus, autore di un libretto pubblicato anonimo la prima volta nel 1798 col titolo di « Saggio sul principio di popolazione ». La tesi del giovane studioso che poi ripubblicò il suo volume arricchendolo con l'esperienza di nuovi studi e dei viaggi che aveva compiuto in quasi tutta l'Europa, si può brevemente enunciare: le popolazioni crescono in misura molto più elevata dei mezzi di sussistenza. Questo fatto provoca uno squilibrio che si dimostra veramente letale per il genere umano. Per dimostrare quanto asseriva, Malthus formulò l'ipotesi che le popolazioni crescano secondo una progressione geometrica cioè 1, 2, 4, 8, 16, 32 ecc. e i mezzi di sussistenza crescono invece secondo una progressione aritmetica cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecc. Questo in linea teorica. Praticamente siccome non è possibile

per legge di natura che vi siano più uomini di quanto i mezzi di vita non permettano accade che gli uomini nati in più vengono eliminati. I mezzi di cui la natura si serve per eliminarli sono i cosiddetti *ostacoli repressivi* e cioè le carestie, le malattie, le guerre ecc. Esistono però secondo Malthus altri mezzi che sapientemente sfruttati sarebbero tali da impedire il ricorso della natura agli ostacoli repressivi sempre funesti per gli uomini. Tali mezzi sarebbero rappresentati per Malthus dagli *ostacoli preventivi,* cioè il celibato, i matrimoni tardivi, la astinenza.

Ora per impedire che la natura ponesse i suoi ostacoli al crescere indefinito della popolazione, Malthus affermava che gli uomini stessi avrebbero dovuto, sostituendo al sentimento la ragione, limitare il loro aumento. Questa può essere definita la teoria del suicidio dei popoli. Malthus nel suo stolto amore per la propria idea dominante, non si era accorto dell'errore fondamentale della sua teoria.

Non è affatto vero infatti che la popolazione cresca nella stessa misura di una proporzione geometrica, cioè raddoppiandosi ogni determinato periodo di tempo (25 anni secondo Malthus). Se così fosse, affermava il Duce nella famosa prefazione, al libro del Korherr, ai tempi di Roma il mondo sarebbe dovuto essere del tutto inabitato. Del pari non è vero che i mezzi di sussistenza crescano nella misura di una progressione geometrica. Basti pensare a certe produzioni che nel giro di pochi anni sono cresciute con velocità eccezionali. Non solo, bisogna aggiungere che Malthus dimenticava tante altre condizioni di importanza non trascurabile, come il clima, il tenor di vita, il costume degli uomini. Tutte le affermazioni del teorico inglese, visti errati i presupposti — e a dimostrarli scientificamente sbagliati è stato un nostro grande scienziato Angelo Messedaglia — si risolvono in quello che realmente esse furono, in una reazione del conservatorismo inglese contro la vitalità e la prolificità del popolo. Così Malthus che s'illuse di illuminare le tenebre con il suo libro, in effetti servì al gioco politico, di una classe di reazionari, e, peggio, convalidò, con teorie pseudoscientifiche le tendenze egoistiche della maggior parte degli uomi-

ni. Tutta la sua opera - che non aveva intenzioni abbiette - si tradusse in un incitamento per gli uomini a commettere, con la scusa della previdenza, il più abominevole dei delitti, la limitazione delle nascite. Così quella teoria, che il Duce ebbe a definire una vera e propria « patacca scientifica » ben presto ebbe a tramutarsi, soprattutto per l'azione dei cosiddetti seguaci della scuola di Malthus, in un vasto movimento funestamente ricco di risultati pratici. Questa è la critica che si può volgere all'opera di Malthus obbiettivamente pur risparmiando di mettere in evidenza quei brani del suo volume che rivelano in lui un uomo talmente attaccato ai suoi errori, da renderlo addirittura un cerebrale insensibile ad ogni considerazione di umanità, così come quando riferendosi alla condizione dei poveri, di coloro che hanno trovato tutti i posti occupati non esita ad affermare che non avendo il mondo bisogno di loro, essi non hanno nessun diritto a vivere e in una maniera o nell'altra devono essere eliminati. Esaltazione disgustosa della stessa mentalità egoista ed ipocrita che consiglia ed incoraggia a limitare le nascite, ad essere sempre di meno per godere sempre meglio ciò che la natura offre.

Queste venature veramente odiose del pensiero di Malthus vennero a formare il substrato delle teorie che furono agitate negli anni che seguirono alla sua morte, avvenuta nel 1834, da un gruppo di pseudoscienziati che si proclamavano suoi diretti continuatori. Questo gruppo di pseudoscienziati, che sempre più si andò ingrossando col tempo di nuovi elementi formò la pattuglia di punta di quel movimento noto a tutti sotto il nome di neo-malthusianismo. La propaganda svolta da questa gente in ogni parte del mondo ora nascostamente, ora apertamente, con l'acquiescenza e spesso con il consenso delle autorità, supera i limiti di ogni morale. Con opuscoli, conferenze, congressi, con istituzioni potentemente organizzate si è tentato di volgarizzare e rendere comune un modo di considerare la vita che ogni italiano e fascista non deve esitare a chiamare vile e vergognoso.

Indubbiamente gli eredi diretti del pensiero di Malthus non devono essere confusi con i neo-malthusiani. Quelli infatti come il loro caposcuola furono unicamente dei teorici che ignora-

vano spesso le vere condizioni del mondo reale, innamorati come erano delle loro idee. I neo-malthusiani furono invece piuttosto dei pratici i quali accogliendo qualche premessa dalla teoria di Malthus si diedero a diffondere in ogni modo, con la parola o con i libri, la conoscenza dei mezzi atti a prevenire la procreazione. Essi partono infatti da questo presupposto: Malthus ha dimostrato che l'eccesso della popolazione è un gran male, ha affermato poi che gli uomini volendo possono porre degli ostacoli all'aumento della popolazione; niente di più logico quindi, per questi sciagurati, della limitazione preventiva ed artificiale delle nascite. L'opera che essi hanno svolta è stata funesta per le popolazioni europee, in quanto ha maggiormente rinforzato quei sentimenti egoistici, che queste sotto l'influsso di forze oscure agenti sotto nomi diversi venivano acquistando. Più tardi la più grande rivolta contro queste forze distruttive e negatrici di ogni bellezza ideale sarà rappresentata dalla campagna antiborghese promossa dal Duce ed attuata con ferrea volontà dal Regime fascista. Malthus non era ancora morto e le sue idee venivano appena diffondendosi in Inghilterra che già in questo stesso Paese, un tale Francis Place sarto di professione e dilettante di studi sociali, iniziava con la sua opera la serie dei neo-malthusiani. La sua tesi che era abbastanza esplicita — matrimonio sì, piacere sì, ma figli solo se se ne vogliono — trovò subito degli aderenti, in cui non si sa se più condannare la sfacciataggine o la mancanza assoluta di ogni senso morale, in Inghilterra e fuori. Fra i principali vanno ricordati il Carlyle che si diede presto a propagandare quei mezzi tristemente famosi per impedire le nascite. La schiera ben presto si arricchì di nuovi elementi come il Dale Owen ed un americano tale dottor Carlo Knowlton il quale pubblicò, superando tutti i predecessori in immoralità, un libro sulla materia. Anche in Germania non mancarono dei campioni delle nuove vedute come, ad esempio il Weinhold. Ma l'azione più importante a favore del neomalthusianismo è indubbiamente quella svolta attraverso lunghi anni di lavoro dal dottor Giorgio Drjsdale il più importante neo-malthusiano, autore di un grosso manuale in cui egoismo ed immoralità grossolana trovano ampia trat-

tazione. Quest'uomo con la sua opera di scrittore e di organizzatore ha nociuto all'umanità più di una guerra o di una epidemia. Egli, infatti, fu il fondatore della prima lega neo-malthusiana la « The malthusian league ». Questa istituzione ebbe giornali, opuscoli, propagandisti che ne diffusero in Inghilterra ed in Francia, il verbo. Da lei in processo di tempo derivarono altre associazioni consimili in quasi tutte le parti del mondo, come la « International federation of birth control leagues » o « Federazione internazionale delle leghe per il controllo delle nascite » la « Feminine hygyene » l'« American birth control league » la « Lega per la rigenerazione umana » ed altre di nome diverso ma con fini pressappoco identici. Tali associazioni largamente sovvenzionate — spesso da elementi legati alla bancocrazia ed all'ebraismo internazionale — tennero congressi in varie città dell'Europa e svolsero, e continuano a svolgere dove ancora sono tollerate, opera intensissima di propaganda. Organizzarono per rendere sempre più profonda e decisiva la loro azione turpe e delittuosa, una vasta rete di cliniche, di enti sanitari, che sotto l'apparenza di voler elevare le condizioni igieniche delle popolazioni, istillano loro il veleno delle pratiche neomalthusiane, rendendo in tal modo ancora più grave e pericolosa la continua decadenza demografica che ha caratterizzato l'Europa in questi ultimi cinquant'anni. Alla loro azione palese ma a volta anche occulta, diretta ed indiretta, alla ispirazione da esse tratta da uomini di tutte le classi e di tutte le Nazioni, si deve, e in parte non trascurabile, l'abbassamento del tasso di natalità verificatosi là dove esse prosperano.

Il senso morale, la tradizione cristiana delle masse, ogni ostacolo di ordine spirituale è stato da esse minato gravemente alla base. Tutto ciò che queste leghe predicano, il modo di pensare a cui si ispirano, rappresentano delle aberrazioni che offendono fortemente la dignità di tutti quegli uomini che riconoscono in sè una salda coscienza morale, che vedono nella famiglia la culla di ogni più alto sentimento, il nucleo fondamentale della Nazione e dello Stato. E la famiglia non è data dall'unione sterile di due individui di sesso diverso, ma dalla unione, feconda, di quei figli che saranno un giorno l'orgoglio della razza.

III

LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA DELL'EUROPA NEGLI ULTIMI SESSANTA ANNI

Nel periodo di tempo che va dal 1860 al 1880 circa, un fenomeno fortemente impressionante veniva prendendo piede in Europa: il fenomeno denatalistico. Fino allora le discussioni sui pericoli presentati dall'eccessiva popolazione o dalla diminuzione della popolazione avevano rappresentato un interesse unicamente teorico, ora, per cause svariatissime ma profonde e decisive, l'osservazione si doveva spostare sul terreno pratico. La crisi si delineava abbastanza preoccupante, ma in tempi di neomalthusianismo dilagante, mentre ancora il numero assoluto delle nascite superava quello delle morti, i contemporanei non potevano rendersi sufficientemente conto della gravità dei fatti. Comunque non mancarono coloro che lanciarono l'allarme per l'imminente pericolo. La Nazione nella quale la crisi si rivelava più profonda era la Francia. Questo paese che nel Settecento era stato il più popolato d'Europa, sùbito dopo le guerre napoleoniche aveva visto di mano in mano scemare il nu-

TAVOLA I - NATALITÀ IN FRANCIA DAL 1760 AL 1938

ANNI	NASCITE
1760	40 per mille
1801–10	32,5 » »
1811–20	31,6 » »
1821–30	30,5 » »
1831–40	28,9 » »
1851–60	26,7 » »
1871–80	24,5 » »
1891–1900	22,1 » »
1911–20	19,6 » »
1931-33	17,0 » »
1936	15,0 » »
1937	14,6 » »
1938	14,0 » »

mero dei suoi nati. Sotto il Regno di Luigi XV il saggio di natalità — cioè il numero di individui nascenti ogni anno per ogni mille abitanti — si aggirava intorno al 40 per mille. Pochi decenni dopo verso i primi anni del 1800 il saggio di natalità era sceso al 32 per mille. E la caduta non era che all'inizio, come dimostra lo specchietto qui a fianco.

La diminuzione è stata costante. Per avere un'altra prova di questa tremenda discesa basta meditare sul fatto che in Francia nel 1935 sono nati 350 mila bambini di meno che nel 1785, anno in cui la popolazione francese era poco più della metà della popolazione attuale. Per la Francia questa è una vera disfatta. Il numero dei vecchi aumenta sempre di più, aumentando i vecchi aumenta pure il numero delle morti, il numero delle nascite invece continua a decrescere. Ormai in Francia cominciano a diventare rare anche le famiglie con due soli bambini, mentre invece occorrono circa quattro figli per ogni famiglia affinchè il numero della popolazione non diminuisca. Infatti i bambini nati devono coprire i vuoti o comunque la passività demografica di coloro che muoiono prima delle nozze, degli sterili, dei malati, dei vecchi, ed infine dei celibi. Ogni anno migliaia e migliaia di individui vengono a mancare senza essere più sostituiti. Le morti ormai superano le culle. Questi sono gli effetti di un egoismo feroce elevato a sistema di vita, di un amore sfrenato per quella « vita comoda » che il Duce ha additato come il maggiore pericolo per gli uomini.

La Francia dopo la guerra del 1914-18 contro la Germania, è venuta sempre più rinsaldando la sua posizione antidenatalistica. Il motto dei francesi sembrava divenuto il famigerato « après moi le déluge » — dopo di me il diluvio —. Lo Stato infatti si arricchiva, la corruzione dilagava, il proletariato si andava diluendo nel grigiore della borghesia. I dipartimenti rurali intanto si spopolavano, le famiglie contadine venute in città, con l'abitudine ad un tenore di vita sproporzionato, acquistavano anche quella di molte pratiche fino allora sconosciute. Invano il governo emanava leggi per la difesa della natalità, i francesi si trinceravano dietro la loro egoistica concezione di vita. Oggi demograficamente la Francia ha cessato

di essere una grande potenza. La guerra poi in cui si è gettata ciecamente contro la Germania non farà che accentuare maggiormente lo stato di depressione in cui si trova. A questo hanno condotto nella nostra vicina, l'ostinata pratica della limitazione volontaria delle nascite, l'amore per il lusso e per quel genere di vita che è agli antipodi della concezione fascista. Ma non solo in Francia il fenomeno della denatalità ha presentato caratteri così gravi e profondi. In Europa tra le grandi potenze anche Inghilterra e Germania sono state colpite da questa calamità. I danni sono stati diversi, soprattutto per la reazione opposta dai due popoli, giovane ed in ascesa il tedesco, ormai invecchiato e al massimo della sua curva l'inglese. Il fenomeno denatalistico in queste due Nazioni si è prodotto fino a pochi anni fa in maniera quasi identica, solamente dopo l'avvento del Nazionalsocialismo al potere le cose mutarono in Germania. La grandezza del Reich germanico voluta da Hitler non ammetteva infatti un'ulteriore diminuzione delle nascite. In Inghilterra la marcia della denatalità ha avuto caratteristiche molto diverse da quelle presentate in Francia. Mentre infatti in questa Nazione le nascite erano cominciate a diminuire sin dai primi anni dell'Ottocento, in Inghilterra ancora sessanta anni fa il saggio di natalità era presso a poco allo stesso livello del saggio di natalità italiana. Nel quinquennio 1876-80 esso era del 35,3 per mille abitanti. Vent'anni dopo all'inizio del secolo ventesimo il saggio era ridotto al 28,1 per mille. Nel periodo 1911-20 scendeva ancora a 23,7 ed oggi in Inghilterra il saggio di natalità supera di poco quello francese essendo inferiore al 15 per mille. Questa è indubbiamente una delle più grandi vittorie ottenute dal neo-malthusianismo e dalle varie leghe create per agevolarne la diffusione in quel Paese. La popolazione inglese è ormai da qualche tempo stazionaria. Le famiglie col figlio unico rappresentano la normalità. Nè si può dire che la denatalità sia in Inghilterra effetto delle cattive condizioni economiche, perchè il tenore di vita degli inglesi, come è a tutti noto, è fra i più alti dei popoli europei. Dobbiamo pensare invece ad un vero e proprio inaridimento delle fonti della vita, agevolato oltre che dall'azione roditrice

del malthusianismo anche dall'eccessiva libertà femminile promossa dai movimenti femministici, dal lento affermarsi di una mentalità decadente e rinunciataria per cui le masse si sono mostrate sempre più desiderose di comodità e nemiche di ogni sacrificio. Le condizioni odierne dell'Inghilterra tenendo presente il suo stato di guerra con la Germania, sono, dal punto di vista demografico, veramente disastrose, paragonabili in Europa solo a quelle della sua alleata francese.

In Germania invece le cose hanno assunto ben altra piega per merito soprattutto della saggia politica instaurata dal Nazionalsocialismo. Dobbiamo rilevare a proposito della Germania un fatto importantissimo e cioè che i periodi più interessanti di espansione demografica questa Nazione li ha attraversati appunto quando anche politicamente si trovava in situazione favorevole, il che ancora una volta deve farci notare come potenza politica e potenza demografica siano aspetti di un unico fenomeno. L'incremento demografico assunto dalla Germania nella seconda metà del secolo scorso ha in sè qualche cosa di veramente ammirevole. Dopo le grandi affermazioni politiche e militari che culminarono con la creazione del nuovo impero tedesco seguito alla sconfitta francese nella guerra del 1870, l'incremento della popolazione germanica ebbe del miracoloso. Per convincersene basta pensare che nello spazio di circa quattordici anni fra il 1872 ed il 1885 la popolazione ebbe un *aumento assoluto* di ben 7 milioni e mezzo di abitanti; segnando un massimo addirittura nei nove anni intercorrenti fra il 1901 ed il 1909, periodo in cui crebbe di ben 7 milioni e ottocentomila unità circa. Verso la fine del secolo scorso la natalità in Germania aveva toccato le quote più alte fra le grandi potenze europee; nel periodo 1871-80 infatti mentre l'Italia raggiungeva il 36,9 per mille e Francia ed Inghilterra rispettivamente 25,4 ed il 34,8 la Germania era giunta al 40,7 per mille. Poi, seguendo il generale andamento europeo la natalità era cominciata a discendere precipitando in pochi anni a cifre davvero molto basse. A questa caduta non fu estranea la grande guerra combattuta dal 1914 al 1918 contro il mondo intero. Ma le cause più importanti di decadenza erano indubbiamente altre, prima fra tutte

la trasformazione dell'economia del paese da agraria in industriale, e quindi — e in misura, non minore — la rilassatezza dei costumi che aveva trovato i suoi focolai anche in Germania, senza parlare poi del dissesto economico e del disordine in cui la Nazione piombò subito dopo la guerra, quando socialdemocrazia e finanza ebraica poterono a loro agio baloccarsi col colosso tedesco, frutto della laboriosa fatica e dell'intensa passione di generazioni e generazioni di Junkers prussiani, amministratori, soldati e diplomatici. Quando Hitler, dopo la sconfitta del sovversivismo tedesco, conquistò il potere nel gennaio del 1933, la situazione demografica della Germania poteva definirsi tragica. E' sì che la Germania era abitata da un popolo giovane e le donne tedesche avevano fama di essere delle buone madri! Ma il malcostume e la miseria in cui la popolazione si era dibattuta negli ultimi decenni avevano, per così dire, atrofizzate le virtù prolifiche del popolo tedesco. La mano decisa del Nazionalsocialismo, che pone a base della propria politica la grandezza quantitativa e qualitativa della razza tedesca, portò un po' di luce in tante tenebre. E ben presto si videro dalle statistiche i benefici effetti delle leggi e dei provvedimenti che avevano trovato nelle energie riposte del popolo il migliore terreno per la loro fruttificazione. Si è visto il comportamento demografico di tre grandi potenze straniere. Le minori, pur con qualche differenza — in senso soprattutto positivo — non si sono comportate molto diversamente. Per quanto riguarda la Russia, bisogna lamentare la mancanza di statistiche sicure anche e specialmente dopo l'avvento dei Soviety. Comunque questo vastissimo Stato ha un suo particolare regime demografico che si distacca da quello tipicamente europeo. Oggi la natalità in Russia è molto scemata per i tristi effetti provocati dagli esperimenti bolscevici che hanno capovolto e minato ogni principio morale in un campo dove la morale è una forza validissima. Le condizioni demografiche dell'U.R.S.S. possono ritenersi perciò non molto soddisfacenti sebbene siano di gran lunga migliori di quelle in cui si trovano attualmente Francia e Inghilterra.

L'esame fatto della situazione demografica dell'Europa ci pone subito l'interrogativo: perchè questo abbassamento delle ca-

pacità demografiche europee? A questo interrogativo qualche volta abbiamo risposto con osservazioni fatte qua e là, ma occorre dire qualche cosa di più. Dobbiamo imputare questo impoverimento delle nascite come da taluni studiosi è stato fatto, ad un indebolimento della capacità degli uomini a generare? Questa teoria sarebbe troppo facile e comoda accettarla, anche perchè, praticamente lascerebbe insoluto il problema del numero relegandolo fra quelle cose per le quali solo il Destino è arbitro indiscusso con potere di vita o di morte. Senza dire poi che da un punto di vista scientifico questa rimane una ipotesi come tante altre — rispettabile se si vuole ma... niente altro che una ipotesi.

Altri studiosi hanno affacciato l'ipotesi che la denatalità debba essere imputata al maggior benessere o al progresso civile. E tali ipotesi così a prima vista possono sembrare vere, soprattutto se si pensa che sono specialmente le classi ricche e più progredite quelle meno prolifiche, ma questo non deve indurci in errore. L'essenza del fenomeno denatalistico rimane, come il Duce l'ha individuata, in un ordine di fatti meramente spirituali e morali. Le condizioni economiche possono avere, specialmente quando sono cattive, un loro valore ai fini della prolificità di un popolo, lo stesso può dirsi per fattori di ordine diverso, come la civiltà meccanica del nostro secolo ecc., ma occorre convincersi che alla base di tutto vi è un valore unico, determinante: la volontà. Non dimentichiamo che la procreazione oltre ad essere un *fatto naturale* è anche un *atto di volontà* sottoposto perciò alla moralità degli uomini. E' per questo che il Duce affermava alcuni anni fa scrivendo la prefazione al libro « Regresso delle nascite: morte dei popoli » di Korherr, « più che le leggi formali vale il costume morale e soprattutto la coscienza religiosa dell'individuo ». La causa prima dei mali denatalistici che affliggono l'Europa, non è posta all'infuori dell'uomo, nelle condizioni esterne o vi è posta solo in minima parte. La chiave del fenomeno è negli stessi uomini che sotto l'azione dei più bassi istinti egoistici, sordi ad ogni richiamo della propria coscienza, della religione hanno reso lecito l'illecito, elevandolo a sistema di vita.

L'istinto della famiglia ha subito gravissimi colpi, la moralità individuale si è diluita nell'ambiguità del compromesso. L'individualismo ha preso il sopravvento, con le sue argomentazioni edonistiche, su ogni altra considerazione. Il matrimonio è diventato in alcuni Paesi, spogliato di ogni suo contenuto divino, un contratto avente per oggetto la soddisfazione dei sensi, una specie di concubinato legale o peggio. Il divorzio ha maggiormente rafforzata questa posizione contrattualistica del matrimonio. I risultati di tutto questo vasto sovvertimento e dissolvimento dei più alti valori morali si sono potuti vedere. Solo le Nazioni che hanno trovato ad un certo momento della loro vita un Capo che rappresentasse il genio stesso della Stirpe hanno potuto salvarsi dal baratro. Prima fra di esse l'Italia che in Benito Mussolini ha avuto nel momento più critico della sua vita politica e civile, l'esperto pilota che l'ha ricondotta verso più alti e degni destini.

IV

GLI ODIERNI SVILUPPI DELLA QUESTIONE DELLA POPOLAZIONE

Attualmente, come si è visto, la caratteristica delle popolazioni europee, esclusa l'italiana, è la stazionarietà. Il che vuol dire che — per esempio — le popolazioni francese ed inglese se nessun altro avvenimento fosse venuto a turbare il loro normale andamento demografico si sarebbero comportate in tempi successivi in maniera identica. Se noi infatti esaminiamo la composizione per sessi e per età, sia della popolazione francese, che di quella inglese, e se paragoniamo fra di loro il numero delle nascite con quelle delle morti, avremmo netta la sensazione della decadenza di questi due Paesi. E così potremmo affermare anche di altre Nazioni europee meno importanti, nelle quali in questi ultimi anni la natalità ha fatto un grosso salto all'indietro, come gli Stati scandinavi, il Belgio, la Svizzera, l'Olanda, la Danimarca, l'Ungheria ecc.

TAVOLA II - QUADRO SINTETICO DELLA DECADENZA DEI SAGGI DI NATALITÀ IN EUROPA

NAZIONI	1860-80 (per mille)	1900 (per mille)	1930-33 per mille	DIMINUZIONE DEI SAGGI DAL 1860 AL 1935 (in meno per ogni mille)
FRANCIA	25,4	21,8	15,4	10
INGHILTERRA	35,1	29,1	15,3	19,8
GERMANIA	40,2	36,8	16,2	24
SVEZIA	30,2	27,0	14,5	15,7
NORVEGIA	31,1	30,1	16,5	14,6
SVIZZERA............	30,2	29,4	16,5	13,7
BELGIO	31,5	28,9	17,5	14
UNGHERIA	43,4	38,9	23,9	20,4

Il quadro che abbiamo riportato dimostra appunto quanto siano state gravi le perdite subìte dai vari paesi esaminati. Per rifarci sempre alla Francia e all'Inghilterra, Paesi nei quali meglio si scorge il fenomeno denatalistico, osserviamo come le rispettive popolazioni vadano sempre più invecchiando. Infatti le nascite sono diminuite moltissimo perciò è diminuito in questi Paesi il numero totale dei bambini, cioè i nati delle ultime classi, rispetto a quello dei giovani, e il numero di questo rispetto agli anziani ed ai vecchi. Risultato di questo fenomeno, è che il numero dei vecchi comincia a soverchiare il numero dei giovani. Con le gravi conseguenze di indole politica, psicologica, economica che è facile immaginare. Effetto di questo stato di cose sarà, poi, che ben presto le cifre delle morti cominceranno a salire. Infatti aumentando le classi vecchie, vi sarà un numero maggiore di morti. Le nascite invece continueranno il loro moto discendente. Secondo i calcoli fatti da alcuni studiosi qualche anno fa si prevedeva la diminuzione assoluta delle popolazioni inglese e francese a partire dalla seconda metà del nostro secolo. Allora indubbiamente non si parlava di guerra. Oggi invece le cose sono mutate, la guerra fra le due potenze

occidentali e la Germania acuisce ancor di più il loro gravissimo deficit demografico.

Le nascite diminuiranno ancora fino a cifre bassissime mentre per ovvie ragioni il numero delle morti salirà. Questa guerra, se qualche fatto eccezionale non verrà a mutare l'ordine delle cose, accelererà perciò il moto regressivo, dando il colpo di grazia al fragile edificio demografico anglo-francese. Ben diversamente accadrà invece per quei popoli che, pur avendo dimostrato nell'ultimo cinquantennio una impressionante tendenza alla denatalità, hanno saputo trovare, come la Germania, la forza di reagire e di vincere il male, arrestando il progressivo abbassamento del saggio di natalità, migliorando ancora le condizioni igieniche, stimolando i sentimenti antiegoistici, degli individui. Queste popolazioni hanno in generale, subito un impoverimento dovuto a cause occasionali ed esterne, e perciò il loro tessuto demografico non è tarlato e infradicito. Esse quindi saranno in grado di rimpiazzare i morti provocati dalla guerra che potrà agire su di loro come un benefico salasso, un rigeneratore bagno di sangue.

A prescindere comunque da ogni considerazione politica, la situazione demografica dell'Europa si può così formulare. Esistono attualmente nel nostro continente tre correnti. La prima è quella dei popoli che ad onta di qualche contraria apparenza sono giunti al culmine della loro potenzialità demografica e perciò presto o tardi, se non interverranno nuove cause, son destinati a decadere qualitativamente e perciò anche politicamente. La seconda è data invece da quei popoli che sono tuttora in una fase demografica ascendente in quanto hanno avuto la possibilità, in grazia della loro azione politica di iniziare, un nuovo ciclo espansionistico. Infine esiste una terza corrente a cui appartengono quei popoli il cui comportamento demografico non si può fissare in uno dei due schemi fatti prima. Diversa è stata l'azione di questi popoli davanti al problema della popolazione. Alcuni, come l'inglese si son lasciati decadere senza opporre nessuna resistenza al male. Anzi accogliendo in genere con soddisfazione il fatto che il saggio di natalità avesse perso ben 20 punti per mille in meno di mezzo secolo. « Meno

siamo meglio stiamo », questa sembra essere stata la massima del governo e del popolo inglese davanti al dilagare della marea denatalistica. Senza pensare che per difendere un Impero come quello inglese non occorrono solamente oro e mezzi, ma ci vogliono soprattutto uomini. Diversa è stata invece la reazione dei francesi almeno nella forma se non proprio nella sostanza. I richiami, le grida di allarme sono spesso stati levati in Francia così da studiosi, come da uomini politici. Il contenuto spirituale di queste battaglie combattute contro lo spopolamento non era però molto elevato. Alla base si ponevano sempre rapporti di interesse, ora economico, ora politico. La Germania, pericoloso vicino, forniva spesso occasione a meditare sul destino della Francia una volta che si fosse impoverita a tal punto di uomini da non saper opporre ad un'aggressione, una valida difesa. E allora si alzavano incitamenti alle famiglie francesi sacerdotesse del figlio unico a procreare qualche rampollo di più, due magari o tre, a fare questo sforzo supremo per impedire che un giorno il bottino fatto in tempi migliori prendesse la via di Berlino. Ma le famiglie francesi erano sorde ai richiami. Allora si tentava la via degli allettamenti finanziari e qualche risultato si otteneva. Ma il problema non era risolto lo stesso. I buoni borghesi di Francia non volevano rinunciare alle proprie comodità. Preferivano un domani ignoto con ottanta milioni di tedeschi alle porte, piuttosto che una casa rumorosa e disordinata a causa dei molti bambini. Costruirono così la linea « Maginot » con i miliardi della banca di Francia e ripresero a dormire fra quattro cuscini nei talami artificiosamente infecondi.

V

COME GLI ALTRI STATI HANNO COMBATTUTO LA DENATALITÀ

La caratteristica principale della politica demografica attuata dalle Nazioni europee a sistema politico demoliberale, è possibile individuarla nella forma « assistenziale » assunta nei ri-

guardi dei beneficati. Vediamo per esempio la politica francese delle « allocations familiales » e delle casse di compensazione, oppure quella inglese col sistema della « Family Endowment Society ». Si tratta pur sempre di una forma pubblica di beneficienza diretta verso quel particolare genere di « infelici » che sarebbero le famiglie numerose. Ora, per risolvere il problema delle nascite occorre tener ben presente — come il Duce ha insegnato impartendo le direttive della campagna demografica italiana — che non si tratta di alleviare delle pene con soccorsi economici più o meno ben diretti, ma di esprimere in termini economici dei diritti che le famiglie acquistano di fronte a tutta la Nazione quando sono ricche di prole. Solo negli Stati dove ancora impera una concezione individualistica esasperata nel suo materialismo è concepibile, infatti, che i provvedimenti per le famiglie numerose acquistino il carattere di un aiuto fornito dal « buon cuore » della società. Il concetto fascista di politica familiare è perciò totalmente diverso. Ma esaminiamo più da vicino le istituzioni straniere. Queste si basano in massima parte sul sistema cosiddetto triangolare, cioè alla costituzione degli assegni partecipano così gli interessati, come i datori di lavoro e lo Stato. Ne risulta un sistema ibrido che ha qualche cosa dell'assicurazione e del sussidio, e manca di quel profondo significato morale che è necessario perchè la maggiorazione familiare venga considerata qualche cosa di ben diverso dal « premio di allevamento » o dall'assicurazione contro la grandine. Questo significato morale manca pure o non vi è sviluppato in modo sufficiente anche in quelle istituzioni che hanno lo scopo di assicurare la protezione della madre e del fanciullo. Quelle istituzioni cioè che sono sorte un po' dappertutto all'estero ricalcando le orme segnate dalla nostra « Opera Nazionale Maternità ed Infanzia », fondata sin dal 1925. Indubbiamente notevoli sono stati gli sforzi fatti in questo campo da molti Paesi e qualche risultato è stato anche ottenuto oltrechè nella Germania nazionalsocialista, con la famosa organizzazione, della « Mutter und Kind » (Madre e fanciullo) anche in Francia, nel Belgio, in Inghilterra ed in Svizzera. Un posto a parte merita invece il sistema seguito nella Russia sovietica,

dove in seguito alle guerre (Russo-Giapponese e Mondiale) e alle Rivoluzioni (con relativi gravi turbamenti nello stato della popolazione) le condizioni sanitarie e la natalità avevano subito fierissimi colpi. Ad onta di quanto affermano infatti gli studiosi russi il tasso di natalità deve essere ben lontano da quel 40 per mille tante volte sbandierato. E la mortalità, soprattutto per le epidemie e le carestie, deve essere salita ad un livello molto alto. Anche in Russia comunque il Governo ha seguito una sua via per quanto riguarda il problema demografico, riflettente in pieno la concezione bolscevica della vita. Si può osservare a questo proposito che dalla politica demografica di ogni singolo Stato noi potremmo senz'altro dedurne il sistema di governo seguito, tanto i due termini sono connessi fra di loro. Uno dei primi atti della dittatura comunista fu l'abolizione del matrimonio ritenuto un « pregiudizio borghese » ed una fonte di pericoli per il trionfo del modo di vita sovietico. Non solo, l'abolizione del matrimonio portava secondo gli allucinati di Mosca ad un'altra vittoria: alla liberazione della donna da ogni forma di schiavitù verso l'uomo e alla parificazione dei diritti fra i due sessi. Le nuove conquiste del proletariato bolscevico furono sanzionate da leggi e provvedimenti e con esse furono sancite quelle che ne erano le inevitabili e tristi conseguenze: l'abbandono della prole e l'aborto. Anzi furono creati in Russia delle cliniche speciali per gli aborti. Intanto la corruzione dilagava nel popolo. Ogni sana abitudine si andava disperdendo e la natalità russa subiva le prime conseguenze di questo stato di cose, a tal punto che i dirigenti bolscevichi ne rimasero impressionati. Allora si fece macchina indietro in molte cose, si strinsero molti freni, venne rimesso in onore e reso protetto legalmente il matrimonio civile. Nello stesso tempo venivano rinforzate le organizzazioni per la protezione della maternità e dell'infanzia. Comunque tutto ciò che il governo russo va facendo, può servire a ben poco. Infatti il presupposto della sua azione anche nel campo demografico è un presupposto squisitamente materialistico e utilitaristico che si può ridurre a questa formula: avere più braccia da sfruttare e più sudditi da comandare.

IV

LA DEMOGRAFIA ITALIANA

I

LE CONDIZIONI DEMOGRAFICHE DELL'ITALIA DAL 1870 ALL'AVVENTO DEL FASCISMO

Dopo il raggiungimento dell'Unità italiana avvenuto nel decennio 1860-70 con la creazione del Regno d'Italia (1861) e le annessioni successive del Veneto (1866) e di Roma (1870) l'andamento demografico della nostra Nazione si trovò in una fase di sviluppo molto favorevole. Infatti le condizioni economiche e sociali erano molto migliorate in questo periodo e il popolo si veniva sollevando da quello stato di profondo abbattimento spirituale e materiale in cui si trovava sotto lo straniero o i governi assoluti asserviti agli interessi stranieri. Perciò a partire dal raggiungimento dell'Unità e fino al 1885 circa, la natalità italiana subisce un incremento quasi costante. Nello stesso tempo essendo le condizioni igienico-sanitarie molto progredite, la mortalità cominciava a diminuire.

Dopo il 1885 invece la natalità subisce un arresto che si cambia ben presto in una lenta ma sensibile diminuzione, resa poi ancora più grave in seguito alla guerra scoppiata nel 1915 contro l'Austria-Ungheria.

Ci troviamo perciò davanti ad un caratteristico fenomeno di denatalità. Vediamone dunque il progressivo andamento attraverso la tabella qui appresso riportata.

Non bisogna tener conto delle cifre bassissime del periodo 1915-18 dovute alla guerra. Comunque dall'esame delle altre si nota una costante diminuzione più che del numero assoluto delle nascite del saggio di natalità per mille. E noi sappiamo che il comportamento demografico di un popolo si vede dalle oscil-

TAVOLA III - NATALITÀ ITALIANA DAL 1861-65 AL 1922

ANNI	CIFRE ASSOLUTE in migliaia	TASSO DI NATALITÀ (per mille)
1861–65	—	37,0
1871–75	998	36,8
1876–80	1.029	36,9
1881–85	1.094	38,0
1886–90	1.118	37,5
1891–95	1.113	36,0
1896–900	1.085	34,0
1901–05	1.073	32,7
1906–10	1.106	32,7
1911–14	1.116	31,7
1915–18	840	22,9
1919–21	1.016	27,9
1922	1.175	30,2

lazioni del saggio di natalità. Ora è vero che in relazione al numero delle morti la popolazione cresceva ma è bensì altrettanto vero che non cresceva nella stessa misura in cui sarebbe cresciuta se il saggio di natalità fosse salito o rimasto allo stesso livello.

TAVOLA IV - ECCEDENZA DEI NATI SUI MORTI

ANNI	CIFRE ASSOLUTE DEI NATI	SAGGIO NATALITÀ	CIFRE ASSOLUTE MORTI	SAGGIO MORTALITÀ	ECCEDENZA NATI	TASSO di eccedenza per mille
1872–75	998.226	36,8	827.971	30,5	170.255	6,3
1876–80	1.029.457	36,9	820.892	29,4	208.565	7,5
1881–85	1.094,076	38,0	786.656	27,3	307.420	10,7
1886–90	1.118.346	37,5	811.601	27,2	306.745	10,3
1891–95	1.112.809	36,0	787.001	25,5	325.808	10,6
1896–90	1.084.672	34,0	731.661	22,9	353.011	11,1
1901–05	1.072.575	32,7	721.494	22,0	351.081	10,7
1906–10	1.106.473	32,7	717.686	21,2	388.837	11,5
1911–14	1.116.026	31,7	671.480	19,1	444.546	12,6
1915–18	839.974	22,9	970.429	26,4	130.455	3,5
1919–21	1.015.668	27,9	666.771	18,3	348.897	9,6

Questa tabella dà un concetto abbastanza preciso di tutto il movimento della popolazione in Italia e attraverso ad essa sarà facile vedere quale sarebbe stato l'attivo demografico se la natalità in circa un trentennio non fosse scesa di ben 10 unità per mille. L'eccedenza dei nati sui morti sarebbe stata molto elevata e ci avrebbe assicurato fra tutte le Nazioni europee le prime posizioni. Mentre le nascite diminuivano i matrimoni invece subivano un certo incremento, il che conferma in un certo qual modo che il fenomeno della nuzialità e quello della natalità non sono assolutamente interdipendenti. Dalla tabella si rileva come l'eccedenza dei nati sui morti cioè l'incremento netto della popolazione aumenta man mano che si va avanti con gli anni. Questo però è solo apparentemente sintomo di un buon andamento demografico. Sostanzialmente esso è dovuto solo alla rilevante diminuzione della mortalità. Nessuno deve quindi ingannarsi sulla sua reale portata. Infatti la natalità può continuare a diminuire fino a giungere, per ipotesi a zero, mentre ad onta di ogni nuova scoperta della scienza la mortalità non può scendere oltre il limite posto dalla natura. Ciò di cui bisogna preoccuparci quindi oltre l'eccedenza dei nati è il numero degli individui nati in relazione all'intera popolazione, cioè quello che si chiama « saggio di natalità ». Ora è appunto questo saggio di natalità che noi vediamo continuamente decrescere in Italia nel periodo considerato. Dobbiamo quindi concludere pessimisticamente? No certamente. In questo lento processo denatalistico infatti gli agenti principali erano posti all'infuori di noi, dovuti più che altro a variazioni della struttura economica e sociale della giovane Nazione italiana. In altre parole il potenziale demografico dell'Italia, cioè la sua capacità di ingrandirsi numericamente, era ancora molto elevato e tale da garantirci da ogni pericolo. Questo, fino ai primi anni del Novecento, fino a che, cioè, si andò compiendo con maggiore o minore intensità l'evoluzione della economia italiana da economia tipicamente agricola e commerciale, ad economia più accentuatamente industriale. L'evoluzione fu lenta e avvenne senza grandi scosse, contemporaneamente anche la struttura sociale della popolazione cambiava, facendosi più vivo e operante quel

ricambio sociale per cui nuove energie venivano proiettate verso l'alto per sostituire le forze già sfruttate. Infatti nell'ultimo ventennio dell'Ottocento le condizioni sociali del popolo italiano erano moltissimo migliorate e con le condizioni sociali era migliorato logicamente anche il suo tenor di vita, rimasto sempre sobrio e modesto, ma più consono al ritmo dei tempi. Allora indubbiamente i « costumi », le « tradizioni » erano ancora molto puri rispetto a quanto divennero più tardi, quando insieme con le mode straniere gli italiani acquistarono vezzi del tutto indegni della loro secolare e profonda morale cattolica. Gli anni immediatamente precedenti alla guerra furono veramente critici da questo punto di vista. Per l'opera spesso esterofila dei partiti politici, per certa loro propaganda scioccamente avversa alle caratteristiche proprie della sana mentalità italiana, e soprattutto per l'« edonismo » anche da noi accettato e praticato come forma di vita massime dalle classi più evolute, le abitudini del nostro popolo persero molto della loro antica purezza e questo fenomeno non potè non avere effetto sulla struttura demografica italiana. Così pur continuando nel nostro moto ascensionale, maggiormente accelerato rispetto ad alcune Nazioni europee, anche noi giungemmo alla grande guerra del 1914-18 in condizioni tali che facevano presagire in un tempo più o meno vicino il rincrudire del fenomeno denatalistico.

L'Italia scese in guerra quando ancora il suo saggio di natalità era uno dei più alti in Europa. Di fronte alla Francia, all'Inghilterra ed alla Germania era anzi senz'altro il più alto. Quando la guerra fu finita e dopo la diminuzione delle nascite prodotte dalle condizioni eccezionali di quel periodo, i cuori si aprirono alla speranza, (illusi soprattutto dagli effimeri risultati demografici del 1919 e 20) ma bisognò convincersi che la curva della natalità aveva subito ancora una flessione verso il basso. Il fenomeno non si verificava solo in Italia, anzi da noi in confronto degli altri belligeranti si manifestava con sintomi molto meno gravi. Ma il fatto che altri popoli erano in peggiori condizioni delle nostre non ha per noi alcun valore. Restava sempre il pericolo doloroso della denatalità che affliggeva soprattutto le regioni settentrionali d'Italia. In tutto il periodo esaminato

invece le regioni dell'Italia centrale e in modo anche maggiore quelle dell'Italia meridionale avevano mantenuto un magnifico contegno natalistico. Indubbiamente lo sviluppo demografico italiano avrebbe avuto un comportamento molto più favorevole se due cause negative di ordine diverso fossero state eliminate dai passati governi, occupati più alle schermaglie parlamentari che alla risoluzione dei nostri più gravi problemi. Alludiamo al fenomeno dell'emigrazione e a quello della mortalità infantile che per mancanza di istituzioni igienico-sanitarie per la difesa della maternità e dell'infanzia, mieteva molte vittime. L'emigrazione sottraeva al nostro Paese centinaia di migliaia di uomini tutti in età feconda e produttiva, che per anni interi rimanevano lontani dalle loro case e spesso non ritornavano più in Patria. Ambedue queste dolorose caratteristiche del nostro passato, ormai tanto lontano dopo la lungimirante politica mussoliniana, influirono in modo non indifferente sia sulla composizione della popolazione per sessi e per età, sia — l'emigrazione — sulla nostra potenzialità economica. Il miraggio di guadagni elevati — visti attraverso la lente d'ingrandimento della speranza — fatti all'estero incoraggiava molti strati della nostra popolazione contadina a lasciare i modesti poderi così avari di raccolti e ad emigrare. Ne risultava così l'impoverimento economico e demografico di tante terre private dei loro abitanti più giovani, volitivi ed intraprendenti. I vari governi che si successero dal 1870 al 1922 o ignorarono o, — peggio — trascurarono molte questioni profondamente attinenti alla vita della popolazione, nel migliore dei casi essi escogitarono soluzioni traballanti e compromissorie quando non del tutto infelici. Comunque si può affermare che nessuno di essi vide mai il problema demografico nella sua vera portata ed importanza, anzi seguendo le vedute di certi « studiosi » auspicarono una « diminuzione » della popolazione per la quale secondo loro non c'era posto in Italia, quando ancora questa contava 30 o 35 milioni d'abitanti. Così non avvedendosi che la popolazione diminuiva, potenzialmente, avevano chiusi gli occhi e incrociate le braccia in questo come in tante altre gravi situazioni.

II

LE CAUSE DELL'IMPOVERIMENTO DEMOGRAFICO

Abbiamo precedentemente parlato delle condizioni demografiche dell'Italia nel periodo che va dalla presa di Roma alla Marcia vittoriosa delle Camicie Nere sulla Capitale. Solo in parte abbiamo accennato alle cause che hanno determinato la diminuzione della natalità in quel periodo, ora questi accenni meritano un approfondimento. Abbiamo detto che grande importanza ha avuto per l'andamento demografico del popolo italiano la trasformazione economica della Nazione, o meglio tutti gli squilibri inevitabili, o evitabili, provocati da questa trasformazione. L'Italia fino alla seconda metà del secolo scorso era stata una Nazione ad economia tipicamente agraria. Per l'Italia, quindi, nei suoi rapporti economici con gli Stati esteri, valeva la teoria ricardiana dei « costi comparati ». Ma, quando, il nuovo ritmo di vita impresso dalla raggiunta unità nazionale, le nuove esigenze morali e materiali del popolo giunsero a tal punto da scuotere le iniziative industriali, il passaggio dal vecchio tipo di economia ad un nuovo tipo era vicino. Non era invece matura ad operarlo la nostra organizzazione e la nostra stessa preparazione tecnica economica.

Da questo stato di cose fu generato uno squilibrio per cui, mentre ad esempio in Germania, la trasformazione industriale del paese riuscì ad assorbire le forze esistenti e rapresentò uno stimolo per l'aumento della popolazione, in Italia le forze che non trovarono più impiego nell'agricoltura o che al potenziamento di questa non furono destinate, non poterono essere impiegate nemmenó nell'industria — che spesso anzi si serviva nei settori più delicati di manodopera straniera — e dovettero cercare lavoro fuori dei nostri confini. Così il nostro potenziale di lavoro che avrebbe dovuto trovare impiego esclusivamente in Italia dove ce ne era assoluto bisogno, per le deficienze dell'organizzazione economica, quasi fosse una forza esuberante, doveva fornire masse imponenti all'emigrazione.

Tutto ciò causava due ordini di danni. Danni derivanti dal fatto che la produttività nazionale non era adeguata alle esigenze imposte dalla economia del Paese, danni derivanti dal fatto che lo squilibrio era sempre più accresciuto dall'emigrazione.

In tal modo è accaduto che, mantenendosi il tenore di vita del popolo italiano ad un livello più basso di quello delle altre grandi potenze, pur essendo per contrapposto la nostra moralità più solida di quella degli altri popoli europei, il saggio di natalità nostro è disceso dal 1870 al 1922 con una velocità di poco inferiore a quella delle altre grandi potenze europee.

In un primo tempo, quindi, la diminuzione del nostro ritmo di incremento demografico è da attribuirsi a cause di indole prevalentemente economica. Solo in un secondo tempo si sono aggiunte alle cause economiche altre di natura diversa, più specificatamente, psicologiche. Queste hanno agito in quelle regioni nelle quali, per varie ragioni, più sentito è stato l'influsso della mentalità dominante in alcune Nazioni confinanti. Da notarsi poi che in queste regioni il tenore di vita delle classi in generale più prolifiche era sensibilmente più alto che nelle rimanenti regioni italiane. Così in Italia la caduta del saggio di natalità operatasi nel cinquantennio 1870-1920 da noi esaminato è da attribuirsi a due ordini di cause: morali ed economiche — operanti con intensità diversa in settori diversi. La guerra del 1915-18 ha acutizzato questo stato di squilibrio demografico rendendo ancora più grave la crisi e più urgente quindi la necessità di un rimedio. Inoltre i governi che si successero negli anni dello immediato dopo-guerra favorendo con la loro peccaminosa inazione l'anarchia e il sovvertimento, furono ben lungi dal porre dei rimedi. Ma ormai i tempi erano maturi, gli italiani coscienti ritrovarono sè stessi mediante l'opera tenace e schiettamente rivoluzionaria di un Uomo, che sorto dal seno della Nazione, era destinato a riportare a Roma la Nuova Italia.

III

L'AZIONE DEL REGIME CONTRO LA DENATALITÀ

Gravi erano i problemi che il Fascismo, salito al potere, con la Marcia su Roma, doveva risolvere per rimettere in sesto lo Stato dopo i forti colpi che questo aveva subito soprattutto negli ultimi tempi. L'economia, l'amministrazione, tutta l'organizzazione dell'Italia, erano in condizioni veramente dolorose. Il Fascismo aveva un programma colossale che si può sintetizzare in una formula schematica: ricostruire e potenziare. Gli obbiettivi richiedevano la più grande energia e lo sforzo più intenso. Così sin dai primi anni di Regime fascista tutti i settori della vita nazionale furono investiti dal nuovo soffio vivificatore. La politica che il Fascismo doveva perseguire era una politica di prestigio e di potenza della Nazione, logicamente culminante nell'Impero. Il primo imperativo quindi era quello di avere i mezzi di imporsi; mezzi materiali e mezzi umani. Bisognava essere « numerosi ».

Occorreva reagire alla tendenza, ormai divenuta più che sensibile preoccupante a seguire l'esempio denatalistico delle altre grandi Nazioni europee. Occorreva mantenere le posizioni raggiunte e possibilmente tendere all'aumento e al miglioramento qualitativo. In questo senso subito dopo il 1925, quando cioè furono liquidate, le più urgenti questioni politiche esistenti sul tappeto, si orientò l'azione del Fascismo. A questo punto è opportuno, prima di inquadrare l'opera del Regime, esaminare quali furono le cause d'impoverimento demografico, contro cui la lotta fu diretta dal Fascismo dal 1922 in poi.

Queste cause, come si è accennato altra volta, sono di duplice ordine: economico-sociali e morali. La guerra ha agito da catalizzatrice; operando la trasformazione violenta di tutto un modo di vedere, oltre ad avere contribuito ad acuire lo stato di squilibrio esistente in quasi tutti gli Stati europei.

Per fare un esempio, prima della guerra il lavoro femminile, extradomestico, da un punto di vista demografico, era appena valutabile. La guerra, richiedendo un grande impiego di donne

per sostituire gli uomini richiamati, contribuì a determinare una situazione di fatto che poi rimase anche quando sopraggiunse la pace, anzi fu addirittura acuita date le peggiorate condizioni economiche e il nuovo spirito femminista. Ora il lavoro femminile extradomestico rappresenta un fattore sfavorevole per l'aumento della popolazione. Un altro fattore negativo di grande importanza fu dato dalla crisi e dalla conseguente disoccupazione, la quale assunse caratteri tali, quali mai aveva presentato in passato. La disoccupazione, risolvendosi in un ulteriore abbassamento delle condizioni di vita, quando assume carattere di generalità, rappresenta un danno demografico molto grande. Infatti agisce sia sul numero dei matrimoni che, e forse in modo più grave, sul numero delle nascite. Questo per rimanere nel campo sociale-economico. Ma colpi forse più imponenti la demografia italiana ha ricevuto da fattori spirituali negativi.

Molti strati della popolazione per egoismo o per una esagerata forma di amore per i propri figli, hanno cominciato a praticare la politica del figlio unico. Specialmente nelle categorie più elevate e nelle regioni dell'Italia settentrionale, il fenomeno deprecabile si è presentato in proporzioni allarmanti. Secondo le statistiche pubblicate nel gennaio scorso e riflettenti il quoziente di natalità delle varie provincie per l'anno 1939-XVIII, ben quarantanove provincie su 98 cioè la metà esatta aveva un tasso di natalità inferiore alla media nazionale che è del 23,4 per mille. Non solo, di queste quarantanove provincie, otto sono decisamente deficitarie. Le uniche provincie fortemente attive sono quelle meridionali, sebbene anche esse presentino qualche incrinatura più o meno apprezzabile. Da quelle statistiche si nota appunto che il quoziente di natalità si mantiene più basso nei centri nei quali la vita è più comoda e progredita. Fatto che conferma l'origine in massima parte morale del fenomeno denatalistico italiano.

L'esame della situazione demografica del nostro popolo dopo l'avvento del Fascismo, deve servire a farci vedere, quanto difficile e aspra è stata la lotta condotta dal Regime per arginare

la denatalità dilagante. Attualmente il saggio di natalità italiano è il più alto fra quelli delle altre potenze europee, Russia esclusa, e la popolazione totale è cresciuta nel solo 1939 di ben quattrocentocinquantamila uomini. Ci limiteremo come abbiamo detto, ad indicare all'ingrosso i settori in cui maggiormente il Regime ha fatto pesare la sua azione.

In seguito scenderemo a particolari più esaurienti. Innanzitutto è da ricordarsi nel campo economico-sociale, la vasta opera di elevazione dei lavoratori, il cui tenore di vita in un ventennio circa di Regime fascista ha raggiunto un livello mai prima toccato.

Per quanto riguarda la disoccupazione, il Regime con l'adozione del sistema delle quaranta ore e con l'imponente politiva dei lavori pubblici ne ha in massima parte eliminati i gravi danni. La politica degli assegni familiari, ha contribuito moltissimo, elevando le condizioni economiche delle categorie lavoratrici, più prolifiche, a tener lontano da esse lo spettro della denatalità. L'Opera Nazionale Maternità Infanzia, le colonie marittime e montane hanno poi direttamente influito sulle condizioni sanitarie della nostra gioventù migliorandole sensibilmente.

Ma l'opera più profonda e ricca forse di risultati più fecondi per il futuro, ha svolto il Fascismo per elevare le qualità morali del popolo italiano, per impedire che i pregi più genuini della nostra gente fossero sommersi dalla mentalità edonistica, egoista e negatrice dei più puri valori. Il pericolo più grave cui possa andare soggetto un popolo è quello di « imborghesirsi » di perdere cioè quello « slancio vitale » che lo spinge sempre verso nuove conquiste. Il Regime perciò ha creato tutta una struttura, organismi delicati e potenti di educazione morale e civile: Gil, Dopolavoro, Sindacati; ha rinnovato gli organismi esistenti rendendoli più adeguati al fine da raggiungere. Quest'opera intrapresa dal Duce con virile fermezza ha avuto come espressioni politiche più fedeli, la politica della razza e la campagna antiborghese. Complementari l'una dell'altra, identiche nei presupposti e nei fini da raggiungere.

IV

POLITICA RURALE E COLONIZZAZIONE DEMOGRAFICA

Il Duce affermava in un suo discorso del 1935, rivolgendosi ai rurali d'Italia: « Siete voi che rapresentate la razza nel suo significato più profondo ed immutabile ». Essendo i depositari, della più antica tradizione della razza — Roma è stata al principio una potenza rurale — la parte più sana e vigorosa della popolazione, logicamente la politica demografica e razziale del Fascismo, doveva rivolgersi ad essi con le cure più sollecite ed energiche. Occorreva infatti risollevare le nostre popolazioni agricole dallo abbattimento fisico e morale in cui erano cadute sotto i governi del vecchio regime. Sotto quei tali governi, che, seguendo le ispirazioni e le mode d'oltralpe, non s'occupavano della necessità e dei diritti dell'Italia rurale, nei tempi in cui « contadino » era diventato vocabolo di scherno e di disprezzo. Le braccia più vigorose, le volontà più fattive della nostra gente dei campi, lasciavano la patria ed emigravano portando all'estero il loro prezioso contributo, nel dissodamento dei nuovi terreni, nella coltivazione di distese abbandonate, nella costruzione infine di strade e di case, sulla terra dello straniero. Questo mentre in Italia intere regioni soffrivano della mala piaga delle paludi, dell'abbandono, del latifondo, del pauperismo e della miseria rurale.

Nelle regioni meridionali, specialmente, ed in Sicilia, il contadino viveva da troglodita, in grotte ed in tuguri, che niente avevano dell'abitazione umana. Il bracciantato agricolo e la presenza di una struttura latifondistica erano le cause di questa miseria tanto avvilente. Mancavano abitazioni degne di questo nome, mancava l'acqua, le strade, ogni sistemazione insomma necessaria per un favorevole sviluppo dell'agricoltura. I bimbi dei contadini contribuivano in numero elevatissimo all'alta mortalità infantile del Regno, e quando non morivano erano condannati a vivere una fanciullezza senza sole, nell'ignoranza e nella sporcizia, razzolando con le bestie del latifondista, che magari in città nel suo salotto disputava sul retrogradismo e sul misoneismo dei suoi servi della gleba.

Ora nel 1922 questo stato di cose fu condannato a perire e la condanna trovava la sua esecuzione inflessibile e totalitaria, nella battaglia contro il latifondo siciliano, rimasto ancora la raccaforte di una mentalità e di una pratica di vita ormai sorpassata. L'appoderamento del latifondo siciliano e di quello pugliese, significa il lavoro ed il benessere per qualche milione di uomini, significa accrescere la loro capacità produttiva, significa dare — per averla tolta alla mortalità infantile o alle schiere di malati — qualche altra divisione di soldati, che vada ad accrescere ogni anno la nostra potenza militare. Non più bimbi smunti, ingialliti dalla malaria, coperti di cenci, ma fieri balilla, che, dai casolari sparsi nei campi ridati alla feconda carezza degli aratri, muovono verso le scuola rurale dove apprenderanno, con il nome di Roma, di essere i figli più degni di una razza che ha per destino l'Impero.

Ma la politica rurale del Regime non si esaurisce in questo compito di riscatto e di elevazione, ma trascende ad una visione più vasta del nostro avvenire di grande potenza coloniale. Dato che il nostro programma in colonia non è arraffare, saccheggiare — come è stato sempre nei secoli quello della nostra odierna nemica, la Gran Bretagna — bensì lavorare ed elevare. Accanto ad una manodopera indigena ci deve essere un lavoro nazionale, che guidi e che si dedichi ad attività che richiedono maggiore spirito d'iniziativa ed intelligenza. Necessitano inoltre nelle colonie uomini che all'occorrenza lascino l'arsa quiete dei campi e le sonanti officine, per correre alle armi. Il nostro colono deve essere un soldato. E così è stato nell'odierna contingenza bellica. Il concetto che informa il nostro tipo di colonizzazione, richiede la presenza nelle colonie di forti nuclei di popolazione metropolitana, la quale dia il tono alla vita ed alle attività coloniali. In Libia in due riprese ben quarantamila connazionali composti nella totalità da rurali hanno varcato il Mediterraneo e si sono stabiliti nei villaggi comprendenti i lotti di terreno assegnati alla varie famiglie. In Africa Orientale le varie, Puglia, Romagna, Veneto d'Etiopia, hanno accolto, prima ancora che scoppiasse la guerra liberatrice contro la tirrania britannica, le prime schie-

re di lavoratori con le loro donne ed i loro bimbi. Le colonizzazione per nuclei familiari da noi, quindi, già iniziata con promettenti risultati, oltre a rappresentare una valvola di sicurezza per l'aumento della popolazione metropolitana, è poi l'unico potente rimedio contro l'avvilimento ed il disonore del meticciato e contro quelle forme di colonizzazione temporanea che non portano ad una valorizzazione completa del territorio coloniale. Non solo, ma con l'adattamento all'ambiente i figli degli immigrati acquisteranno l'immunizzazione, anche parziale, da certi disturbi provocati dalle condizioni climatiche e geografiche, nei nuovi arrivati (specialmente nelle donne).

Perciò con gli anni si formerà una massa di coloni, che pur rimanendo attraverso il culto e le tradizioni più pure della famiglia, intimamente legati alla Madrepatria, saranno tanto più allenati a compiere la propria operosa missione di civiltà.

V

QUALITÀ E QUANTITÀ

Un interrogativo che si è posto insistentemente a coloro i quali si occupano di problemi della popolazione — politici e studiosi — è stato: quantità o qualità, numero o regola di «pochi ma buoni?» La polemica è stata vivissima fra i sostenitori dell'uno o dell'altro concetto. Prima di vedere quale soluzione il Fascismo abbia scelto per soddisfare allo imperativo della sua missione nazionale e imperiale, esaminiamo più a fondo i vari lati della questione. Premettiamo che il problema è stato agitato sin dai tempi più lontani e sotto le più diverse forme di governo, indice questo quanto mai sicuro della sua vitale importanza.

Spesso i capi delle città e degli Stati si sono preoccupati, nella Storia, che la loro città o il loro Stato fosse «ben abitato» abitato cioè da cittadini numerosi o sani e robusti. A seconda se desideravano aver molti sudditi o averne di buone qualità fisiche e morali, hanno diretto la loro politica in un senso o nell'altro. Così a Sparta la qualità era preferita al

numero e i nati che presentavano qualche deficienza erano soppressi. Inoltre la fecondità delle donne, in parte naturalmente, per il regime di vita, in parte artificiosamente, non era molto elevato in questa città. Comunque la fama acquistata dagli spartani nell'antichità li individua come popolo di alte virtù civili e militari, sebbene la loro scarsezza numerica li abbia condotti infine alla decadenza. Il criterio del numero invece seguirono nell'antichità gli ebrei, i quali si moltiplicavano in tale misura che durante la loro permanenza in Egitto i Faraoni dovettero, per evitare il loro strapotere, prendere misure restrittive, attuate sotto forme più o meno repressive. Il popolo che seppe equilibrare i due sistemi fu invece il Romano, la cui alta natalità in nessuna maniera andava a detrimento delle qualità fisico-morali del popolo. Ed il sistema romano si rivelò come il più adeguato al duplice ordine di esigenze. Il sistema qualitativo presenta infatti vari ordini di inconvenienti. Innanzi tutto l'eliminazione degli individui più deboli, così come avveniva a Sparta (e non solo a Sparta) presenta sempre dei lati negativi (p. es. è possibile che l'individuo debole sia tale solo apparentemente e quindi mantenga la facoltà di trasmettere ai propri figli ottime qualità). In secondo luogo la selezione dovrebbe essere fatta su vasta scala per essere valida. In altri termini ciascuna famiglia dovrebbe poter dare il massimo numero di figli possibile. Ma in generale nel sistema qualitativo così come è stato storicamente praticato le nascite son sempre state limitate a due o tre figli. Questo soprattutto dopo che alcuni — cosiddetti — scienziati hanno affermato avere gli ultimi di una serie numerosa di figli qualità fisiche nettamente inferiori a quelle dei primi figli, a causa del progressivo esaurimento dell'organismo materno. La teoria è stata smentita dalla realtà, ma in tempi di edonismo esasperato gli uomini trovano molto comodo credere anche a volgari « patacche scientifiche » per raggiungere fini pratici più o meno confessabili. Queste le critiche valide in ogni tempo, contro il sistema della « qualità ». Ma non nascondiamo che degli appunti possono farsi per contro anche al sistema della quantità, del « numero », quando questo miri unicamente e brutal-

mente alla cifra passando sopra ad ogni considerazione morale e spirituale. Vogliamo dire che la politica del « numero » per avere valore ed efficacia ai fini della potenza di un popolo deve essere accompagnata, suffragata, integrata, da tutta una vasta gamma di provvedimenti tendenti appunto ad elevare il livello morale, sanitario, civile insomma, del popolo che cresce. Altrimenti non un popolo forte e compatto si avrà, non un insieme di famiglie vigorose e virtuose, ma una massa animalesca di bruti.

Il Regime fascista ha adottato il sistema dell'equilibrio, ha cioè mirabilmente saputo conciliare le virtù del numero con quelle della qualità, nel fissare le direttrici della sua politica demografica. E' questo in ultima analisi il sistema romano, rivissuto con animo rinnovato e inquadrato nella realtà dei tempi odierni. Qualità e quantità secondo la concezione fascista, anzi tipicamente mussoliniana, non sono più due termini antitetici, escludentisi l'un l'altro, ma sono gli elementi di una sintesi che può esprimersi nel noto binomio formulato dal Duce: « Numero e potenza ».

Esaminiamo ora per sommi capi come il Regime ha potuto mettere in atto questo sistema, complesso e difficile, come tutti quei sistemi che si sforzano di dare una soluzione totalitaria ad un problema vitale. Premessa di ogni buona politica demografica è una politica sociale tale da creare i presupposti per quell'azione morale necessaria perchè il problema della popolazione possa essere affrontato e risolto totalitariamente. Ora il Fascismo ha puntato decisamente con tutte le sue forze al raggiungimento di quella « più alta giustizia sociale », tanto vigorosamente auspicata dal Duce. Il Regime in circa un ventennio di vita ha creato tutta una vasta intelaiatura, fatta di esperienza e di fede, in cui si può realmente inquadrare la vita sociale della Nazione. Ci limiteremo solamente ad accennare alcuni punti: politica dei salari, assistenza sociale, previdenza, O.N.M.I. Sul piano particolarmente politico e spirituale: *Carta del lavoro, Carta della Scuola,* propaganda del costume e antiborghese, politica della razza, sono le varie tappe in ordine logico della Marcia del Regime.

Ora tutta la politica demografica del Regime, per avere appunto le caratteristiche che le abbiamo riconosciute, cioè per non nutrire un'idolatria ingiustificata per il numero in sè stesso nè per la qualità considerata come dato di valore assoluto, può definirsi politica della famiglia e del nucleo famigliare. Infatti, solamente considerando l'uomo non isolatamente ma intimamente legato ad un organismo puramente morale, « qualitativo » come è la famiglia, si può giungere al risultato voluto di essere più numerosi e migliori fisicamente e moralmente, senza dover ricorrere a sistemi coercitivi e perciò astratti. Il Regime ha pertanto preso come misura della sua azione nel campo demografico, la famiglia, nucleo primigenio ed originario della razza. Alla famiglia ha dedicato ogni sua cura; in funzione di questo delicato organismo ha svolto tutta una azione profonda e vasta che va dal campo economico (assegni familiari, premi di nuzialità ecc.) al campo giuridico — vedi il 1° libro del nuovo Codice Civile — al campo più generalmente sociale.

Dalla famiglia, divenuta premessa di una veramente efficace politica demografica, l'attenzione si è quindi elevata ad una più vasta visione del problema umano, si è giunti così a considerare dopo la cellula, l'organismo, di cui la cellula è parte, cioè la razza.

V
LA POLITICA DELLA RAZZA

I
IL CONCETTO DI RAZZA NELLA DOTTRINA DEL FASCISMO

Una concezione che avesse ridotta tutta la razza a dato biologico ovvero a mera costruzione dello spirito, avrebbe urtato contro un formidabile ostacolo nel quadro della Dottrina fascista. Essa reca, infatti, con sè i germi di una metafisica del tutto dogmatica e perciò astratta, negatrice, per l'esigenza stessa della sua esistenza, di molti valori non incasellabili nei suoi schemi. Più aderente, invece allo spirito altamente classico che informa la Dottrina della nostra Rivoluzione, è quella concezione che fondendo e armonizzando i vari valori biologici e morali della razza la determina come una realtà concretamente vivente in ogni italiano. Per accettare una tale concezione occorre tener presenti i seguenti presupposti:

— l'uomo reca in sè dei valori spirituali e biologici trasmissibili e ritrovabili arricchiti o comunque modificati da fattori esterni ed intrinseci nei suoi discendenti.

— i valori biologici non sono sufficienti per l'individuazione di una razza, se non nelle razze inferiori, prive di valori spirituali, frutto di millenaria esperienza storica.

— d'altra parte i soli valori spirituali, cioè analiticamente considerati, non possono egualmente determinare una razza. Infatti essi vivono fusi in una sintesi con i valori definiti biologici, ed è questa sintesi che può, solo, farci determinare la razza.

Poste queste premesse, possiamo affermare che la razza ci è data concretamente da un complesso di individui che su un determinato substrato biologico, costruisce attraverso il tempo una « Civiltà », cioè dà vita ad un modo di esprimersi omogeneo attraverso i secoli, modo di esprimersi che è appunto la risultante delle caratteristiche fisiche e delle attitudini morali di ogni singolo popolo.

II
INTERDIPENDENZA FRA POLITICA FAMILIARE E POLITICA DELLA RAZZA

Per nucleo familiare dobbiamo intendere quel complesso di individui legati fra di loro da un rapporto di gerarchia fondato su vincoli di sangue. Questo rapporto è in certo qual modo, e per varie ragioni, esclusivo, in quanto non si può estendere che a determinate persone, le quali si trovino in un ordine particolare di parentela. Il nucleo familiare per questa sua peculiarità si differenzia dalla « familia » romana che comprendeva individui legati da rapporti gerarchici fondati su vincoli di sangue, ma altresì individui acquisiti alla « familia » per altri fatti di vario ordine (schiavitù - mancipium - adoptio - adrogatio). Il nucleo familiare va concepito quindi come assoluta unità di sangue, intenti, mezzi economici e direttive. Nello stesso significato di « nucleo » ci sembra poi insito il concetto di una organizzazione fortemente condensata. Condizione necessaria quest'ultima perchè l'organizzazione familiare, meglio resistendo ai colpi inferti dal malcostume edonistico-borghese, conservi attraverso i tempi alla razza la sua originaria purezza. E' in questo che il Regime vede il nesso profondo tra politica della famiglia e politica della razza.

Consideriamo infatti il significato di politica razzista. Questa espressione vuol dire: politica tendente al potenziamento quantitativo-qualitativo della razza, cioè degli individui che la compongono. Ora non può sussistere razza alcuna che non abbia nell'uomo e quindi nella famiglia il suo « prius » e il suo interprete. La razza esiste quindi in funzione dell'uomo, come d'altra parte, si può dire l'uomo non può essere concepito all'infuori della razza cui appartiene. Orbene in quel modo la razza si perpetua nei secoli se non attraverso la famiglia? La famiglia ha reso possibile la formazione attraverso i secoli di una Società, di Civiltà, attraverso le quali le razze, come entità sia biologiche che spirituali, come idee-forze, potessero storicamente differenziarsi. Per noi infatti la razza è quasi il prodotto di un ultrasecolare processo storico di affinamento e di

elevazione degli uomini, è cioè — come è stato già detto — soprattutto Civiltà. Ma la Civiltà è tradizione, leggi, morale, religione, è insomma un fenomeno spirituale, ma concreto, che senza la famiglia non sarebbe mai stato, in quanto l'uomo non organizzato in un nucleo familiare sarebbe divenuto nemico agli altri e a sè stesso. Sarebbe stato « l'homo homini lupus », ipotizzato dal filosofo inglese. Esaltandosi in lui il sentimento dell'egoismo egli più che a costruire avrebbe pensato a distruggere. L'esistenza dunque della famiglia ha reso possibile la moderna organizzazione sociale. Questo prescindendo dal fatto che, molto probabilmente ogni altra forma assunta dai rapporti sessuali (poliandria, poligamia ecc.) avrebbe provocato nei secoli gravi squilibri nella composizione dei popoli, tali da portare anche alla loro estinzione, come è già avvenuto per molte razze africane ed indoamericane.

Da quanto si è detto risultano — riepilogando — due fatti di grande importanza:

a) che la razza deve la sua esistenza come realtà concreta alla famiglia, che storicamente ne ha permessa la realizzazione;

b) che, essendo la razza nella realtà null'altro che il complesso di uomini che le appartengono, la famiglia ne è conseguentemente la « conditio sine qua non ».

Pertanto se vogliamo una razza sempre più sana e forte dobbiamo fare in modo che sempre tale sia il nucleo familiare. Potenziare la razza non altro significa, quindi, che potenziare il nucleo familiare. La purezza ed integrità di struttura della famiglia è poi la più rigida garanzia di purezza ed integrità della razza.

III
IL RAZZISMO ITALIANO

Il razzismo italiano è sorto per una esigenza logica immanente nello spirito della Rivoluzione fascista, esigenza, cioè di fare del popolo italiano un blocco sempre più saldo per unità di sentimenti e di intenti. Il nostro razzismo è quindi come il

coronamento di una lotta ventennale contro incomprensione e nemici interni ed esterni. Esso rappresenta il momento della riflessione storica del nostro popolo, che partendo dalla considerazione della sua originaria unità, non vuole inopportuni mescolamenti a macchiare la sua antica purezza di sangue e di civiltà. E' per questo che possiamo affermare interpretando il pensiero stesso del Duce che il Fascismo è nato razzista. Se in esso infatti è sintetizzata la somma di tutte le esigenze nazionali, il Fascismo non poteva, tendendo al miglioramento fisico e morale del popolo, non interessarsi dei problemi della razza, ed in primo luogo di quello dei rapporti fra italiani di nobile stirpe ed ebrei. Naturalmente — come tutti i grandi movimenti rivoluzionari di idee e di sistemi — il Fascismo non poteva mettere ex-abrupto e contemporaneamente sul terreno tutti i suoi problemi. La premessa razzista era però già insita e viva nella politica della popolazione iniziata dal Regime fin dai suoi primi anni di vita. Perciò la politica della razza non poteva sorprendere nessuno che fosse in buona fede. Con essa il Fascismo si metteva decisamente, chiaramente, sulla via delle grandi realizzazioni imperiali. Ciò che prima era aspirazione ora diventava programma, linea di condotta. Le nostre colonie cessavano di essere considerate «conquista» per assurgere alla condizione di «diritto». Diritto di Roma di esercitare l'«imperium» sui popoli per concedere loro il bene della sua Civiltà, per associarli alla sua Storia eterna come l'universo. Coloro i quali — quindi — esaurivano la politica della razza nella politica antisemita, non ne coglievano che uno dei lati — e non certamente il più importante. In un certo qual modo essi impicciolivano la vastità dell'azione intrapresa, scambiando uno degli obbiettivi immediati, con il Fine stesso della Nuova Politica. La quale nelle sue linee fondamentali si può determinare mediante tre elementi: prestigio in Africa - potenza in Europa e nel mondo - volontà di superarsi all'interno. In tal modo politica demografica e politica della razza vennero ad assumere gli stessi impegni, gli obiettivi si identificarono, almeno per quanto si riferiva a due noti postulati: qualità e quantità, numero e potenza.

PARTE SECONDA

I

GLI ORGANI DELLO STATO IN MATERIA DEMOGRAFICA E RAZZIALE

L'istituzione presso il Ministero dell'Interno dell'Ufficio Centrale Demografico, avvenuta il 7 giugno 1937, significava che era preciso intendimento dello Stato studiare lo svolgersi dei fenomeni demografici e soddisfare ogni esigenza in questo campo mediante l'attuazione dei provvedimenti diretti allo scopo. Ma il 5 settembre 1938 le funzioni dell'Ufficio Centrale furono ancora una volta elevate essendo trasformato l'Ufficio stesso in Direzione Generale per la Demografia e la Razza. A questa Direzione è preposto, come dice l'art. 1 del Decreto istitutivo un Prefetto del Regno. I compiti della Direzione sono come esplicitamente afferma l'art. 2 del Decreto: «lo studio e l'attuazione dei provvedimenti in materia demografica e di quelli attinenti alla razza». Cioè a dire a questo settore del Ministero dell'Interno viene affidato una delle più importanti funzioni dello Stato fascista: quella di sovraintendere, segnandone spesso gli obbiettivi e precostituendone i mezzi di azione diretta ed indiretta, alla vita demografica della Nazione e alla tutela della Razza italiana. Così chiaramente, contro l'assenteismo degli Stati demoliberali, è viva in questo delicatissimo settore la natura totalitaria e corporativa dello Stato Fascista.

Ma la Direzione Generale per la Demografia e la Razza non è il solo organo destinato a funzionare per il nobile scopo del potenziamento materiale e morale del popolo italiano. Occorreva che lo Stato nella sua costante azione in campo demografico e razziale fosse assistito da un organo consultivo formato da persone particolarmente versate nei problemi demo-

grafici e razziali. E' questo organo il Consiglio Superiore per la Demografia e la Razza, istituito anch'esso presso il Ministero dell'Interno, il cui compito è — come si esprime il Decreto istitutivo — quello di «dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza». Il Consiglio, presieduto dallo stesso Ministro dell'Interno, o per delega, dal suo Sottosegretario, comprende oltre 15 esperti in materia demografica e razziale, di cui uno con funzioni di vice presidente, altri membri fra i quali il presidente dell'Istituto Centrale di Statistica, il Direttore Generale per la Demografia e la Razza, il Direttore Generale per la Sanità Pubblica, il presidente dell'O.N.M.I., il presidente dell'Unione famiglie numerose, ed inoltre i rappresentanti del P.N.F. e di alcuni Ministeri. Attraverso questi ultimi componenti si opera il collocamento necessario fra i vari organi tecnici e politici per la attuazione profonda ed unitaria dei postulati demografici e razziali. Il Consiglio, come pure la Direzione generale per la Demografia e la Razza, hanno già perfettamente funzionato nella elaborazione dei provvedimenti razziali e demografici emanati in questi due ultimi anni, hanno perciò già una tradizione e una storia.

* * *

Regio Decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1531 (*G. U.* n. 230 del 7-10-1938).

Art. 1. — L'Ufficio centrale demografico, istituito col R. decreto 7 giugno 1937, n. 1128, è trasformato in «Direzione Generale per la Demografia e la Razza», costituente una delle ripartizioni organiche del Ministero dell'Interno.

Alla Direzione Generale predetta è preposto un Prefetto, scelto fra quelli a disposizione del Ministero dell'Interno, a termini dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 2. — Alla Direzione Generale istituita con l'art. 2 sono devolute tutte le attribuzioni inerenti allo studio ed all'attuazione dei provvedimenti in materia demografica e quelli atti-

nenti alla razza, salva la competenza attribuita dalle norme in vigore ad altre Amministrazioni statali.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

* * *

Regio Decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1539 (*G. U.* n. 231 dell'8-10-1938).

Art. 1. — E' istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Consiglio Superiore per la demografia e la razza, chiamato a dare pareri sulle questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza.

Art. 2. — Il Consiglio è presieduto dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato. Ne fanno parte: un vice-presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza.

Essi sono nominati con Decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Fanno inoltre parte del Consiglio:

— il presidente dell'Istituto centrale di statistica;

— il direttore generale per la Demografia e la razza;

— il direttore generale della Sanità pubblica;

— il presidente per l'Opera nazionale maternità e infanzia;

— il presidente dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

— due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, designati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato;

— due rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana;

— i rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni, della cultura popolare, designati dalle rispettive Amministrazioni.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale per la Demografia e la razza.

II

LOTTA CONTRO IL CELIBATO

Quella del celibato — e, quando diciamo celibato vogliamo alludere ad uno stato volontario ed elettivo, non obbligatorio per particolari circostanze — è stata sempre una delle male piante della umanità. Il celibe è colui che « va solo per il sentiero pietroso » secondo l'espressione di un poeta orientale. Ma a prescindere dalle figurazioni più o meno fiorite, la persona morale del celibe non può non richiamare alla nostra mente quella del misantropo e dell'egoista. Infatti il celibe è tale anche se spesso mostra di amare esageratamente la vita e la società da cui trae i propri passatempi. Egli, quella società in cui vive da scettico, per posa o per naturale aridezza d'animo, intimamente odia e detesta, poichè essa non sarà mai capace di renderlo pienamente soddisfatto. E ben si capisce questa sua eterna insoddisfazione se si pensa che il celibe si è negate le gioie più semplici e pure: quelle della famiglia. Non ha sentito l'imperativo categorico che gli ingiungeva di far vivere parte di se stesso attraverso il sangue dei propri figli. In tutti i tempi, abbiamo detto, i celibi hanno rappresentato la pecora matta del gregge.

In Grecia essi, in un certo momento dovettero davvero col loro numero soverchiare la giusta misura, se il popolo stesso per reazione li fece oggetto di scherno attraverso i suoi mimi ed i suoi cantastorie. In Roma il celibato, come fenomeno sociale, fino ai primi anni della repubblica dovette essere pressochè sconosciuto. Il costume romano, a differenza di quello greco sempre più orientalizzante, era di una rigidezza senza pari ed è noto che i celibi allignano poco nelle società costituzionalmente pure. Inoltre i giovani romani in quei tempi altro non sognavano, appena indossata la toga virile, che di ag-

giungere un fecondo ramoscello al tronco della loro « familia ».

In seguito però le cose cambiarono. Il celibato, auspice il progressivo imborghesimento della società romana, divenne lo stato quasi normale della popolazione maschile, appartenente alle classi più colte e raffinate. In tal modo si preparava, per inaridimento ed esaurimento, la crisi della classe dirigente romana, i nuovi quadri venivano dati dalle classi meno preparate della popolazione se non addirittura dai tanti, dai troppi « nuovi romani » ex-barbari od ex-schiavi, romani solo di nome e di diritto, non però di fatto.

Poeti, buoni e cattivi, alti funzionari, ricchi proprietari, militari, formavano le quadrate legioni di scapoli. Intanto la corruzione bussava a tutte le case. Gli adulterii seguivano agli adulterii. Mime ed etere avevano trasferito dal flaccido oriente le loro allucinanti tende in Roma. Augusto, con profonda intuizione dell'avvenire, che un siffatto costume fra lo scettico e l'epicureo, preparava allo Stato, volle porre rimedii più efficaci e radicali. Ma non era questione di leggi o di coazione, e nemmeno era questione di invocazioni agli dei. Lo stesso Orazio, il buon Orazio del Carme secolare e della dolce invocazione a Lucina - protettrice dei parti felici - era scapolo. Nel Medio-Evo il celibato fu ugualmente praticato - e forse in misura maggiore - che nell'antichità. Solamente ora erano diverse le sue cause e la sua natura. In un'epoca tanto dominata dal mistero della divinità e così sinceramente religiosa, celibi non potevano essere che coloro i quali si votavano al servizio di Dio e coloro i quali ponevano le loro spade al servizio dei miseri e degli oppressi e che anelavano la conquista dei luoghi Santi. Frati, suore e cavalieri: di queste sole voci è composta la schiera dei celibi nel Medio-evo. E dal punto di vista demografico quel celibato non ha assolutamente rilevanza; primo, perchè i non celibi erano buoni assertori del « crescite et multiplicamini »; secondo, perchè quei celibi non erano davvero tali da portare nocumento alla moralità generale. Ma quando il Medio-evo finì e l'epoca moderna col ritornante scetticismo e col nuovo epicureismo rise dei timori religiosi e dei cilizi d'un tempo, ecco rinascere un celibato laico e borghese,

spregiudicato e bordelliere, padre spirituale insomma del recente celibato. I celibi di quell'epoca sono abati, salottieri dediti al bel tempo e alle belle dame, cavalieri serventi e militari azzimati per i quali la spada - forse per tutta la vita - altro non era che un ornamento. Essi erano il frutto del maggiorascato e dell'egoismo ambizioso delle proprie famiglie; la loro principale occupazione e preoccupazione dovevano essere i duelli con i mariti traditi (ipocrisia del secolo).

Orbene i moderni celibi, coloro i quali non si sposano a trenta perchè devono pur godere la vita, ed a quaranta perchè non hanno trovato il loro tipo, sono - come si è detto - i più puri discendenti di quegli altri. In più degli altri, ad essi una facile scienza sbocciata e alimentata in Inghilterra e poi perfezionata in America ed in Francia, ha insegnato che il moltiplicarsi è un male e che il godere ed il procreare sono due cose che vanno scrupolosamente scisse. Le cosidette esigenze della vita moderna hanno poi parlato al loro orecchio un linguaggio particolare ed essi farneticano di previdenza e di altri nobili sentimenti, sotto i quali vorrebbero far passare il loro gretto amore per la vita comoda, il loro egoismo sfrenato. Quando per noia, decidono di sposarsi questi tali mantengono pur sempre la loro mentalità celibataria ed amano al contagoccie, senza slancio e senza poesia, per calcolo, e credendosi nel massimo della distinzione e della finezza, si costringono a vivere come stalloni da allevamento. Il sorriso del loro unico bimbo - se c'è - diventa, nello loro casa tutto cervello, quasi una smorfia. Un futuro celibe è in fabbricazione.

Il Regime fascista non poteva, per l'esigenze più immediate della sua politica demografica, non reagire al costume celibatario ed a tutte le sue manifestazioni. Da questo sono nati i vari provvedimenti che, in un primo momento, si sono limitati ad imporre imposte sugli individui di sesso maschile celibi oltre il venticinquesimo anno, quindi man mano son giunti a porre restrizioni nella stessa carriera e nella vita civile dei celibi. Per contraltare invece si sono accordate molte facilitazioni ai coniugati con o senza prole. E' doveroso aggiungere però che imposte, restrizioni e qualunque altro provvedimento

esprimentesi in termini economici o meno, non vuole avere altro significato che morale di condanna per tutta una categoria di insensibili, alla necessità della Nazione, che per il suo Impero ha bisogno di figli. La condanna morale è implicita poi nel giudizio e nel buon senso popolare. E' stata anche in questo campo espressione genuina e mordace dell'atteggiamento fascista, la campagna antiborghese. Da quanto si è venuto dicendo sopra è scaturita per il celibe una condizione morale e giuridica non ottima e sminuita rispetto a quella dei cittadini coniugati.

* * *

Legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024.

Art. 1. — In nessun caso lo stato di celibe o di nubile ovvero la conservazione dello stato stesso può costituire titolo di preferenza per gli impiegati e salariati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. A parità di merito, gli impiegati e salariati coniugati con prole devono essere sempre preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati. Ogni disposizione contraria è abrogata. La presente regola non si applica ai corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Art. 2. — La disposizione di cui al primo comma dell'articolo precedente, si applica anche ai contratti d'impiego privato.

Art. 3. — Nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative, a parità di condizione e di merito, gli aspiranti coniugati con prole devono essere preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Art. 4. — Nella cessione, assegnazione e locazione di case popolari ed economiche o comunque costruite col concorso dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a parità di merito, i coniugati con prole devono essere preferiti ai coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

* * *

R. D. L. 19 dicembre 1926-V, n. 2132.

Art. 1. — E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1927, una imposta personale progressiva sui celibi dai 25 ai 65 anni compiuti.

L'imposta sarà dovuta dai celibi per il solo fatto del loro stato e verrà integrata con altra contribuzione a base progressiva in ragione del reddito complessivo di ciascuno di essi.

Art. 2. — Con R. decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'Interno e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, saranno stabilite le esenzioni dall'imposta di cui all'articolo precedente, la misura, le modalità di applicazione e di riscossione di essa, nonchè le sanzioni per le infrazioni alle norme di legge e di regolamento, anche con carattere penale.

* * *

R. D. 12 febbraio 1927-V, n. 124.

Art. 1. — Sono soggetti all'imposta istituita col R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, i celibi compresi tra i 25 ed i 65 anni compiuti, ad eccezione:

1) dei sacerdoti cattolici e dei religiosi che hanno pronunziato il voto di castità;

2) dei grandi invalidi di guerra;

3) degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa vincolati a ferme speciali delle Forze Armate dello Stato, per i quali il matrimonio sia subordinato a condizioni od a limitazioni (1);

4) di coloro ai quali l'art. 61 del Codice civile vieta di contrarre matrimonio;

5) degli stranieri ancorchè residenti permanentemente in Italia.

Art. 2. — L'imposta è dovuta nella seguente misura (2):

L. 35 annue per i celibi tra i 25 ed i 35 anni compiuti;

L. 50 annue per i celibi tra i 35 ed i 50 anni compiuti;

L. 25 annue per i celibi tra i 50 ed i 65 anni compiuti.

Oltre l'imposta di cui al comma precedente, è dovuta da ciascun celibe una quota d'imposta integrativa, corrispondente ad un quarto di quella che sarebbe dovuta applicando al reddito complessivo del contribuente, da determinarsi secondo le norme

(1) Modificato con R. Decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, art. 15.

(2) La misura delle quote fisse e di quella integrativa sono state modificate con R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296; R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562; R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 265.

degli articoli seguenti, le aliquote della tabella approvata con R. decreto 19 febbraio 1925, n. 177.

Art. 3. — Il reddito complessivo del celibe da assoggettarsi all'imposta stabilita dal secondo comma dell'art. 2, è quello valutato agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito.

Se il celibe non è soggetto a quest'ultima imposta, il reddito complessivo deve essere valutato sulla base dei redditi inscritti nei ruoli delle imposte sui terreni, sui fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile, o comunque assoggettati alle imposte stesse e con le norme degli articoli 6, 7, 8, 10 e 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

Quando il celibe non sia assoggettato ad alcuna delle imposte di cui al comma precedente, il reddito complessivo può essere valutato con criteri presuntivi.

Art. 4. — La valutazione del reddito complessivo dei celibi che corrispondono l'imposta complementare nella misura stabilita dal R. decreto legge 30 dicembre 1924, n. 2104 [1] deve essere eseguita con le norme comuni alla generalità dei contribuenti all'imposta predetta.

Art. 5. — Quando il celibe non sia iscritto nei ruoli delle imposte dirette per redditi propri e sia a carico della famiglia di origine, la valutazione del reddito complessivo deve essere eseguita nella base dei redditi accertati a nome dei genitori, diviso per il numero dei figli.

Quando neppure i genitori siano accertati agli effetti delle imposte dirette, la valutazione del reddito complessivo può eseguirsi con criteri presuntivi, salva sempre la ripartizione del reddito stesso fra i diversi figli.

Art. 6. — Quando il reddito complessivo valutato con le norme degli articoli precedenti sia inferiore a L. 3000, la misura dell'imposta è determinata in base all'aliquota applicabile ai redditi di L. 3000 giusta la tabella di cui al precedente art. 2.

Art. 7. — Tanto la quota fissa che la quota integrativa stabile dell'art. 2 del presente decreto sono dovute dal celibe in quanto sia tale al 1° gennaio di ciascun anno.

---

[1] Modificata con l'art. 11 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463.

La cessazione dello stato di celibato ha effetto, per la cancellazione della imposta, dall'anno successivo a quello in cui si verifica.

Art. 8. — Nel periodo dal 1° al 31 gennaio di ciascun anno i celibi che nell'anno precedente abbiano compiuto il 25° anno di età debbono presentare la dichiarazione contenente le generalità, l'indirizzo, la professione ed i redditi accertati agli effetti dell'imposta complementare, ed, in mancanza, di quelli accertati agli effetti delle altre imposte dirette. In mancanza di qualsiasi accertamento, la dichiarazione deve contenere la indicazione dei redditi di cui comunque il contribuente gòde.

Per i celibi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del presente decreto, la dichiarazione deve essere presentata e l'imposta è dovuta dal capo di famiglia.

Alle disposizioni del presente articolo è fatta eccezione per i celibi di cui al seguente art. 10.

Per l'anno 1927 la dichiarazione deve essere presentata da tutti i celibi obbligati all'imposta, entro il 31 marzo 1927 per i cittadini residenti in Italia, ed entro il 31 luglio successivo per i cittadini residenti all'estero o nelle colonie.

Art. 9. — La dichiarazione deve essere presentata e l'imposta è dovuta nel Comune in cui il contribuente ha la propria residenza. I cittadini residenti all'estero o nelle Colonie debbono la imposta stessa nel Comune di ultima residenza in Italia, o, in mancanza, in quello del domicilio di origine.

Art. 10. — L'imposta stabilita dal primo comma dell'art. 2 dovuta dagli operai celibi dipendenti da enti diversi dello Stato, dalle Provincie e dai Comuni, da società commerciali e da privati, è accertata e riscossa a nome dei datori di lavoro.

Entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ciascun anno [1] i datori di lavoro sono obbligati a versare in tesoreria la metà dell'imposta di cui al comma precedente dovuta per l'anno stesso dagli operai celibi che, anche occasionalmente, si trovino alla loro dipendenze al 1° gennaio ed al 1° luglio.

---

[1] Modificato con l'art. 5 del R. Decreto 17 settembre 1931, n. 1608. « Testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette ».

Il versamento è eseguito in base ed elenco nominativo redatto in duplice esemplare, uno dei quali, vistato dall'Ufficio che riceve il versamento stesso, deve essere presentato nel termine di dieci giorni all'ufficio delle imposte territorialmente competente, per il controllo e gli eventuali accertamenti suppletivi.

Il versamento relativo al 1° semestre 1927 dovrà essere eseguito entro il 15 aprile 1927.

I datori di lavoro sono obbligati ad esercitare la rivalsa: ove consti che detto obbligo non sia adempiuto, l'imposta potrà essere nuovamente riscossa a nome del celibe.

Art. 11. — L'azione della Finanza per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai datori di lavoro si prescrive entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione venne presentata.

La facoltà di procedere ad accertamenti di ufficio di controllo in confronto dei contribuenti e dei datori di lavoro che non abbiano presentata la dichiarazione, vale per l'imposta dell'anno in corso e dei due precedenti.

Art. 12. — I capi degli uffici governativi, provinciali e comunali, i rappresentanti degli enti pubblici od esercenti un pubblico esercizio e delle società commerciali, ed i pubblici ufficiali sono obbligati a fornire agli uffici delle imposte gli estratti dei documenti e le notizie che questi possono richiedere per l'applicazione dell'imposta.

Art. 13 (1). — Chi ometta di presentare la denuncia nei termini fissati dagli articoli 8 e 10 del presente decreto, chi denunci sia all'ufficio delle imposte che al datore di lavoro una età diversa dalla vera; chi occulti al datore di lavoro il suo stato di celibato, incorre a titolo di penale in una sovrimposta pari ad un sesto dell'importo annuo dovuto in base all'accertamento definitivo, nonchè in un'ammenda da L. 100 a L. 1000 commutabile nell'arresto in ragione di L. 20 al giorno.

Art. 14. — Chi abbia denunziato un reddito per cifra inferiore di almeno un terzo di quella che risulterà dopo definito l'accertamento, incorrerà in una sovrimposta pari alla differenza tra

(1) Modificato con gli art. 15, 16, 17 e 19 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

l'ammontare dell'imposta annua dovuta e quella che sarebbe stata applicabile in seguito alla fatta dichiarazione [1].

Non vi è luogo ad applicazione di sovrimposta quando la differenza di reddito netto tragga origine da inammissibilità di spese, perdite, annualità passive, oneri ed altre detrazioni.

Art. 15 [2]. — Le sovrimposte sancite dagli articoli 13 e 14 del presente decreto sono notificate dall'Ufficio delle imposte con lo stesso avviso contenente le rettificazioni e le proposte di ufficio e restano definite con il definirsi dell'accertamento; esse non possono essere condonate se non per legge.

Nei casi di contestazioni le Commissioni si pronunciano sulla misura delle sovrimposte con le stesse decisioni che riguardano il merito della controversia.

Art. 16 [3]. — I capi ufficio, i rappresentanti ed i pubblici ufficiali indicati all'art. 12, i quali non si prestino a fornire agli Uffici delle imposte le notizie di cui all'articolo suddetto, nel termine indicato nelle singole richieste, termine che in ogni modo non può essere inferiore a 20 giorni, o forniscano notizie inesatte ed incomplete, incorrono, se capi di ufficio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, in una penalità fissa di L. 200 per ogni trasgressione, e se capi di ufficio o rappresentanti di enti diversi dei predetti, o pubblici ufficiali in una ammenda di L. 100 a L. 500 commutabile nell'arresto in ragione di L. 20 al giorno. A tale ammenda soggiacciono tutti coloro i quali non si prestino all'adempimento degli altri obblighi fatti dall'art. 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per le imposte di R. M.

Art. 17 [4]. — L'Ufficio delle imposte, constatata l'esistenza di un'infrazione punibile con l'ammenda sanzionata dagli articoli 13 e 16 del presente decreto, redige il verbale di contravvenzione che deve essere trasmesso all'intendente di finanza per il procedimento di cui al R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

---

[1] Modificato con gli art. 15, 16, 17 e 19 del R. Decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

[2] Modificato con gli art. 31 e 32 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

[3] Modificato con l'art. 21 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

[4] Modificato con l'art. 33 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

La riscossione delle ammende è eseguita a cura degli uffici del registro.

Art. 18. — Per quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.

* * *

R. D. L. 24 settembre 1928-VI, n. 2296.

Art. 1. — E' raddoppiata, a decorrere dal 1° gennaio 1929, la misura delle quote fisse di quella integrativa dell'imposta sui celibi, stabilite dall'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, in base alla delega legislativa contenuta nell'art. 2 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2130.

Art. 2. — Oltre alle eccezioni previste all'art. 1 del citato R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, sono dichiarati esenti dall'imposta sui celibi anche coloro che risultino permanentemente inabili al lavoro o ricoverati in istituti di mendicità o di cura, semprechè non posseggano reddito proprio alcuno da tenersi in calcolo nell'applicazione dell'imposta progressiva complementare [1].

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

* * *

R. D. L. 14 aprile 1934-XII, n. 562.

Art. 1. — A decorrere dal 1° luglio 1934 la misura delle quote fisse e di quella integrativa dell'imposta sui celibi, stabilite dall'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, è aumentata del cinquanta per cento.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

---

[1] Con legge 6 dicembre 1928, n. 2901, è stato aggiunto: « Ovverosia posseggano soltanto un reddito imponibile in terreni e fabbricati non superiore complessivamente a L. 150 ».

R. D. L. 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

Art. 1. (1) — Per le nomine e le promozioni nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, ai gradi 8° e superiori del gruppo A; 9° e superiori del gruppo B; 11° e superiori del gruppo C e al grado di commesso o usciere capo e superiori e gradi equiparati del personale subalterno, costituisce requisito indispensabile lo stato di coniugato o di vedovo.

Inoltre, per le promozioni ai gradi inferiori e quelli indicati nel precedente comma, lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile nei riguardi del personale dei gruppi A e B che abbia già compiuto il 30° anno di età e del personale di gruppo C e subalterno che abbia già compiuto il 26°.

Art. 2. — Con separati provvedimenti, da adottarsi entro il 30 marzo 1939-XVII, saranno emanate le norme necessarie per adeguare ai criteri di cui al presente decreto le disposizioni che regolano le nomine e promozioni del personale delle Amministrazioni statali aventi speciali ordinamenti a norma dell'articolo 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 3. — Le disposizioni del presente decreto si applicano anche al personale dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

In mancanza di norme nei regolamenti organici del personale degli Enti locali, la Giunta provinciale amministrativa stabilirà, entro il 30 giugno 1939-XVII, i criteri per l'equiparazione del personale dipendente dagli Enti stessi al personale statale, ai soli fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 4. — Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì, al personale degli Enti parastatali e di tutti gli altri Enti pubblici. In mancanza di precise norme nei regolamenti organici del personale degli Enti di cui al comma precedente, il presidente o il capo dell'Amministrazione promuoverà, entro il 30 giugno 1939-XVII, la determinazione, nelle forme stabilite per l'approvazione dei regolamenti organici, dei criteri per

(1) Con legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1003, si dispone che le norme dell'art. 1 non si applicano ai vincitori dei concorsi banditi con decreti in data anteriore al 17 ottobre 1938-XVI per le nomine nei ruoli della Amministrazione dell'Africa Italiana.

l'equiparazione del personale degli Enti stessi al personale statale, ai soli fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 5. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai grandi invalidi di guerra, della causa fascista e del lavoro;

b) ai sacerdoti cattolici ed ai religiosi che hanno pronunziato il voto di castità;

c) per le nomine e le promozioni del personale già in servizio che alla data del 31 dicembre 1938-XVII aveva compito il 50° anno di età.

I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 6. — Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già in servizio che non sia in possesso del requisito di cui all'art. 1°, può essere designato, dal rispettivo Consiglio di amministrazione, per la promozione al grado superiore a quello rivestito.

Le promozioni relative saranno, però, conferite soltanto quando, entro il termine suddetto il personale medesimo abbia contratto matrimonio e a condizione che, frattanto, non sopravvengano circostanze che comunque ostino ai sensi delle disposizioni in vigore, all'avanzamento al grado di cui si tratta.

Tuttavia, le promozioni stesse, ai soli effetti giuridici, avranno decorrenza dal giorno in cui sarebbero state attuate se i designati fossero stati in possesso del requisito di cui all'art. 1°; e il personale promosso prenderà, nel rispettivo ruolo organico, il posto assegnatogli nella graduatoria formulata a suo tempo dal Consiglio di amministrazione. A tal fine, entro il quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno tenuti scoperti, nei corrispondenti gradi di ruolo organici rispettivi, tanti posti quanti saranno gli impiegati ed agenti designati per le promozioni a termini del 1° comma.

Entro il quadriennio predetto, saranno, inoltre, conferite, con riserva di anzianità; le promozioni degli impiegati ed agenti che, nella graduatoria formulata dal Consiglio di amministrazione, saranno collocati dopo altri pari grado che, per il loro

stato di celibato, non avranno potuto conseguire l'avanzamento in via immediata.

Art. 7. — Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già in servizio, che non sia in possesso del requisito di cui all'art. 1° e che debba sostenere concorsi od esami per l'avanzamento al grado superiore a quello rivestito nella stessa Amministrazione, potrà essere ammesso a detti concorsi od esami ed essere compreso nella graduatoria relativa, ferma restando, però, quanto al conferimento del posto, l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo. Tuttavia l'impiegato che sia riuscito vincitore o idoneo nei predetti concorsi od esami, ma contragga matrimonio dopo la scadenza del quadriennio, potrà conseguire — su conforme parere del Consiglio di amministrazione — l'avanzamento, in dipendenza del concorso od esame già superato, con decorrenza, a tutti gli effetti, da data non anteriore al matrimonio, e sempre dopo che siano stati promossi gli impiegati dichiarati idonei che abbiano contratto matrimonio entro il termine prescritto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei concorsi e agli esami che siano indetti per il conferimento di un posto che sia unico di ruolo.

Art. 8. — Per il personale già designato per la promozione od avanzamento in base agli art. 5 e 6 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, il termine previsto in detti articoli è elevato a quattro anni, rimanendone ferma la decorrenza alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Al personale già designato che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 5 del presente decreto potrà essere senz'altro conferito il posto.

Art. 9. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai vincitori di concorsi a cattedre universitarie banditi anteriormente al 17 ottobre 1938-XVI.

Art. 10. — Il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, cesserà di avere applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il DUCE, Primo Ministro proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

III

LA LOTTA CONTRO L'URBANESIMO

Un importante fattore di denatalità, e perciò di debilitazione della razza, nella sua struttura e composizione, il quale trae le sue profonde scaturigini da fattori economici, sociali e psicologici, è il fenomeno dell'urbanesimo. Sul significato di urbanesimo occorre fare una precisazione. Non è urbanesimo - indubbiamente - l'accrescimento ben ordinato dei quartieri cittadini, per un fenomeno del tutto naturale ed auspicabile come la natalità. Urbanesimo è invece il fatto negativo ed artificiale, per cui la popolazione cittadina viene accresciuta - staremmo per dire gonfiata - unicamente dall'immigrazione dalle campagne nelle città. Immigrazione a sua volta determinata ora dal desiderio di un più alto tenore di vita. di maggiori comodità, ora da bisogno di lavoro, ora dalla struttura della stessa economia agricola, come era nella Sicilia prima dell'« assalto al latifondo ». Ora questo movimento delle campagne verso le città, genera un aumento artificioso della popolazione cittadina ed ha gravissime conseguenze in quanto sottrae alle campagne una aliquota rilevante di uomini, donne, bambini, che acquistano ben presto la mentalità cittadina, tanto favorevole al celibato e alla limitazione delle nascite.

Inoltre l'immigrazione produce l'abbassamento dei salari di alcune categorie meno qualificate di lavoratori cittadini, per effetto dell'aumentata offerta di mano d'opera. In tal modo si accresce il disagio economico di certe categorie con conseguente aggravamento della crisi demografica. Non solo, la sovrapopolazione genera ben presto un aumento nel costo delle derrate alimentari e dei manufatti, per effetto dell'accresciuta domanda, con la coseguenza di impoverire ancor di più le stesse categorie lavoratrici. Il loro potere d'acquisto infatti viene compromesso dal duplice colpo dell'abbassamento del salario, e dall'aumento del costo della vita. L'urbanesimo quindi è una delle

maggiori fonti d'impoverimento, e se a quanto si è detto si aggiungono i mali, forse non meno gravi, di carattere morale e psicologico, che esso genera, avremo un quadro sufficientemente esatto della sua portata a danno della demografia di una Nazione. Le campagne spopolate compromettono poi l'equilibrio di ogni buona politica agraria.

Il Regime fascista ha intravisto ben presto, nell'urbanesimo, uno dei peggiori nemici della sua campagna demografica. Ha presentito il pericolo offerto da falsi miraggi, ed ha provveduto ad arginare con energia degna della sua miglior tradizione, questa vera e propria marcia verso la grande città, la Mecca dei divertimenti e della «vita». Il richiamo alla terra fatto dal Regime, la soluzione di molti importanti problemi, come ad esempio quello del latifondo siciliano, l'appoderamento seguito alla bonifica in vaste estensioni di terreno, il migliorato tenore di vita delle categorie rurali, ha posto una barriera al dilagare dell'urbanesimo in Italia, segnando una nuova vittoria per la politica demografica Mussoliniana. Connessa alla questione urbanistica è, da altri punti di vista, quella della casa. Alla seconda Assemblea quinquennale del Regime il Duce affermava: «... tutti i rurali italiani debbono avere una casa vasta e sana, dove le generazioni contadine possono vivere e durare nei secoli, come base sicura ed immutabile della razza». Le diverse migliaia di case coloniche già costruite, quelle moltissime da costruire, testimoniano che le parole del Duce sono divenute realtà. Ma non solo per il proletariato rurale si è provveduto, anche per il proletariato cittadino, v'era bisogno di case «sane e decorose» e bisognava risolvere l'importante problema. La casa per le masse cittadine, come è concepita dal Regime, è la casa che risolve in sè le esigenze della vita urbana e del rispetto dovuto alla famiglia considerata come unità materiale e morale. Perciò, casa sana, ariosa, piena di luce, fornita di qualche metro quadrato di terreno, in omaggio alle nobili tradizioni georgiche della razza. Case soprattutto dove i molti bambini possano essere ospitati nelle migliori condizioni igieniche. L'ammucchiamento di più persone in uno o due ambienti privi di aria e di luce è un fattore negativo per il natu-

rale accrescimento della famiglia. Il piccone demolitore di famosi vecchi quartieri popolari è stato quindi il rimedio sovrano a mali e brutture fisiche e morali. L'Italia è sempre stata ricca di bimbi — e fin nel nostro Mito troviamo due gemelli —; il Regime vuole dare a questi bimbi, promesse sicure della razza, la possibilità di crescere fin dai primi anni nel culto della casa, che è poi il culto sacro per la famiglia.

* * *

Legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Art. 1. — Nessuno può trasferire la propria residenza in Comuni del Regno capoluoghi di Provincia o in altri Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, o in Comuni di notevole importanza industriale, anche con popolazione inferiore. se non dimostri di esservi obbligato dalla carica, dall'impiego, dalla professione o di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel Comune di immigrazione o di essere stato indotto da altri giustificati motivi, sempre che siano assicurati preventivamente adeguati mezzi di sussistenza.

Il Ministro per l'Interno determina, d'accordo col Ministro per le Corporazioni, i Comuni d'importanza industriale agli effetti della presente legge.

Art. 2. — I lavoratori di qualunque categoria aventi residenza in altri Comuni, e per i quali l'ammissione al lavoro è subordinata a richiesta numerica a norma del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, non possono essere ammessi al lavoro in alcuno dei Comuni indicati nell'art. 1°, se non autorizzati, su domanda dei datori di lavoro, dagli organi provinciali preposti al servizio del collocamento, qualora i lavoratori risiedano nella stessa Provincia; dagli organi interprovinciali o nazionali preposti al servizio di collocamento o dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, qualora essi risiedano in Provincia diversa da quella in cui si svolge il lavoro. Per i lavoratori per i quali, è consentita, a norma dello stesso decreto-legge, la richiesta nominativa, l'ammissione al lavoro è ugualmente subordinata all'autorizzazione rispettivamente degli organi provinciali o interprovinciali o nazionali

preposti al servizio del collocamento o del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Quando risulti che un datore di lavoro si sia abitualmente valso di operai di Comuni contermini a quelli nei quali si svolge il lavoro, egli può continuare a valersi dei lavoratori stessi, dopo avere ottenuta l'autorizzazione dal competente Ufficio Provinciale di Collocamento, se tali lavoratori appartengono a Comuni della stessa Provincia, o dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, se appartengono a Comuni di Provincie diverse.

Quando un lavoro si svolga successivamente in più Comuni alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, i lavoratori assunti nel Comune nel quale il lavoro ha avuto inizio possono essere trattenuti fino a compimento del lavoro stesso.

Art. 3. — In caso di necessità, il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione può autorizzare lo spostamento temporaneo di gruppi di lavoratori da una Provincia ad un'altra anche in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 4. — Nessuno può essere iscritto nel registro di popolazione di alcuno dei Comuni di cui all'art. 1° se non comprovi di trovarsi nelle condiizoni indicate nell'articolo stesso.

Gli immigrati temporanei non possono ottenere l'iscrizione nel registro di popolazione di uno dei Comuni anzidetti se non comprovino la stabilità della condizione per la quale ottennero l'autorizzazione all'immigrazione.

In ogni caso, la dichiarazione fatta dagli interessati all'Ufficio anagrafico di possedere mezzi di sussistenza o di esercitare cariche, impieghi od altra attività economica non soggetta alla vigente disciplina del collocamento, importa l'esclusione, per ogni effetto di legge, dall'elenco dei poveri, dall'iscrizione ad Uffici di collocamento e dall'ammissione ad altro lavoro sindacalmente controllato, senza pregiudizio delle altre sanzioni di legge.

Art. 5. — Nei Comuni di cui all'art. 1 è vietato di affittare o subaffittare, comunque, case di abitazione, camere mobiliate e non mobiliate o qualsiasi altro locale, a persone o famiglie provenienti da altri Comuni per gli scopi di cui agli articoli 1,

2 e 3, ove esse non esibiscano il certificato dell'Ufficio anagrafico e degli Organi competenti ad autorizzare le immigrazioni, che attesti trovarsi le persone medesime nelle condizioni previste negli articoli stessi.

Art. 6. — Gli operai immigrati per lavoro temporaneo in qualunque Comune del Regno devono, a seguito della denunzia di cessazione del lavoro, prescritta dall'art. 7 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, essere cancellati, per ogni effetto di legge dall'Ufficio di collocamento ed eventualmente dall'anagrafe, e rientrare nel loro Comune di residenza e, occorrendo, essere rimpatriati con provvedimento di polizia, qualora entro 30 giorni successivi alla cessazione del lavoro non siano stati adibiti, nel Comune di temporanea dimora, ad altro lavoro di carattere continuativo, fermo il diritto alla indennità di disoccupazione a norma delle leggi vigenti.

Tale obbligo è esteso anche alle categorie di lavoratori per i quali può essere omessa la denunzia di cessazione del lavoro ai termini del 3° e 4° comma del citato art. 7. Rimane fermo, però, in tal caso, l'obbligo degli operai assunti di denunciare l'avvenuta cessazione del lavoro a norma del 2° comma dell'art. 8 dello stesso decreto-legge.

Art. 7. — Non possono essere iscritti ad Uffici di collocamento per lavori di categoria diversa, anche nello stesso Comune di residenza, lavoratori agricoli che, senza giustificato motivo, abbandonino la terra alla quale sono adibiti.

Spetta al Prefetto, uditi il Podestà del Comune di residenza, gli Uffici di collocamento e le rappresentanze delle Associazioni sindacali di lavoratori interessate, di consentire eventuali deroghe che siano giustificate da eccezionali situazioni di fatto.

Art. 8. — Agli effetti della presente legge e nei riguardi delle persone che svolgono attività soggette alla disciplina del collocamento, gli uffici anagrafici e gli uffici di collocamento debbono comunicarsi reciprocamente le rispettive iscrizioni e cancellazioni, e fare le occorrenti comunicazioni all'autorità di Pubblica Sicurezza per i provvedimenti di competenza.

Art. 9. — Coloro che abbiano acquistata una nuova residenza o che prolunghino la loro permanenza nel Comune d'immigra-

zione in contravvenzione alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire 1000. Essi, inoltre, sono cancellati, per ogni effetto, dalla anagrafe e dagli Uffici di collocamento del Comune stesso, e debbono rientrare e, occorrendo, essere rimpatriati con provvedimento di polizia nei Comuni di origine.

Art. 10. — Il dirigente o il dipendente dell'Ufficio di collocamento che chiede o autorizza l'assunzione al lavoro di prestatori d'opera in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 1000.

Ad uguale pena soggiace il dirigente o il dipendente dell'Ufficio anagrafico che iscrive o non cancelli dai registri anagrafici prestatori di opere in violazione delle norme della presente legge. Il datore di lavoro che assume prestatori d'opera senza osservare le norme stabilite dalla presente legge è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

Chiunque, infine, in violazione del disposto dell'art. 5, dia in locazione o in sublocazione casa di abitazione, camere mobiliate o non mobiliate ovvero qualsiasi altro locale, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 300.

Le precedenti disposizioni si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice Penale e da altre leggi speciali.

I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11. — Gli immigrati temporanei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in alcuno dei Comuni di cui all'art. 1, e che, ai sensi della legge stessa, non abbiano titolo per acquistarsi la residenza, debbono entro sei mesi dalla data predetta, rientrare nei Comuni di origine.

Ai contravventori si applicano le sanzioni previste nell'art. 9.

Art. 12. — Sono abrogati la legge 24 dicembre 1928-VII, n. 2961, il decreto del Capo del Governo del 22 luglio 1933 XI, e le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge e incompatibili con esse.

Art. 13. — Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli stranieri.

IV

TUTELA E IGIENE DEL LAVORO

Uno dei fini essenziali della Rivoluzione fascista in campo sociale è l'elevazione del lavoro, inteso non più come fatica umiliante, ma come mezzo per il conseguimento della stessa potenza nazionale e del miglioramento spirituale dell'uomo (vedi *Carta del Lavoro* e *Carta della Scuola*). La *Carta del Lavoro* espressione fondamentale della nostra mentalità, affermando che « Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali, è un dovere sociale » (dich. II) attribuisce al lavoro una dignità nuova, una più vasta ed alta funzione nel quadro delle attività umane. Di questa nuova dignità, come è logico, vengono anche ad essere investiti i soggetti del lavoro, cioè i lavoratori in generale. Ma in particolar modo, il Regime ha dedicato le sue più vigili cure a due speciali classi di lavoratori: le donne ed i bambini. Era naturale infatti che — poste le premesse demografiche e razziali ormai note — il Regime cercasse di eliminare i possibili gravi inconvenienti che pesano sui lavoratori più deboli costituzionalmente, ma non meno importanti degli altri in quanto potenzialmente recano promesse di vite nuove o di nuove attività produttive per il futuro. E' opportuno a questo punto dare un'idea delle condizioni nelle quali si svolgeva, prima che il Fascismo imprimesse la sua impronta, il lavoro delle donne e dei fanciulli. Questa manodopera era considerata manodopera di sfruttamento, cioè si ricorreva al lavoro femminile ed infantile al solo scopo di ottenere con salari irrisori la stessa quantità di lavoro, che se prestata da uomini, sarebbe costata all'incirca il doppio. Nessuna regola disciplinava poi le ore e le modalità in cui si doveva svolgere il lavoro di queste particolari categorie di individui. Dieci e più ore di lavoro continuo,

interrotto da pochi minuti per consumare un pasto affrettato, negli stessi locali in cui si svolgeva l'attività lavorativa. Locali, dall'aria viziata, piena di pulviscolo nocivo, poco o niente riscaldati, assolutamente antigienici, quindi. Tutto ciò mentre il regime fisiologico dei bimbi, come delle donne, a cagione dello sforzo a cui era sottoposto avrebbe richiesto ben altre cure, ed una attrezzatura più confacente ai propri mezzi fisici. Questo avveniva anche negli anni più vicini a noi, ed in vaste proporzioni, specie per il lavoro femminile, che la guerra aveva come ingigantito. Trenta o quaranta anni or sono poi le condizioni erano ancora più gravi come attestano di riflesso le tavole di mortalità natali e prenatali attinenti ai bimbi delle donne lavoratrici. Basta pensare alle condizioni delle mondine - la categoria più vasta di lavoratrici femminili - che tanto hanno fatto scrivere sul proprio conto. La donna operaia sfruttata dal proprio datore di lavoro, priva di una qualunque difesa, era destinata così ad ingrossare le file delle nubili o delle maritate con scarsa o nessuna prole e infine - male non minore - a dare alla luce creature macilente e grame. Da alcune ricerche fatte in Germania - ed a maggior ragione il risultato valeva per noi - si è trovato che su mille nati da operaie muoiono nel primo anno di vita circa:

176,2 nati da operaie di fabbrica
114,6 nati da operaie a domicilio
98,0 nati da operaie sottrattesi al lavoro.

Questa tabella ci dà una misura approssimativa dei disturbi che provoca il lavoro nella gestazione.

Inoltre - a prescindere dal campo economico - niente veniva fatto per assistere ed elevare spiritualmente le lavoratrici ed i bimbi nelle fabbriche. Questi ultimi erano condannati a finire la loro vita nella più umiliante ignoranza poichè la fabbrica li sottraeva all'insegnamento elementare allora, molto teoricamente, obbligatorio. Questi bimbi, futuri uomini, analfabeti, sarebbero rimasti sempre manovali od operai scarsamente qualificati. Da questo stato di cose la nostra industria non poteva ricevere certamente vantaggio, e non ne ricevevano nemmeno coloro i quali operavano ciecamente lo sfruttamento.

Ma tutto ciò appartiene ormai ad un passato. L'obbrobrio di bimbi portati in braccio - data la loro tenera età - ad incannare la canapa, di donne gravate da un'avanzata maternità, costrette a lavorare curve, o sotto l'oppressione di pesi superiori alle loro forze, sono ormai un ricordo storico buono soltanto per misurare il cammino da noi già percorso.

La legislazione dello Stato fascista per la tutela del lavoro dei bimbi e delle donne, per la protezione della maternità delle lavoratrici è oggi una delle più perfette fra quelle di tutti gli Stati. Anche in questo delicatissimo campo noi siamo all'avanguardia ed il complesso delle nostre leggi in materia è tale da poter dare da solo gloria e lustro ad un Regime. Stabilendo l'età minima, richiedendo capacità fisica e morale, limitando opportunamente le condizioni e le modalità di lavoro delle donne e dei bimbi, circondando di tutte le possibili cure il lavoro delle madri, il Regime fascista assicura alla nostra razza, di cui le categorie lavoratrici sono il miglior fondamento, un avvenire di forza e di potenza. Certi risultati infatti, sulla carta schematici e nudi nelle loro cifre, si esprimono nella realtà in aumento di quella volontà di potenza, di quella fiera combattività, propria della Razza italiana due volte fondatrice di Imperi.

* * *

Mentre però il Regime ha tanto fatto per il miglioramento delle condizioni del lavoro femminile, ha, d'altro canto, ma sempre per i fini della razza, inesorabilmente provveduto ad eliminare dal lavoro quelle categorie di donne la cui attività era diretta al solo scopo del soddisfacimento di esigenze edonistiche. E' noto a tutti infatti come il lavoro femminile, specie attuato con una certa mentalità e per certi fini, non sia favorevole all'aumento dei matrimoni e quindi all'accrescimento della popolazione. Perciò è stato variamente limitato l'impiego della manodopera femminile massime in quei generi di lavoro a carattere precipuamente mascolino. In tal modo si è impedito un sicuro traviamento di quella pura sensibilità squisitamente femminile e materna tanto marcata in tutte indistintamente le donne della nostra razza.

Legge 26 aprile 1934-XII, n. 653.

Art. 1. — Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinata dalle norme della presente legge. Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve nei laboratori-scuola eserciti con fini di speculazione.

Dette norme non si applicano nei riguardi:

a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;

b) della moglie, dei parenti e degli affini non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvo i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12;

c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 5;

d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle provincie e dei comuni;

e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;

f) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'art. 11;

g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi;

h) del personale femminile religioso addetto agli istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.

Art. 2. — Il Ministro per le Corporazioni può estendere la applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale.

Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale è emanato di concerto con il Ministro per l'Interno.

Il Ministro per le Corporazioni, udite le competenti associazioni sindacali, può limitare, in tutto o in parte, l'applicazione

delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui è addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgono in ambienti igienici e non siano di lunga durata.

Art. 3. — Salvo una diversa specificazione si intendono:

a) per « fanciulli » le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;

b) per « donne minorenni » quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.

Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.

Art. 4. — si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavori ai quali è applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili. La giustificazione deve essere data dal datore di lavoro.

I
REQUISITI DI ETÀ

Art. 5. — Salvo i casi in cui, a norma degli articoli 6 e 7, sia prescritto un diverso limite di età è vietato adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni 14.

Art. 6. — E' vietato adibire:

a) i minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonchè le donne di qualsiasi età nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie anche se esista trazione meccanica;

b) i minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto di pesi, su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgano in condizioni di speciale disagio o pericolo; nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia;

c) le donne minorenni nei lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto, nonchè nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che saranno determinati a norma dell'art. 10 della presente legge;

d) i minori degli anni 16, nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico od esposto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi [1];

Tuttavia il Prefetto, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, può autorizzare l'occupazione di uno o più fanciulli, anche se di età inferiore ai 12 anni, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che non abbiano luogo in ore avanzate della notte od in località insalubri o pericolose, subordinando tale autorizzazione all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralità del fanciullo;

e) i minori degli anni 16 anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualsiasi natura [2];

f) i minori degli anni 18 nella somministrazione al minuto di bevande alcooliche [3];

In quest'ultimo caso il Prefetto, per ragioni di moralità e di ordine pubblico, può estendere il divieto alle donne di qualsiasi età.

Il divieto di cui al comma *f)* di adibire minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche, non si applica alla moglie, ed ai parenti ed affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

g) i minori di anni 18 nella manovra e nel traino dei vagonetti.

II
REQUISITI DI ISTRUZIONE

Art. 7. — In deroga all'art. 5 ed alla lettera *d)* dell'articolo 6 della presente legge, il Ministro per le Corporazioni, inteso il parere delle associazioni sindacali, ha facoltà di autorizzare l'occupazione in determinati lavori di fanciulli di età non inferiori ai 12 anni compiuti, sempre che tali lavori siano compa-

---

[1] [2] [3] Vedansi gli art. 23 e 26 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316.

tibili con le esigenze della tutela della salute e della moralità del fanciullo e quando ciò sia richiesto da particolari condizioni aziendali o locali o da speciali esigenze tecniche del lavoro o sia necessario per la formazione delle maestranze.

Nei casi suddetti per essere ammessi al lavoro i fanciulli, oltre ai requisiti fisici di cui all'articolo seguente, devono avere ottenuta la promozione dalla quinta classe elementare o dalla classe elementare più elevata esistente nel Comune o nella frazione in cui abbiano residenza, salvo il caso d'incapacità intellettuale certificata dall'Ispettore scolastico o dal Direttore didattico e salva autorizzazione del Ministro per le Corporazioni, sentito il Ministro per l'Educazione Nazionale, nel caso di occupazioni limitate ai periodi delle vacanze scolastiche.

III

IDONEITÀ FISICA - VISITA MEDICO-PREVENTIVA E CERTIFICATO MEDICO

Art. 8. — I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base a certificato medico, che sono sani e adatti al lavoro.

Qualora il sanitario ritenga che non siano fisicamente idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 10 e 11, dovrà specificare nel certificato medico i lavori ai quali non possono essere addetti.

Non possono essere addetti al lavoro fanciulli e donne minorenni che non siano forniti di un libretto di lavoro, le cui norme saranno determinate dal Ministro per le Corporazioni con apposito decreto e nel quale sarà inserita fra gli altri elementi la scheda sanitaria.

Art. 9. — Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previsti dal precedente articolo.

Possono essere autorizzati dal Ministro per le Corporazioni ad eseguire visite ed a rilasciare certificati, egualmente senza spese, anche i medici dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia ed i medici di istituzioni assistenziali.

IV
LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI ED INSALUBRI

Art. 10. — Con Decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio nazionale delle Corporazioni, saranno determinati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i minorenni e quelli per i quali non è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie. (1).

V
TRASPORTO E SOLLEVAMENTO DI PESI

Art. 11. — I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia od a spalla:

maschi sotto ai 15 anni, kg. 15; maschi dai 15 ai 17 anni, kg. 25; femmine sotto ai 15 anni, kg. 5; femmine dai 15 ai 17 anni, kg. 15; femmine sopra i 17 anni, kg. 20;

b) trasporto con carretti a tre o a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera *a*), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti su guide di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera *a*) compreso il peso del veicolo.

Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'art. 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.

VI
LAVORO NOTTURNO

Art. 12. — Nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze è vietato il lavoro di notte per le donne di qualunque età e per i minori degli anni 18, salvo le eccezioni previste dagli articoli

---

(1) Vedasi il R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1720, circa le tabelle dei lavori pei quali è vietata l'occupazione di fanciulli e donne o è subordinata a speciali cautele.

seguenti. Tale divieto si applica anche alla moglie e parenti ed agli affini del datore di lavoro, indicati dall'art. 1, lettera *b*) quando siano addetti al lavoro alla sua dipendenza in azienda in cui siano occupate anche altre persone.

Con Decreto Reale, udito il Consiglio nazionale delle Corporazioni, il divieto del lavoro notturno per le donne di qualunque età e per i minori degli anni 18 può essere esteso, con i limiti e le condizioni necessarie, ad altre categorie di aziende o di attività; ove queste siano direttamente esercitate da istituti di beneficenza, dovrà essere udito altresì il Ministero dell'Interno.

Art. 13. — Col termine « notte » si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 salvo le disposizioni della legge sulla panificazione.

Art. 14. — Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte:

a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione di lamiere e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli;

b) vetrerie;

c) cartiere;

d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo;

e) riduzione del minerale d'oro; nonchè adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del Ministro per le Corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 15. — Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 e per le donne di qualunque età, quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale dell'azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato corporativo, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero delle donne e dei minori occupati, gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro notturno. Dovrà altresì successivamente comunicare all'Ispettorato la data della cessazione del lavoro notturno.

L'Ispettorato corporativo potrà imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno.

Contro il provvedimento dell'Ispettorato è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Art. 16. — Il Ministro per le Corporazioni ha facoltà:

a) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non più di 60 giorni ogni anno, allorquando la lavorazione sia sottoposta alla influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano;

b) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima;

c) di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile;

d) di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.

VII
ORARIO DI LAVORO

Art. 17. — Nei casi in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro è consentito superare le otto ore giornaliere, l'orario di lavoro non può superare le ore 10 al giorno per i fanciulli e le 11 ore al giorno per le donne che hanno compiuto i 15 anni, ferme restando le maggiori limitazioni stabilite da dette leggi. Parimenti, nel caso di lavoro a turno, il lavoro di ciascuna squadra non può superare le otto ore e mezza.

L'orario di lavoro si computa dall'atto dell'entrata nella azienda all'atto dell'uscita dalla medesima, esclusi solamente i riposi intermedi di cui agli articoli 18 e seguenti.

I turni a scacchi possono effettuarsi solo quando siano consentiti dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, dall'Ispettorato corporativo sentite le competenti Associazioni sindacali.

L'orario di lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età non può durare senza interruzione più di sei ore. Tuttavia l'Ispettorato corporativo può, in casi particolari, prescrivere la riduzione di tale orario fino a quattro ore, tenendo conto delle condizioni in cui si svolge il lavoro.

E' vietato adibire le persone, di cui all'art. 11, al trasporto di pesi, più di quattro ore durante la giornata di lavoro.

VIII

RIPOSI INTERMEDI

Art. 18. — Qualora l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio, della durata complessiva di un'ora almeno; qualora superi le otto ore, il riposo intermedio, deve avere la durata di almeno un'ora e mezza.

I contratti collettivi potranno stabilire la durata del riposo ad un'ora, quando l'orario superi le otto ore, ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turno.

In difetto di disposizioni di contratto collettivo, la colezione può essere autorizzata dall'Ispettorato corporativo, sentito il parere delle competenti Associazioni sindacali.

Art. 19. — Il riposo intermedio di un'ora deve essere continuativo, quello di durata superiore può essere distribuito in due periodi di durata non inferiore a mezz'ora.

Durante il riposo intermedio non può essere richiesta alcuna prestazione.

IX

PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL'IGIENE DELLA SICUREZZA E DELLA MORALITÀ

Art. 20. — Nei casi in cui non si applichino le disposizioni del regolamento d'igiene sul lavoro, i locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori ed i refettori:

a) debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori;

b) debbono avere una cubatura ed una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa, debbono essere mantenuti in buona manutenzione, essere liberi di umidità, compatibilmente con le esigenze del lavoro, essere forniti di acqua potabile e provveduti di latrine distinte per uomini e per donne in un numero non minore di una ogni 40 persone.

L'Ispettorato corporativo può proibire la permanenza nei locali di lavoro delle donne e dei fanciulli durante i riposi intermedi.

L'Ispettorato, nei casi in cui non fossero sodisfatte le condizioni previste dal presente articolo, può ordinare le misure e i lavori di adattamento occorrenti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato è ammesso il ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Art. 21. — Per le categorie di attività o di azienda che saranno determinate con decreto del Ministero delle Corporazioni, è fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre le donne minorenni ed i fanciulli a visite mediche periodiche per accertare che siano fisicamente atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati [1].

Per i lavori di cui all'art. 10 l'obbligo del datore di lavoro di fare eseguire dette visite può essere dal Ministro per le Corporazioni esteso anche ai minori degli anni 18 ed alle donne di qualsiasi età.

Le suddette visite sono eseguite da medici incaricati dal datore di lavoro.

Art. 22. — L'Ispettorato corporativo può prescrivere che la visita sia ripetuta, quando reputi che lo stato di salute della donna, del fanciullo o del minore degli anni 18 non permetta che continuino nel lavoro al quale sono addetti.

L'Ispettorato potrà anche fare eseguire direttamente la suddetta visita dai propri sanitari ovvero dall'ufficiale sanitario

---

[1] Vedi decreto ministeriale 8 giugno 1938-XVI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 144, del 27 giugno 1938-XVI) circa la determinazione delle attività per le quali è obbligatoria la visita medica periodica alle donne e fanciulli che vi sono occupati.

o da un medico da lui delegato, ovvero dai medici degli enti assistenziali, a ciò autorizzati. La visita medica è gratuita.

Art. 23. — Coloro che dalle visite mediche, previste dagli articoli 21 e 22, risultino non idonei per un determinato lavoro, non possono essere a questo ulteriormente addetti.

Art. 24. — Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge nonchè alle norme del decreto ministeriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 8, ove non sia prevista una pena maggiore dalle altre leggi è punito con l'ammenda da L. 5 a L. 50 per ogni persona occupata nel lavoro ed alla quale la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda non può essere complessivamente superiore a L. 10.000 nè inferiore a L. 20. Le contravvenzioni all'art. 20 sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 1000 e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

Art. 25. — Dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1) il testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818, modificato dalla legge 3 luglio 1910, n. 425, e dal R. decreto-legge 15 marzo 1933, n. 748, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

2) la legge 26 giugno 1913, n. 886, concernente i requisiti dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali;

3) il R. decreto 15 luglio 1920, n. 1180, che approva l'elenco dei Comuni agli effetti del grado di istruzione richiesto dalla legge 26 giugno 1913, n. 886;

4) il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136, per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

5) l'art. 39, 1), 2), 3) e 4) comma, del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530;

6) gli articoli 76, 2) e 3) comma, 79, 101, comma 3) e 4) del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi sulla pubblica sicurezza;

7) l'art. 203 del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848;

8) l'art. 12, comma 1), del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, che modifica la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (1).

Art. 26. — La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Ministeriale di cui all'art. 8 ultimo comma.

* * *

R. D. L. 22 marzo 1934-XII, n. 654.

X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — Il lavoro delle donne alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme seguenti a tutela della maternità. Tali norme debbono essere conservate anche nei riguardi delle allieve dei laboratori-scuola, salvo le esenzioni prevedute dall'art. 2.

Dette norme non si applicano nei riguardi:

a) delle donne addette ai lavori domestici inerenti alle vita della famiglia;

b) della moglie, delle parenti e delle affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico;

c) delle donne lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 18;

d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

e) delle donne occupate nei Regi istituti di istruzione, anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, e nelle aziende dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando

(1) Vedi art. 23 del Testo Unico approvato con R. Decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316.

da disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un trattamento non inferiore a quello stabilito dalle singole disposizioni del presente decreto.

Gli istituti e le aziende per i quali ricorrano dette condizioni, saranno determinati con decreto del Ministro per le Corporazioni, di intesa con il Ministro che esercita la vigilanza su di essi;

f) delle donne addette ai lavori agricoli, salvo il disposto dell'art. 3.

Art. 2. — Il Ministro per le corporazioni può esonerare dall'osservanza delle disposizioni del presente decreto i laboratori-scuola quando, per il carattere educativo dell'istituzione per i requisiti occorrenti per l'ammissione delle allieve e per la sorveglianza che si esercita su di esse, sia da ritenere escluso il bisogno della tutela che la legge tende ad assicurare.

Il Ministro può altresì esonerare parzialmente o totalmente i laboratori-scuola, quando il genere e la durata del lavoro e le condizioni igieniche dell'ambiente in cui si presta permettano di adibirvi donne gestanti o puerpere senza nocumento per lo stato fisiologico in cui si trovano.

I Ministri che hanno la vigilanza sui laboratori-scuola predetti possono presentare al Ministero delle Corporazioni proposta per l'esonero.

Art. 3. — Con R. decreto, su proposta del Ministro per le Corporazioni, di concerto col Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, sentito il Consiglio nazionale delle Corporazioni, saranno estese, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni del presente decreto alle donne occupate in lavori agricoli particolarmente gravosi.

Resta fermo il divieto di impiego delle donne nei lavori di risicoltura durante l'ultimo mese di gravidanza ed il primo mese dopo il parto, a norma dell'art. 82 della legge (Testo Unico) 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 4. — La qualità di impiegata, agli effetti del presente decreto, è determinata dall'art. 1 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

Le apprendiste e le allieve sono considerate operaie od impiegate. Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.

Art. 5. — I certificati, gli atti di notorietà, le quietanze e tutti gli altri documenti occorrenti ai fini del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e debbono essere rilasciati senza spesa. I moduli dei certificati debbono essere forniti gratuitamente dalla Cassa nazionale di maternità

XI

INTERRUZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE DEL LAVORO

Art. 6. — E' vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante l'ultimo mese precedente la data presunta del parto, determinata dal certificato medico di gravidanza. Le norme relative al certificato medico predetto saranno stabilite con provvedimento da emanarsi ai sensi del successivo art. 31;

b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il successivo periodo che precede il parto;

c) durante sei settimane dopo il parto.

Art. 7. — In via eccezionale il periodo di interdizione dal lavoro, precedente la data presunta del parto e quello successivo al parto, potranno dal datore di lavoro essere ridotti, su richiesta della donna, fino a tre settimane ciascuno, ove da certificato medico risulti che, per lo stato di salute della donna, per il genere del lavoro e per l'ambiente in cui questo deve svolgersi, può essere consentita l'occupazione di essa senza suo pregiudizio.

Art. 8. — Le operaie in istato di gravidanza hanno diritto di assentarsi dal lavoro fin dall'inizio della sesta settimana antecedente la data presunta del parto.

Le impiegate hanno diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di tre mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 8), del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

XII

CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA

Art. 9. — A tutti gli effetti del presente decreto il certificato medico di gravidanza, di cui all'art. 6, della lett. *a*) fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione, per quanto riguarda la determinazione della data presunta del parto.

XIII

CONSERVAZIONE DEL POSTO ED ALTRI EFFETTI CONSEGUENTI LO STATO DI GRAVIDANZA E DI PUERPERIO

Art. 10. — Per tutto il periodo in cui l'operaia stia assente dal lavoro in virtù degli articoli 6 e 8, comma 1), il datore di lavoro è obbligato a conservarle il posto.

Qualora, in conseguenza di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio, l'operaia debba rimanere assente dal lavoro per un tempo eccedente i periodi previsti dall'art. 6 e dall'art. 8, comma 1), il datore di lavoro è obbligato a conservarle il posto per un ulteriore periodo di un mese.

Per le impiegate si applicano le norme dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato.

L'aborto spontaneo o terapeutico — escluso quello procurato — sono considerati, agli effetti della interruzione del lavoro e della conservazione del posto, come malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio.

Art. 11. — La donna che continua a prestare regolarmente la sua opera dopo aver presentato al datore di lavoro il certicato medico di gravidanza, non può essere licenziata durante il restante periodo di gestazione in cui può essere addetta al lavoro, se non in caso di colpa costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto, ovvero nel caso di sospensione a tempo indeterminato del lavoro dell'azienda o del reparto cui è addetta.

Art. 12. — La ripresa del lavoro da parte della donna che sia stata assente in virtù delle disposizioni del presente decreto e delle disposizioni da esso richiamate, determina di diritto lo

scioglimento, senza eventuale preavviso ed indennità, del rapporto della persona assunta in sua sostituzione, purchè a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del suo servizio.

XIV
TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

Art. 13. — E' vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi le donne in istato di gravidanza nei tre mesi precedenti la data presunta del parto.

XV
RIPOSI PER L'ALLATTAMENTO

Art. 14. — Il datore di lavoro deve dare alle madri che allattano direttamente i propri bambini, per un anno dalla nascita di questi, due periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento.

Detti riposi sono indipendenti da quelli prescritti dagli articoli 18 e 19 della legge per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Essi hanno la durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto per la donna di uscire dalla azienda, quando il datore di lavoro non abbia messo a sua disposizione la camera di allattamento di cui all'art. 16.

Quando invece il datore di lavoro abbia messo a disposizione detta camera, i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, ed in tal caso la donna non ha diritto di uscire dall'azienda.

Per i lavori di risicoltura restano fermi i disposti dell'articolo 84 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636, e dell'art. 14 del regolamento 29 marzo 1908, n. 157.

Art. 15. — I periodi di riposo per l'allattamento si reputano ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

XVI
CAMERA DI ALLATTAMENTO

Art. 16. — E' fatto obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro,

quando in questi siano occupate almeno 50 donne di età dai 15 ai 50 anni.

Il Ministero delle Corporazioni può esonerare dall'obbligo della camera di allattamento, quando nelle dipendenze dei locali di lavoro od in prossimità di essi esistano istituzioni per l'assistenza dei lattanti, nelle quali la madre possa provvedere convenientemente all'allattamento, o quando per altre circostanze ritenga che non ne occorra la necessità.

Art. 17. — La camera di allattamento deve essere illuminata e ben ventilata; ben riscaldata nella stagione fredda. Deve altresì essere convenientemente arredata e tenuta in istato di scrupolosa pulizia e provvista di acqua.

Per le aziende che occupino almeno 100 donne, dai 15 ai 50 anni, l'Ispettorato corporativo può prescrivere che alla camera di allattamento sia adibito personale idoneo per la custodia dei bambini durante le ore di lavoro delle madri.

(*Omissis*).

Art. 29. — I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente decreto sono puniti:

a) con l'ammenda da 50 a 200 lire per ciascuna delle donne addette al lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, per la violazione degli articoli 3, 6, 10 e 11 e nel caso di rifiuto, opposizione od ostacolo all'esercizio del diritto di assenza dal lavoro previsto dall'art. 8;

b) con l'ammenda da 50 a 500 lire, per le contravvenzioni agli articoli 14, 15 e 16;

c) con l'ammenda da L 100 a L. 2000, per le contravvenzioni agli articoli 18 e 25, per ciascuna delle donne addette al lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione;

d) con l'ammenda da L. 200 a L. 5000, per le contravvenzioni agli articoli 13 e 17, comma 1);

e) con l'ammenda da L. 50 a L. 500, per le contravvenzioni all'articolo 17, comma 2);

Per le contravvenzioni da parte dei datori di lavoro alle norme che saranno emanate per l'attuazione del presente decreto potrà nelle medesime norme essere stabilita la pena dell'ammenda fino a L. 500.

Art. 30. — Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

1) il R. decreto 4 settembre 1923, n. 2157, che approva il testo unico di legge sulla Cassa nazionale di maternità;

2) il R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, convertito in legge 2 luglio 1929, n. 1289, contenente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio;

3) il R. decreto 28 agosto 1930, n. 1358, contenente le norme di attuazione del R. decreto-legge suddetto per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio;

4) il decreto ministeriale 22 novembre 1930, che approva i moduli per i certificati prescritti dagli articoli 7, 11, 14 e 17 del suddetto R. decreto 28 agosto 1930, n. 1358;

5) l'art. 34 e l'art. 39, ultimo comma, del regolamento approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, sull'igiene del lavoro.

Art. 31. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le Corporazioni di concerto con i Ministri per l'Interno, per le Finanze e per la Grazia e Giustizia, le norme di attuazione del presente decreto che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione delle norme suddette.

Art. 32. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

* * *

R. D. L. 5 settembre 1938-XVI, n. 1514.

Art. 1. — L'assunzione delle donne agli impieghi presso le Amministrazioni dello Stato e gli altri Enti od Istituti pubblici, ai quali esse sono ammesse in base alle disposizioni in vigore, nonchè agli impieghi privati, è limitata alla propor-

zione massima del 10 % del numero dei posti. E' riservata alle pubbliche amministrazioni la facoltà di stabilire una percentuale minore dei bandi di concorso per nomine ed impieghi.

Le pubbliche amministrazioni e le aziende private che abbiano meno di dieci impiegati non possono assumere alcuna donna quale impiegata. E' fatta eccezione nei riguardi delle aziende private per le parenti od affini al 4° grado del titolare dell'azienda.

Art. 2. — Oltre i casi previsti dalle vigenti leggi, gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliranno l'esclusione della donna da quei pubblici impieghi ai quali sia ritenuta inadatta, per ragioni di inidoneità fisica o per le caratteristiche degli impieghi stessi.

Art. 3. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano per gli impieghi pubblici che, in considerazione delle loro caratteristiche, sono riservati alle donne in via esclusiva dalle disposizioni in vigore e per gli impieghi pubblici e privati che risultano particolarmente adatti per le donne e che saranno successivamente specificati con decreto Reale.

Art. 4. — Le aziende private sono tenute ad inviare ai rispettivi Consigli provinciali delle corporazioni, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, un elenco numerico del personale dipendente, distinto per categorie e sesso.

Copia di tale elenco deve essere conservata presso la sede dell'azienda e aggiornata con le successive variazioni.

Tale copia deve essere esibita a richiesta dell'autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

Art. 5. — Le donne che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, occupano, presso Amministrazioni dello Stato ed altri enti od istituti pubblici, posti in soprannumero rispetto alla percentuale fissata con l'art. 1, saranno mantenute in servizio fino al compimento dell'anzianità minima di carriera richiesta per il collocamento in posizione di quiescenza e, se assunte con contratto a termine, saranno mantenute in servizio fino alla scadenza del contratto. Qualora tale scadenza si veri-

fichi prima di un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contratto potrà essere abrogato fino al compimento di detto triennio.

Le donne che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, occupano presso aziende private posti in soprannumero rispetto alla percentuale fissata con l'art. 1, saranno entro il termine di tre anni gradualmente sostituite con personale maschile, previa la corresponsione a loro favore dell'indennità di licenziamento, a norma delle disposizioni in vigore.

Qualora nell'attuazione della disposizione di cui al primo comma, il numero delle impiegate che avendo uguale anzianità, abbiano raggiunto contemporaneamente il limite minimo di servizio per essere collocate in posizione di quiescenza, sia superiore a quello dei posti in soprannumero rispetto alla percentuale di cui all'art. 1, saranno osservati per la conservazione dell'impiego, in quanto applicabili alle donne, i criteri preferenziali stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Nell'attuazione della disposizione di cui al secondo comma, le aziende private osserveranno, per la determinazione delle impiegate che dovranno essere mantenute in servizio nei limiti della percentuale di cui all'art. 1, e per la determinazione dell'ordine di licenziamento di quelle eccedenti tale percentuale, gli stessi criteri preferenziali, in quanto applicabili alle donne, stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 6. — Sono abrogati il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto o col medesimo incompatibile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE, Primo Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

* * *

Regio Decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898.

Art. 1. — Oltre agli impieghi relativi a servizi che per la loro natura non possono essere disimpegnati che da donne, gli impieghi attinenti ai servizi di cui appresso, sono riconosciuti,

nei riguardi delle Amministrazioni dello Stato e degli enti od istituti pubblici, particolarmente adatti per le donne, ai fini dell'assunzione e conservazione nei posti d'impiego civile di ruolo ed in quelli relativi a personale non di ruolo assunto con la qualifica di contrattista o di avventizio ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

— servizi di dattilografia, stenografia, telefonia, operazioni di statistica e di calcolo eseguite con mezzi meccanici;

— servizi di raccolta e prima elaborazione di dati statistici;

— servizi di formazione e tenuta di schedari;

— servizi di lavorazione, stamperia, verifica, classificazione, contazione e controllo dei biglietti di Stato e di banca, dei vaglia e assegni bancari dell'Istituto di emissione e della carta destinata alle relative fabbricazioni;

— Servizi di biblioteca e di segreteria dei Regi Istituti medi di istruzione classica e magistrale;

— servizi delle addette a speciali lavorazioni presso la Regia Zecca;

— servizi delle maestre alla lavorazione e delle applicate alla scritture nell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 2. — La determinazione del quantitativo del personale femminile da adibire ai servizi indicati nel precedente articolo è stabilita, in relazione all'organico e al contingente dei quali detto personale fa parte, con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

Art. 3. — La percentuale massima del 10 % stabilita dall'articolo 1° del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, per l'assunzione delle donne agli impieghi presso le Amministrazioni dello Stato e degli enti o istituti pubblici, si riferisce al totale dei posti, risultanti dal complesso degli organici e dei contingenti del personale contrattista o avventizio di ciascun ufficio, ente od istituto dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ciascun Ministero, di ciascuna azienda autonoma, di ciascun ente od istituto pubblico e delle singole amministrazioni che ne dipendono, con esclusione dei posti riservati alle donne e di quelli ai quali le donne non sono am-

messe per le disposizioni vigenti o non lo saranno dalle norme che verranno stabilite negli ordinamenti interni delle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, nonchè del quantitativo di personale femminile determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Con decreto del Ministro competente potrà essere stabilita la ripartizione fra i servizi dipendenti del quantitativo di personale femminile determinato ai sensi del precedente comma.

Per gli enti ed istituti pubblici detta ripartizione, quando necessaria, nonchè la determinazione del quantitativo di cui al precedente art. 2, è effettuata con provvedimento del competente organo dell'amministrazione.

Art. 4. — Oltre agli impieghi relativi a servizi che per la loro natura non possono essere disimpegnati che da donne, sono riconosciuti particolarmente adatti per le donne, nelle aziende private, gli impieghi:

— di dattilografe, stenografe, stenodattilografe e telefoniste;

— di annunciatrici addette alle stazioni radiofoniche;

— di cassiere (limitatamente alle aziende con non meno di 10 impiegati, anche se l'impiegata disimpegni altre mansioni, purchè siano prevalenti quelle di cassiera);

— di addette alla vendita di articoli di abbigliamento femminile, articoli di abbigliamento infantile, articoli casalinghi, articoli da regalo, giocattoli, articoli di profumeria, generi dolciari, fiori, articoli sanitari e femminili, macchine da cucire;

— di addette agli spacci rurali cooperativi dei prodotti dell'alimentazione, limitatamente alle aziende con meno di 10 impiegati;

— di addette alla preparazione di lavori artistici nelle aziende di vendita delle macchine da cucire;

— di addette alla distribuzione di materiale occorrente per le esecuzioni di lavori femminili nelle aziende di vendita;

— di addette alla vendita nei magazzini a prezzo unico;

— di sorveglianti negli allevamenti bacologici ed avicoli;

— di direttrici dei laboratori di moda;

— di addette alla prova di confezioni femminili nei laboratori di sartorie di moda;

— di addette ai riscontri delle note di spedizione nelle aziende di distribuzione giornalistica a carattere nazionale.

Art. 5. — La percentuale massima del 10 % stabilita dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, per la assunzione di donne in impieghi presso aziende private va riferita al totale degli impiegati occupati nelle aziende della stessa impresa fatta esclusione del personale femminile addetto ai lavori di cui al precedente art. 4.

Le associazioni sindacali hanno facoltà di ridurre, mediante contratto collettivo di lavoro, la suddetta percentuale del 10 % nei riguardi dell'occupazione del personale femminile negli impieghi privati. Limitatamente agli effetti del comma precedente, conservano efficacia le norme contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro che adottino una percentuale massima inferiore a quella suddetta del 10 %.

V

PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

In Italia il problema della Maternità e dell'Infanzia è stato — prima della sua totalitaria risoluzione — uno dei più spinosi e complessi. Senza voler andare molto lontano nel tempo, ma riferendoci al periodo precedente alla guerra del 1915, dobbiamo notare che in questo campo poco e nulla si era fatto in mezzo secolo, circa, di unità. Se si eccettuano infatti timidi provvedimenti legislativi per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli - Legge 10 novembre 1907, n. 818 - e precedentemente disposizioni liberisticamente vaghe e indefinite contenute nella Legge 17 luglio 1890 sulle Opere Pie, niente altro di solido e di efficace era stato fatto per sollevare dalla miseria, dal vizio e dalle malattie madri e fanciulli. Il criterio informatore di ogni provvedimento in questo campo era lo stesso espresso pochi anni dopo l'Unità da un Ministro liberale - il Peruzzi - « La beneficenza... deve avere un nuovo ordinamento, e questo deve essere sottratto all'usurpazione governativa ». Era il principio del « lasciar fare » applicato in campo assistenziale - o alla « beneficenza » come si esprimeva il Ministro. Da una tale mentalità e da tanta sicura ignoranza dimostrata dai nostri vecchi governanti nei riguardi dei problemi più importanti del popolo, altro non poteva scaturire che uno stato di completo disinteresse della legislazione anche in questa materia. Naturalmente quei privati da cui si aspettavano forme di beneficenza, anzi meglio di filantropia, erano ben pochi. Così da noi la mortalità infantile si poteva portar via indisturbata circa metà dei nati, mentre una parte dei superstiti - quella appartenente alle classi più misere - era predestinata, sin dalla nascita al vagabon-

daggio, all'accattonaggio e ad ingrossare le file della delinquenza minorile.

Se tutte queste piaghe si sommano alle altre gravi che affliggevano la nostra patria - analfabetismo, malattie derivanti da denutrizione, spopolamento delle campagne per effetto della elefantiaca emigrazione - si ha la misura esatta di quanto il Regime fascista ha fatto per il popolo in meno di venti anni di vita, di quanto cammino si è percorso, di quante mète sono state raggiunte. Eppure in quegli anni non mancavano uomini di chiaro nome, nei campi più diversi a levarsi in difesa dell'igiene e della sanità della stirpe. Ma chi poteva ascoltarli? Non certamente quei signori che a Montecitorio brigavano per i loro interessi privati, ai quali i problemi nazionali e sociali fornivano solo lo spunto per i pistolotti finali negli applauditi discorsi ai loro collegi elettorali. In tal modo la tradizione romana tralignava anche in questo campo. Chi ricordava ormai più - infatti - le *pueri et puellae alimentarii* o i provvedimenti traianei presi in favore dei bimbi poveri? Le istituzioni in favore dell'infanzia nel passato furono da noi - in relazione beninteso ai tempi - numerose ed illustri. A prescindere dalle fondazioni alimentarie per i fanciulli poveri, di cui si è detto, esistenti già in Roma, anche nel Medio Evo si ebbero numerose opere pie destinate ad alleviare le miserie dei bimbi ed anche quelle della maternità (come la Fiorentina Confraternita di Or San Michele).

Nei secoli più vicini a noi le opere di beneficenza in Italia aumentarono di numero e si ingrandirono. Nello stesso tempo per opera di pensatori e di filantropi, il concetto stesso di beneficenza si evolveva in Italia, fino a raggiungere la nozione elevata e profonda di «diritto» dei beneficiati ad essere assistiti, in quanto questo è il solo mezzo capace di toglierli da ogni eventuale abbrutimento e di immetterli nuovamente tra le forze vive della società. A queste altezze era giunto il pensiero di uomini come il Genovesi ed il Romagnosi. Nell'Ottocento però questo pensiero, già così lucidamente elaborato, non trovò attuazione da parte del nuovo Stato italiano. Le istituzioni già esistenti nei vecchi Staterelli pre-unitari, non trovarono un

organico e solido ordinamento; insomma - come è già stato detto - non si concluse nulla di nuovo e di più adeguato ai bisogni attuali della popolazione. Questa eredità - di poco mutata da qualche provvedimento preso nell'immediato dopoguerra - raccolse il Fascismo nel 1922. Ma intanto la dura guerra sostenuta e lo squilibrio economico da questa causato, avevano aggravato la situazione. E spesso ora molti dei bimbi che si dibattevano nella povertà più fiera erano i figli stessi di coloro che avevano offerto la loro vita per la grandezza della Patria. Nei fini del Fascismo, nel suo programma d'azione, l'elevamento morale e fisico della razza era uno dei dati fondamentali. Orbene perchè la razza potesse effettivamente migliorarsi dovevano nel più breve tempo scomparire nel nostro Paese, le legioni di bimbi abbandonati, malati, prede infelici di ogni traviamento, dovevano scomparire o quasi i forti contingenti di minori delinquenti, ma soprattutto si dovevano mettere in condizione le madri povere di dare alla luce i loro figli, senza che uno stato igienico fortemente negativo ne rendesse precaria la salute e l'esistenza.

Per tutte queste esigenze, che urgeva al più presto soddisfare, sorse nell'anno 1925 l'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia. La legge istitutiva fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1926 e il 15 aprile ne fu pubblicato con R. decreto il Regolamento. Prima di fermarci sulle finalità proprie dell'Opera e sui risultati ormai raggiunti è opportuno far risaltare l'essenza stessa della nostra O.N.M.I., spesso molto diversa nei criteri informatori da istituzioni analoghe di altri Paesi europei ed extra-europei.

L'O.N.M.I. è infatti qualche cosa di diverso da una pura e semplice istituzione di assistenza, è soprattutto un organismo che tende ad educare e ad elevare nella concezione umana la qualità di madre, a rafforzare ed a rendere più salde le basi della famiglia. La nostra politica demografica è infatti politica della famiglia che il Fascismo con Cicerone considera *principium urbis et quasi seminarium rei pubblicae*: origine della razza e vivaio dello Stato. Perciò l'O.N.M.I. è organo politico ed educativo dello Stato fascista, il quale non si preoccupa di

avere soltanto molti uomini, ma vuole che questi uomini vivano ed agiscano secondo una determinata morale e con un costume rigido e sereno frutto al tempo stesso della nostra migliore tradizione e della nostra volontà di potenza.

Esaminiamo brevemente le istituzioni a favore della maternità e dell'infanzia esistenti negli altri Stati più importanti. Cominciamo dalla Germania nazional-socialista, che nella «Mutter und Kind» - madre e fanciullo - ha una organizzazione molto simile alla nostra, non solo nella complessa struttura, ma anche - fatto degno di nota - negli intenti. In Francia - nella Francia anteguerra - vi erano i cosidetti Patronati per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, inoltre in questo Paese erano numerose le istituzioni private; comunque, pur tenendo conto dello sforzo compiuto dallo Stato francese per opporsi alla marea denalistica ormai trionfante, la Francia non ha fatto per la protezione della maternità e dell'infanzia quanto i suoi mezzi le avrebbero permesso; in Francia infatti ci si è sempre limitati ad assistere così come si assistono i malati, sistema che denuncia tutta una mentalità. Lo stesso può dirsi del Belgio la cui organizzazione «Opera Nazionale dell'Infanzia» aveva pure una buona e complessa struttura. In Inghilterra nessuna istituzione nazionale si è mai occupata della difesa della maternità e della infanzia. In questo Paese così gelidamente antidenatalistico e malthusiano, inveteratamente liberaloide sembrava assurdo che lo Stato dovesse far qualche cosa nel settore da noi considerato. Tutto perciò era lasciato all'iniziativa di istituti privati, che, spesso - come nel caso della «Femminine Hygyene» - sotto l'aspetto di migliorare lo stato igienico di certi strati della popolazione le inoculano in mille modi il veleno sottile e nefasto del neomalthusianesimo. Anche negli Stati Uniti la protezione della maternità e dell'infanzia è affidata in massima parte ai privati animati da buone intenzioni filantropiche ed umanitarie. Naturalmente i risultati risentono di una mancanza di unità di indirizzo veramente nociva in questo campo. Ben diverso da ogni sistema è quello sovietico. Bisogna premettere che in Russia dopo gli sbandamenti dei primi anni della Rivoluzione, si è fatta strada l'esigenza di dare di nuovo

basi solide e sicure alle famiglie, inoltre occorre aggiungere che per l'economia sovietica la manodopera femminile è un fattore di singolare importanza. Fatte queste premesse si capirà il perchè delle cure veramente notevoli che lo Stato rivolge alla maternità ed all'infanzia, ma in particolar modo alla maternità. O. M. M. - così si chiama l'organizzazione sovietica - ha diramazioni in tutti i luoghi più remoti del vasto Stato. Case di Maternità e « nidi » sorgono ovunque, sembra che il sistema dia buoni frutti. A prescindere dei risultati e senza ombra di tendenziosità, possiamo però affermare che in Russia si tenda solo al materiale e non al morale. Insomma i criteri sono più fisiologici ed economici che non spirituali e morali, perciò l'organizzazione russa differisce in modo rilevante dalla nostra.

L'O.N.M.I. italiana dunque, secondo la legge istitutiva e soprattutto secondo il Testo Unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia:

a) provvede per mezzo dei suoi organi periferici alla protezione e all'assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini (fino al quinto anno) appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali fino ai 18 anni;

b) favorisce la diffusione di norme e di metodi scientifici di igiene prenatale ed infantile, servendosi di molti mezzi, fra cui di scuole e corsi teorici-pratici di puericultura e igiene;

c) organizza l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia;

d) vigila sull'applicazione delle leggi e regolamenti per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Questa complessa opera l'O.N.M.I. compie attraverso i suoi organi centrali e periferici (Federazioni provinciali e Comitati comunali di patronato) ed attraverso le sue « case », i suoi « consultori », i suoi asili. L'O.N.M.I. entra in quasi tutte le famiglie del nostro popolo per rafforzarne i vincoli, per elevarne sempre più la dignità ed il decoro. Così si adopera per il riconoscimento dei figli illegittimi, per la ricerca della paternità, per la legalizzazione di uomini di fatto, per la soluzione insomma di molte si-

tuazioni incresciose. Così, oltre ad alleviare molti dolori fisici elimina anche le fonti di molti e profondi mali sociali.

Un campo al quale la nostra grande Organizzazione ha dedicato poi cure attenti — collaborando in ciò con la G.I.L. — è quello dei minori traviati, organizzando per essi appositi servizi fra cui i « Centri di osservazione per minorenni » e i « Consultorî di medicina pedagogica-emendativa », il cui fine è quello di cooperare con lo Stato per eliminare del tutto la piaga della delinquenza minorile.

* * *

Regio decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316.

E' approvato l'unito testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia, composto di 27 articoli, visto d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

* * *

Regio decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 2008.

Art. 1. — Le direttive tecniche ed il coordinamento di tutti i servizi per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia spettano al Ministero dell'Interno.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, istituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e le dipendenti Federazioni provinciali sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'Interno, che la esercita direttamente ed a mezzo delle autorità provinciali.

Il Ministero stesso esercita, a mezzo dei suoi organi centrali e periferici, la vigilanza su qualsiasi altro Ente, pubblico o privato, che svolga opera per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 2. — L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è amministrata da un Consiglio centrale composto di 11 membri. Di esso sono membri di diritto il direttore generale della Sanità pubblica, quello per la Demografia e la razza e quello dell'Amministrazione civile.

Gli altri membri sono nominati per Decreto Reale e di essi 3 sono designati rispettivamente dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, dal Ministro per le Finanze e dal Ministro per l'Educazione Nazionale. Gli altri 5 sono designati dal Ministro per l'Interno tra i tecnici dell'assistenza, ostetrici, pediatri, biologi, igienisti, medici sociali, psichiatri e sociologhi.

I membri nominati per Decreto Reale durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il presidente del Consiglio centrale è nominato con Decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno, tra i componenti del Consiglio, designati dal Ministro stesso. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Sono vice-presidenti di diritto il direttore generale per la Demografia e per la razza.

Quando per dimissioni o altra causa venga a mancare qualcuno dei consiglieri, si procede alla nuova nomina entro tre mesi dalla vacanza. Chi surroga i membri scaduti anzi tempo rimane in carica solo quanto avrebbe durato il predecessore.

In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva composta del presidente, del vice-presidente e di altri due membri nominati dal Ministro per l'Interno.

Art. 3. — In ogni provincia i compiti dell'Opera nazionale sono attuati dalla Federazione provinciale per la protezione della maternità e dell'infanzia, che ha sede nel Comune capoluogo e della quale fanno parte:

a) la Provincia e i Comuni;

b) le Istituzioni pubbliche e private, a norma delle leggi speciali e dei rispettivi statuti, hanno, in tutto o in parte, compiti di assistenza alla madre e al fanciullo.

La Federazione provinciale è amministrata da un comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, della fiduciaria provinciale dei Fasci femminili, del consigliere di prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficenza pubblica, del medico provinciale, del presidente della sezione provinciale dell'Unione fascista famiglie numerose e di altri quattro membri, nominati dal Prefetto, fra i tecnici dell'assistenza e scelti, quando sia possibile, fra i docenti e specializzati nelle relative

discipline. Le fiduciaria provinciale dei Fasci femminili ha le funzioni di vice-presidente.

Art. 4. —In ogni Comune la Federazione esplica i propri compiti a mezzo di un Comitato di patronato, presieduto dal podestà o da un suo delegato e composto: della segretaria del Fascio femminile, che ha funzioni di vice-presidente, del fiduciario del nucleo comunale dell'Unione fascista famiglie numerose, dell'ufficiale sanitario del Comune e, in sua mancanza, di un medico condotto designato dal Prefetto, del direttore didattico o di un maestro suo delegato, di un sacerdote che abbia cura delle anime, designato dal prefetto di intesa con l'ordinario diocesano.

Nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti possono essere costituiti «sottocomitati di zona», composti di un rappresentante del podestà di uno della segreteria del Fascio femminile, di un medico condotto, di un maestro elementare e di un sacerdote, designati dal Comitato di patronato e nominati dal prefetto.

Art. 5. — Per il Governatorato di Roma è istituita una speciale Federazione, della quale fanno parte:

1) il Governatore di Roma;

2) le Istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio del Governatorato e che, a norma delle leggi speciali e dei rispettivi statuti, hanno, in tutto o in parte, compiti di assistenza alla madre e al fanciullo.

Detta Federazione è amministrata da un Comitato, avente anche le funzioni del Comitato di patronato, nominato dal Ministro per l'Interno e composto:

a) del Governatore di Roma o del vice governatore o di un consultore, delegato dal Governatore, che lo presiede;

b) della segretaria del Fascio femminile dell'Urbe che ha le funzioni di vice-presidente;

c) di due funzionari del Ministero dell'Interno, di grado non inferiore al sesto, uno amministrativo e l'altro medico;

d) di un rappresentante designato dal Ministero dell'Educazione Nazionale;

e) di un docente di ostetricia e ginecologia e di un docente in pediatria, designato dal Governatore di Roma;

f) dell'ufficiale sanitario del Governatorato di Roma;

g) di un rappresentante della Croce Rossa Italiana;

h) di un rappresentante designato dal presidente dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

I componenti dei sottocomitati di zona, per il territorio del Governatorato, sono nominati dal Governatore.

Le nomine sono ratificate dal Ministero dell'Interno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

* * *

Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 961.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 6008, recante nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, con la seguente modificazione:

Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 2008, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è amministrata da un Consiglio centrale composto da tredici membri.

« Di esso sono membri di diritto il direttore generale della Sanità pubblica, quello per la Demografia e la razza e quello dell'Amministrazione civile, nonchè il presidente dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

« Gli altri membri sono nominati per Decreto Reale e di essi quattro sono designati rispettivamente dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, dal Ministro per le Finanze, dal Ministro per l'Educazione Nazionale e dal Ministro per le Corporazioni. Gli altri cinque sono designati dal Ministro per l'Interno tra i tecnici dell'assistenza, ostetrici, pediatri, biologici, igienisti, medici sociali, psichiatrici e sociologhi ».

VI

TUTELA PENALE DELL'INTEGRITÀ FISICA E MORALE DELLA FAMIGLIA E DELLA RAZZA

Il Regime fascista fin dal 1930 con l'emanazione del Codice Penale Rocco, ha disciplinato penalmente con una nuova sistematica molti di quei reati attinenti alla famiglia e alla razza, che prima o non erano contemplati o erano contemplati disorganicamente, di riflesso o in connessione con altri fatti.

Due Titoli il X e l'XI del 2° Libro si occupano dei fatti delittuosi contro la sanità morale e materiale e contro l'integrità della Famiglia e della Stirpe. Con questi due titoli il Diritto fascista segna il suo primo punto di scissione dal precedente Diritto a colore fortemente liberale. Infatti il Diritto fascista vede nell'ordine dei fatti delittuosi che noi consideriamo, prima che un'offesa all'interesse privato e alla morale privata, una offesa all'interesse supremo della Nazione e dello Stato. Certi atti infatti pur riferendosi a individui privati, per la loro natura sono tali da mettere in grave pericolo la compattezza della famiglia e della razza stessa, e perciò devono essere particolarmente disciplinati da uno Stato, che come quello fascista, ha tra i suoi fini più alti il potenziamento quantitativo e qualitativo della razza.

Vediamo brevemente quali sono i reati contemplati dai due Titoli. Il Titolo X «Dei delitti contro la integrità e la sanità della Stirpe» tratta dell'aborto, della impotenza procurata, dell'incitamento e pratiche contro la procreazione, del contagio di sifilide e di blenorragia. La gravità di questi reati ai fini del potenziamento demografico e del miglioramento qualitativo della nostra razza, non ha bisogno di illustrazione. Ci limiteremo ad affermare che procurare l'aborto, oltre ad essere un atto contrario alla nostra morale e alla nostra fede cattolica è

un danno recato all'organismo del soggetto che può anche in tal modo andare incontro alla morte. Comunque poi l'aborto procurato è sempre un atto di viltà e per la donna equivale come azione disonorevole, al fatto del soldato che fugge davanti al nemico o che si autoferisce per non andare al combattimento. La donna italiana deve rifuggire da queste pratiche avvilenti e disonorevoli come dalla più nera ombra che possa macchiare la sua dignità e il suo onore di madre. Si occupano dell'aborto gli articoli dal 545 al 551 che riproduciamo:

Art. 545 (*Aborto di donna non consenziente*). — Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Art. 546 (*Aborto di donna consenziente*). — Chiunque cagiona l'aborto di una donna col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La stessa pena si applica alla donna che ha consentito l'aborto.

Si applica la disposizione dell'articolo precedente:

1) se la donna è minore degli anni quattordici o, comunque, non ha capacità d'intendere e di volere;

2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.

Art. 547 (*Aborto procuratosi dalla donna*). — La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 548 (*Istigazione all'aborto*). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 549 (*Morte o lesione della donna*). — Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.

Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni.

Art. 550 (*Atti abortivi su donna ritenuta incinta*). — Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.

Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita.

Art. 551 (*Causa di onore*). — Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.

Le pene stabilite per l'aborto (da 7 a 12 anni per aborto di donna non consenziente o minore dei 14 anni, priva di capacità di intendere e di volere o indotta all'aborto mediante violenza o frode, da 2 a 5 anni negli altri casi) aggravate rispetto a quelle previste dal vecchio Codice indicano chiaramente in quale considerazione il Diritto fascista prenda certi atti e in quale direzione indirizzi la sua azione educatrice e moralizzatrice.

Il reato di impotenza alla procreazione, previsto dall'articolo 552, non era contemplato dal vecchio Codice. Il Legislatore fascista nell'articolo 552 vuol sancire in termini penali una condanna morale già insita nel giudizio e nel buon senso popolare. Tanto più viva ed aspra poi nel clima suscitato dal Regime con la sua azione purificatrice del costume, esaltatrice del senso di responsabilità e della dignità umana. L'uomo o la donna la cui viltà, il cui sfrenato ed egoistico edonismo giungono a sacrificare la facoltà più sublime, che è quella di tramandare nei propri figli la parte migliore di sè stessi, sono degni di disprezzo e forse al tempo stesso di compianto. Dipende dal punto di vista sotto il quale li si osserva. In questi infelici — non sappiamo chiamarli altrimenti — che si sottopongono ad interventi medici e chirurgici atti allo scopo, indubbiamente è spenta ogni pura fiamma dello spirito. Hanno ridotto ogni valore umano a materia e vivono in questa ma-

teria, come porci nel brago. Essi — che spesso si atteggiano ad individui superiori — sono il misero frutto delle varie leghe neomalthusiane d'ispirazione, d'origine e di mentalità britanniche.

Art. 552 (*Procurata impotenza alla procreazione*). — Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.

Anche il reato di incitamento a pratiche contro la procreazione è un reato di nuova configurazione. L'articolo 553 che se ne occupa è diretto soprattutto a paralizzare l'azione di propaganda che si è dimostrata tanto nefasta in questo campo.

Art. 553 (*Incitamento a pratiche contro la procreazione*). — Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Il reato di contagio di sifilide e di blenorragia anch'esso di nuova configurazione è previsto dall'art. 554. L'aver sancito penalmente questo reato è pure un indice preciso della sensibilità sociale che informa la legislazione penale voluta dal Fascismo.

Art. 554 (*Contagio di sifilide e di blenorragia*). — Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima. In ambedue i casi il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585.

Il Titolo XI del II Libro del Codice Penale si occupa dei « Delitti contro la famiglia » e comprende i delitti contro il matrimonio, i delitti contro la morale familiare, i delitti contro lo stato di famiglia e infine i delitti contro l'assistenza familiare. Presentano speciale interesse per la materia trattata, ed ai nostri fini, l'art. 556 della « Bigamia », l'art. 559 dell'« Adulterio », il 560 sul « Concubinato », il 565 sugli « Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica », infine il 570 sulla « Violazione degli obblighi di assistenza familiare ».

Tutti questi articoli dunque prevedono e reprimono quei reati, che, come è anche detto nel Titolo, sono commessi contro l'istituto « divino ed umano » della Famiglia. Che questi fatti delittuosi dovessero avere una rigida sanzione penale, era logico e naturale, se si pensa all'etica informatrice della nostra tradizione sociale e giuridica. L'unità, la super-individualità della famiglia, la nostra concezione insomma che proietta l'istituto della famiglia oltre la sfera del diritto privato, esigevano una rigida disciplina dei reati contro di essa. La famiglia moderna ha vissuto fasi di smarrimento e di indebolimento, l'intento e la costante cura del Fascismo sono sempre stati di riportarla all'antica romana purezza. Questo intento e questa cura si dovevano anche appalesare nel contenuto del Titolo XI del Codice Penale. Riportiamo gli articoli già citati. Essi non hanno bisogno di commento, alla luce di quanto si è spesse volte ribadito sulla necessità di una più rigida morale e coesione familiare, esprimono concetti limpidi pur nella loro semplicità.

Art. 556 *(Bigamia)*. — Chiunque, essendo legato da matrimonio aventi effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per

causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Art. 559 *(Adulterio)*. — La moglie adultera è punita con la reclusione fino ad un anno.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del marito.

Art. 560 *(Concubinato)*. — Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a 2 anni. La concubina è punita con la stessa pena.

Il delitto è punibile a querela della moglie.

Art. 565 *(Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica)*. — Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare, è punito con la multa da lire mille a cinquemila.

Art. 570 *(Violazione degli obblighi di assistenza famigliare)*. — Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale della famiglia, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un ano o con la multa da lire mille a diecimila.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

VII

POLITICA SALARIALE DEMOGRAFICA

Adeguare le possibilità economiche della famiglia alla sua consistenza numerica è sempre stato l'aspirazione di tutti coloro che hanno creduto nella famiglia e nella sua potenza divina ed umana, anche quando questa « cellula prima » della razza sembrava in via di decadenza e di sfaldamento sotto i colpi che il nuovo costume, razionalista e spregiudicato, continuamente le recava. Dobbiamo ricordare in proposito quanto hanno fatto e scritto nel secolo scorso gli economisti della scuola cattolica e i più alti prelati della nostra Chiesa. Lo stesso Pontefice Leone XIII nella sua famosa enciclica « Rerum novarum » auspicava l'attuazione di un salario giusto che tenesse conto delle necessità familiari ed umane dell'operaio. Ma sebbene illustri e di grande valore, queste voci rimanevano isolate nella gran marea liberistica che irrideva ogni altro concetto che non fosse quello limitato ed angusto della convenienza, del dare ed avere.

Il salario era considerato il prezzo di una merce che aveva nome lavoro. Ora se questa merce era abbondante sul mercato, cioè se molte erano le braccia che chiedevano lavoro, la merce doveva essere deprezzata, inesorabilmente, così come avveniva per le terre-cotte o le ciabatte. Niente intressavano i bisogni dell'uomo, della sua famiglia, dei suoi figli. In questo il mondo liberale era strettamente malthusiano, avendo il pastore anglicano sostenuto che coloro i quali non trovavano posto nel mondo, erano destinati all'eliminazione. Nel migliore dei casi poi il salario era pur sempre considerato - secondo l'espressione di uno dei santi padri del liberismo - « il minimo indispensabile per non morire ». Lo Stato liberale, agnostico per eccellenza, si guardava bene, naturalmente, dall'intervenire in

questo campo. La cura della salute fisica dei suoi cittadini, il loro aumentare od il loro decrescere, non erano fatti che potevano interessare lo Stato liberale, vivente come un personaggio aristofanesco, in una moderna «Nubicuculia». Lo Stato fascista ha invece messo subito sul tappeto insieme ai più urgenti problemi sociali da risolvere, la questione dei salari, e avendo notato come questa fosse intimamente legata al problema demografico, si è affrettato a dare una soluzione in senso demografico. La diminuzione dei salari - è stato osservato - aveva un effetto deprimente sul numero delle nascite e dei matrimoni. Poichè la nascita di un nuovo figlio grava sul bilancio di una famiglia operaia quasi come una riduzione di salario, ecco che si rendeva necessario aumentare il salario in relazione al numero dei figli. Da noi fu adottato il sistema degli assegni familiari, con contributo del lavoratore, del datore di lavoro, ed in certi casi dello Stato. Questo sistema si è andato sempre più evolvendo, beneficiando degli assegni oltre i figli del lavoratore anche la moglie ed i genitori. In tal modo - tenuta anche presente la misura dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro - ci siamo avviati verso forme sempre più piene di «salario familiare» cioè di quel salario che considera l'uomo non solo come produttore di beni, ma anche come sostenitore di quella famiglia alla quale il Fascismo ha ridato dignità.

I risultati che si sono ottenuti mediante l'attuazione della politica salariale demografica sono i seguenti:

a) aumento del tenore di vita medio delle categorie lavoratrici, con miglioramento conseguente delle condizioni igienico-sanitarie di queste categorie;

b) aumento della consistenza numerica di molte famiglie operaie, per le quali un nuovo figlio rappresentava prima un altro passo verso la miseria. La misura degli assegni è tale infatti da recare considerevoli vantaggi al bilancio di una famiglia operaia.

Ma soprattutto l'attuale forma di salario familiare ha un profondo significato spirituale in quanto è indice di una nuova

concezione dell'uomo e della famiglia considerata come base fondamentale dello Stato fascista.

* * *

Regio Decreto Legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048.

I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — E' obbligata la corresponsione di assegni familiari, per i figli a carico, ai capi famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri. Gli assegni non spettano:

a) agli impiegati la cui retribuzione al netto, ragguagliata a mese, superi le L. 2000;

b) ai domestici e al personale addetto in genere ai servizi familiari;

c) alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;

d) ai lavoratori a domicilio;

e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

Sono compresi invece fra i prestatori d'opera indicati al 1° comma i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto; che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi.

Art. 2. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale militare e civile, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, dipendente dalle amministrazioni statali, anche se ad ordinamento autonomo, ai supplenti delle ricevitorie postelegrafiche, nonchè al personale dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, salvo quanto è disposto dall'art. 27 per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e i lavoratori raggruppati nelle compagnie portuali.

Art. 3. — Gli assegni familiari dovuti ai dipendenti da aziende rappresentate dalla Confederazione fascista dei commercianti ed a quelli da aziende rappresentate dalla Confedera-

zione fascista delle aziende del credito e della assicurazione o da aziende cooperative similari, sono regolati dalle disposizioni generali del presente decreto e da quelle particolari dei contratti collettivi stipulati tra le confederazioni predette e delle loro modificazioni.

Disposizioni particolari saranno adottate con contratto collettivo di lavoro o con norme equiparate per la disciplina degli assegni famigliari in favore dei dipendenti rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e artisti e dei prestatori d'opera rappresentati dalla Confederazione stessa.

Art. 4. — L'ammontare degli assegni dovuti per ciascun figlio o persona equiparata è fissato per le varie categorie professionali, secondo le disposizioni speciali del presente decreto o quelle particolari dei contratti collettivi di lavoro o norme equiparate previste all'art. 3, in misura gradualmente crescente in relazione alle tre classi seguenti:

1) famiglie con un figlio a carico;

2) famiglie con due o tre figli a carico;

3) famiglie con quattro o più figli a carico.

Per ciascun figlio o persona equiparata non è concesso che un assegno.

Art. 5. — Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro o dalle norme equiparate, nè per il computo delle indennità di licenziamento, nè agli effetti delle assicurazioni sociali e delle contribuzioni sindacali.

Art. 6. — Gli assegni familiari non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, salvo per il pagamento dei debiti alimentari previsti dall'art. 138 del Codice civile.

Art. 7. — Il lavoratore che esplica la sua attività presso aziende diverse, ha diritto agli assegni familiari per l'attività principale.

Art. 8. — Gli assegni familiari sono dovuti agli aventi diritto per il periodo di prova, per quello di preavviso anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità e per il periodo di ferie.

Art. 9. — Gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti, subordinatamente alle condizioni e ai limiti che saranno stabiliti con le norme integrative al presente decreto e coi contratti collettivi o norme equiparate previsti all'art. 3°:

1) in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, durante il periodo della inabilità temporanea;

2) in caso di assenza dal lavoro per malattia;

3) in caso di assenza obbligatoria dal lavoro a causa di gravidanza o puerperio, per le operaie e impiegate che abbiano diritto alla attribuzione degli assegni;

4) in caso di richiamo alle armi per tutto il periodo durante il quale per legge o per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione o di parte di essa;

5) in caso di disoccupazione involontaria, per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione durante il periodo di carenza previsto per la concessione delle indennità di disoccupazione.

Art. 10. — Le azioni per il conseguimento degli assegni familiari da parte degli aventi diritto, si prescrivono nel termine di mesi sei.

Art. 11. — Al pagamento degli assegni si provvede con il contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori e, eventualmente, per le categorie professionali per le quali viene ammesso, col concorso dello Stato.

Sono tenuti al pagamento dei contributi:

a) i lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, esclusi quelli cui non spettano gli assegni, a norma dell'art. 1 o dei contratti collettivi di lavoro o norme equiparate previste dall'art. 3;

b) i rispettivi datori di lavoro.

Art. 12. — Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore.

Le trattenute delle quote di contributo a carico del lavoratore sono effettuate all'atto del pagamento della retribuzione.

Art. 13. — Il contributo per gli assegni familiari è stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda di ciascun prestatore d'opera.

Art. 14. — Ai fini del computo dei contributi si intende per retribuzione tutto ciò che è corrisposto per compenso dell'opera prestata. Vi sono quindi comprese anche le competenze accessorie ai salari e stipendi quando non abbiano carattere di rimborso di spese e di elargizioni fatte per una volta tanto, ma facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta.

La valutazione in contanti delle retribuzioni in natura e la valutazione di quelle a provvigione è determinata, per le varie categorie dei prestatori d'opera, secondo le norme che saranno fissate con contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni compententi.

Art. 15. — Gli assegni e contributi sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione o il loro pagamento.

Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro prestato nel periodo fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello quindicinale e mensile è di 1 x 2, 1 x 4, rispettivamente. Con proporzione analoga si procederà quando l'assegno base sia giornaliero, quindicinale o mensile.

Art. 16. — La gestione degli assegni familiari è affidata all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, che vi provederà con i suoi organi centrali e periferici, secondo le norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

Art. 17. — L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale terrà distinte gestioni per l'industria, l'agricoltura, il commercio e il credito e assicurazione.

Con decreto del Ministro per le Corporazioni sarà stabilito a quali delle gestioni predette, verrà affidata la corresponsione degli assegni familiari dovuti ai dipendenti da datori di lavoro non rappresentati, rispettivamente per ciascuna gestione, dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agri-

coltori, dei commercianti e delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Gli eventuali avanzi annui delle gestioni dell'industria e dell'agricoltura saranno destinati a distinti fondi di riserva. Per la destinazione degli eventuali avanzi annui delle gestioni del commercio e del credito e dell'assicurazione provvederanno i contratti collettivi di lavoro o le norme equiparate previste dall'articolo 3.

Art. 18. — E' istituito presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale un Comitato speciale per gli assegni familiari, distinto in tante sezioni quante sono le gestioni degli assegni, presieduto dal presidente dell'Istituto, e in sua vece o impedimento da uno dei vice-presidenti dell'istituto stesso, e composto:

a) per tutte le sezioni, dai seguenti membri: un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, un rappresentante del Ministero delle Finanze, il capo dell'Ufficio centrale demografico del Ministero dell'Interno, il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni ed il direttore capo della divisione competente del Ministero delle Corporazioni, direttore generale dell'Istituto;

b) e inoltre, per ciascuna delle sezioni dell'industria, della agricoltura, del commercio e del credito e assicurazione, da due rappresentanti per parte delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori rispettive e, quando occorra, da un rappresentante della Confederazione dei professionisti e degli artisti, e degli enti della cui collaborazione l'Istituto si avvale per la corresponsione degli assegni e la riscossione dei contributi.

Il Comitato può essere convocato in assemblea plenaria per le questioni di ordine generale.

Art. 19. — Spetta al Comitato per gli assegni familiari:

1) fare proposte sulle questioni generali relative agli assegni familiari ed altre provvidenze per l'incremento demografico della nazione;

2) dare parere sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione delle norme sugli assegni familiari;

3) fare proposte per la riscossione dei contributi e il pagamento degli assegni;

4) esaminare i risultati annuali di gestione;

5) decidere sui ricorsi riguardanti contributi e assegni.

Art. 20. — Contro le decisioni del Comitato, di cui al n. 5 dell'articolo precedente è dato ricorso, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione al Ministero delle Corporazioni, il quale decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione avanti all'autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero, tanto per le questioni relative ai contributi che per quelle relative agli assegni. Sono, in ogni caso escluse della competenza dell'Autorità giudiziaria le questioni relative alla determinazione della misura dei contributi e degli assegni.

Art. 21. — Per tutte le gestioni è istituito, col compito di esercitare le mansioni di cui all'art. 184 e seguenti del Codice di commercio, un collegio di sindaci composto da un Consigliere della Corte dei Conti, presidente, da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni, da un rappresentante del Ministero delle Finanze, da un rappresentante per parte delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e delle Confederazioni fasciste dei lavoratori.

Art. 22. — L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale potrà avvalersi, per la riscossione dei contributi e l'erogazione degli assegni, di altri istituti od enti aventi scopi previdenziali ed assistenziali.

Art. 23. — Si osservano per gli assegni familiari, sempre che siano applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.

Art. 24. — Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate, tanto per la quota

a proprio carico quanto per quella a carico del prestatore d'opera, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del prestatore d'opera somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con una ammenda da L. 200 a L. 2000.

Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutano di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari a fine dell'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da L. 300 a L. 3000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a se o ad altri la corresponsione di assegni familiari, è punito con la multa da L. 200 a L. 3000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 25. — Nelle contravvenzioni al presente decreto e alle sue norme integrative e regolamentari, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il quale, previo parere del Comitato speciale per gli assegni determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi tributi non pagati, l'Istituto può pure, previo parere del Comitato predetto ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma dell'art. 24.

Art. 26. — La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e delle sue norme integrative e regolamentari è esercitata dal Ministro delle Corporazioni a mezzo dell'Ispettorato corporativo.

II
DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 27. — La misura dei contributi dovuti dai prestatori d'opera e dal datore di lavoro e degli assegni da corrispondesi per ciascun figlio a carico dei prestatori d'opera capi famiglia è fissata:

1) dalla tabella A, allegata al presente decreto, per le aziende rappresentate dalla Confederazione fascista degli industriali, le società e gli enti in genere coorporativi di natura industriale, le lavorazioni condotte in economia della stessa natura e le operazioni di carico e scarico nei porti;

2) dalla tabella B, allegata al presente decreto, per le aziende e i consorzi di miglioramento fondiario rappresentati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, le società e gli enti in genere cooperativi di natura agricola per i consorzi di bonifica.

Le tabelle predette, firmate d'ordine nostro dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, potranno essere modificate, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, con R. decreto su proposta del Ministro delle Corporazioni, di concerto con il Ministro delle Finanze, e per la tabella B, di concerto pure con il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 28. — Ai fini delle corresponsioni degli assegni familiari previsti dall'art. 27, si considerano come capi di famiglia:

a) il padre;

b) la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di indennità di disoccupazione o in servizio militare semprechè non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perchè colpito da provvedimenti di polizia;

c) i prestatori d'opera che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del loro padre, semprechè la madre non goda di assegni familiari;

d) i prestatori d'opera cui siano stati regolarmente affidati degli esposti.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati quelli naturali legalmente riconosciuti, nonchè quelli nati da precedente matri-

monio dall'altro coniuge, e, per i casi di cui alle lettere *c*) e *d*), i fratelli o sorelle o nipoti e gli esposti regolarmente affidati.

Art. 29. — Gli assegni di cui all'art. 27 sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore ai quattordici anni compiuti per i prestatori d'opera non aventi qualifica di impiegato o funzioni equivalenti.

Tale limite di età può essere prorogato fino ai sedici anni se il figlio a carico trovasi per gravi infermità di mente o di corpo nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro o frequenti una scuola professionale o media di 1° grado.

Per i figli degli impiegati il limite di età è di diciotto anni.

Art. 30. — Con Decreto Reale da emanarsi ai sensi dell'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le Finanze, di concerto con quello per le Corporazio ni, sarà annualmente stabilito, sulla base delle risultanze di gestione del primo semestre di ciascun anno, l'ammontare del concorso dello Stato al pagamento degli assegni familiari previsti all'art. 27.

Le somme eventualmente corrisposte in più a titolo di concorso statale, tenuto conto dei risultati finali della gestione di ciascun esercizio, saranno compensate con minori versamenti da eseguirsi nell'esercizio successivo.

Il concorso dello Stato non dovrà superare in ogni caso Lire 0,60 per ciascun assegno settimanale liquidato a L. 0,10, Lire 1,20, L. 2,40 rispettivamente, ove l'assegno venga liquidato a giornata, a quindicina o a mese.

Esso non è dovuto per gli assegni corrisposti agli impiegati, la cui retribuzione al netto, ragguagliata a mese, superi le L. 1000.

III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31. — Gli assegni familiari regolati dalle disposizioni speciali del presente decreto e da quelle particolari dei contratti collettivi di lavoro e norme equiparate di cui all'art. 3, sosti-

tuiscono, ove non sia diversamente disposto, le indennità di famiglia o di caroviveri della stessa natura previste da contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, salvo restando, in caso di trattamento più favorevole, il maggiore beneficio risultante rispetto agli assegni per i prestatori d'opera.

Art. 32. — Con successivo R. Decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le Corporazioni, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e le Foreste e per le Comunicazioni, saranno emanate le norme integrative per l'attuazione del presente decreto anche per la precedura di riscossione dei contributi e di erogazione degli assegni.

Per le contravvenzioni alle norme predette e a quelle regolamentari, potrà stabilirsi la pena dell'ammenda fino a L. 500.

Art. 33. — Il presente decreto entrerà in vigore nel primo lunedì del mese successivo alla data di pubblicazione delle norme integrative previste dall'articolo precedente.

Con la data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il R. decreto-legge 21 agosto 1936, n. 1632, la legge di conversione 18 gennaio 1937, n. 404, e i decreti ministeriali 11 settembre 1936 e 14 aprile 1937.

Con decreti del Ministro per le Corporazione, sentiti i Comitati di gestione e collegi dei sindaci rispettivi, saranno fissati i termini entro cui, sotto pena di decadenza, possono essere chiesti gli assegni da parte degli aventi diritto e i rimborsi da parte dei datori di lavoro:

1) per la gestione degli assegni familiari agli operai dell'industria regolata dal R. decreto-legge 21 agosto 1936, n. 1632, dalla legge di conversione 18 gennaio 1037, n. 404, e dai decreti ministeriali 11 settembre 1936 e 14 aprile 1937;

2) per la gestione della Casa nazionale per gli assegni familiari agli operai dell'industria, già regolata dai contratti collettivi di lavoro 11 ottobre 1934, 1° dicembre 1934 e 23 giugno 1935.

Con successivi decreti dello stesso Ministro saranno approvati i rendiconti finali di esse, sentiti i Comitati di gestione e i Collegi dei sindaci rispettivi.

Le attività nette della prima delle gestioni predette saranno devolute alla gestione degli assegni familiari per l'industria regolata dal presente decreto, quelle della seconda a un fondo da costituirsi presso il Ministero delle Corporazioni per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria.

Le modalità di costituzione, di amministrazione e di impiego di tale fondo saranno disposte con R. decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le Corporazioni di concerto col Ministro per le Finanze.

Art. 34. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Primo Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

* * *

Norme Integrative - Regio Decreto Legge 17-6-1937-XV

IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — Gli assegni familiari, previsti dal R. decreto legge 17 giugno 1937, n. 1048, spettano per i figli a carico e le persone equiparate, ai capi famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio del Regno, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità, con le esclusioni di cui all'art. 1 e 2 dello stesso Regio decreto e di quelle dei contratti collettivi di lavoro a norme assimilate previsti all'art. 3 di esso.

Essi non sono dovuti agli artigiani ed agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.

S'intendono come capi di famiglia per tutte le categorie professionali le persone indicate nell'art. 28 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048

Art. 2. — I figli e le persone equiparate sono a carico del capo di famiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento.

Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo famiglia quando convivono con esso.

Gli assegni non sono dovuti per i figli che sono allevati fuori del territorio del Regno o sono ammessi in istituti di beneficenza o d'istruzione, che provvedono interamente o in parte al loro mantenimento.

Art. 3. — Agli effetti del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, si considerano impiegati i prestatori d'opera che abbiano tale qualifica ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, compresi quelli che facciano parte con funzioni equivalenti degli equipaggi delle navi e dei galleggianti mercantili nazionali.

Art. 4. — Per determinare il limite di retribuzione al netto, oltre il quale agli impiegati non spettano assegni familiari o non viene concesso il concorso dello Stato per gli assegni ad essi dovuti, la retribuzione stessa è calcolata a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, detratte le ritenute obbligatorie, per disposizioni di legge o di contratto collettivo, a scopi previdenziali.

Art. 5. — Le disposizioni del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, si applicano alle aziende municipalizzate, rappresentate dalle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le Corporazioni, di concerto con i Ministri per le Finanze e per l'Interno, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno assoggettate al R. decreto-legge precitato le aziende gestite dai comuni, provincie ed enti parastatali, che esercitano attività non rientranti nei compiti degli enti predetti.

Art. 6. — Per stabilire le classi di famiglia previste dall'articolo 4 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, ai fini della corresponsione degli assegni familiari in misura gradualmente crescente in relazione ai figli o persone equiparate a carico, si tiene solo conto di quelli per i quali spettano gli assegni.

Art. 7. — In seno alla stessa famiglia non è concesso, per ciascun figlio o persona equiparata, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni.

In seno ai membri di una stessa famiglia non è ammesso il cumulo degli assegni con la maggiorazione dell'indennità di disoccupazione di cui al Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 463, ma sarà solo corrisposto il più favorevole dei due trattamenti.

Art. 8. — Nel caso che il lavoratore presti la sua opera presso diversi datori di lavoro, attività principale è quella che impegna per il maggior tempo le sue prestazioni o costituisce la fonte principale di guadagno.

Il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro presso cui esplica l'attività principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.

Art. 9. — Gli assegni familiari, nei casi previsti ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sono dovuti ai prestatori d'opera che risultino di essere già alle dipendenze di un datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana e sono corrisposti in conformità delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Nei casi stessi, qualora ricorra più di una delle condizioni previste per le corresponsione degli assegni, si tiene conto di quella più favorevole al lavoratore.

Qualora, in tutti i casi previsti dall'articolo 9 succitato, l'assenza al lavoro perduri per oltre una settimana, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può provvedere alla corresponsione degli assegni direttamente o per mezzo degli enti che provvedono al pagamento delle indennità che siano previste per i casi medesimi.

Art. 10. — In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili a norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie degli infortuni e delle malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo dell'inabilità temporanea, compresi i periodi di carenza

previsti per la relativa indennità e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo.

Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette, lo infortunio sul lavoro è considerato come malattia.

Art. 11. — In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari sono corrisposti per tutto il periodo in cui è corrisposto, per legge o per contratto di lavoro, il sussidio di malattia.

Per i lavoratori che non sono soggetti all'iscrizione a casse di malattia o che non ricevono da queste alcun sussidio per motivi estranei al riconoscimento dell'infermità, l'assegno è dovuto per tre mesi al massimo.

I lavoratori capi di famiglia, ricoverati a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ai sensi dell'art. 66 del R. Decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, hanno diritto fino al massimo di tre mesi al trattamento più favorevole tra quello previsto dall'art. 68 dello stesso Regio Decreto e quello risultante dalla corresponsione degli assegni familiari.

Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni sono corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi.

Art. 12. — In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio, gli assegni familiari sono dovuti alle operaie e impiegate, che ne abbiano il diritto, per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui al R. Decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, convertito nella legge 2 luglio 1929, n. 1289, e al R. Decreto 28 agosto 1930, n. 1358.

In casi di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio, è fatto il trattamento previsto per le malattie comuni.

Lo stesso trattamento è fatto per le lavorarici capo famiglia alle quali non si applica il R. Decreto-legge precitato.

Art. 13. — In caso di richiamo alle armi, gli assegni familiari non spettano se il richiamo è dovuto alle esigenze di carattere eccezionale.

Art. 14. — In caso di disoccupazione involontaria, l'assegno sarà corrisposto per tutto il periodo di carenza di cui al secondo comma dell'art. 72 del R. Decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Non si verifica carenza, e quindi non si ha diritto agli assegni, quando la disoccupazione non sia indennizzabile.

Art. 15. — Il termine di sei mesi di cui all'art. 10 del R. Decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, per l'esercizio dell'azione diretta al conseguimento degli assegni familiari, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

La prescrizione è interrotta solo nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale o in seguito a prescrizione dell'Ispettorato corporativo.

Art. 16. — I contributi per gli assegni famigliari sono dovuti sull'indennità sostitutiva del preavviso, sulle somme corrisposte a titolo di ferie o di retribuzione per i giorni festivi, sulla retribuzione o parte di essa mantenuta al lavoratore in caso di richiamo alle armi.

Essi non sono dovuti sulle retribuzioni percepite dal lavoratore per prestazioni secondarie in rapporto all'attività principale esplicata presso un altro datore di lavoro.

I lavoratori esclusi dal pagamento dei contributi, a sensi dell'art. 11 del R. Decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sono quelli indicati al secondo comma dell'art. 1 dello stesso Regio Decreto.

Art. 17. — I contributi per gli assegni familiari si prescrivono col decorso di due anni dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati.

Art. 18. — In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori le somme che questi devono restituire saranno trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro.

Art. 19. — Agli effetti delle disposizioni del R. Decreto legge 17 giugno 1937, n. 1048, e delle disposizioni particolari dei contratti collettivi di lavoro o norme equiparate per la disciplina

di assegni familiari, si intende per invalido permanentemente al lavoro, il lavoratore pensionato per invalidità o per vecchiaia, o che comunque, sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

Art. 20. — Per la decisione dei ricorsi e la risoluzione in via giudiziaria di tutte le controversie in materia di corresponsione di assegni familiari si osservano le disposizioni del Titolo V del R. Decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, ferma restando la disposizione di cui all'art. 142 dello stesso R. Decreto.

Le comunicazioni all'interessato delle decisioni del comitato o del Ministero, a norma degli articoli 19 e 20 del R. Decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sono fatte con lettera raccomandata. I termini per il ricorso al Ministero o per l'azione avanti all'Autorità giudiziaria, decorrono dalla data di consegna della lettera all'Ufficio postale.

Art. 21. — Per ogni gestione l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale istituirà una contabilità separata, tenendo distinte, per quelle dell'industria e dell'agricoltura, le prestazioni concesse agli operai da quelle concesse agli impiegati, e, nei riguardi di questi ultimi, le prestazioni dovute a coloro la cui retribuzione al netto, ragguagliata a mese, superi le L. 1000.

La gestione del credito e assicurazione è suddivisa in altrettante sezioni distinte quante sono, per le aziende, le federazioni di categoria facenti parte della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Art. 22. — L'appartenenza dei lavoratori all'una o all'altra delle gestioni è determinata sulla base dell'appartenenza a ciascuna di esse delle aziende presso cui sono occupati.

Nel caso in cui in una sezione del Comitato speciale vengano trattate questioni interessanti categorie di datori di lavoro e di lavoratori inquadrati in confederazioni non rappresentate nella sezione, sono chiamati a parteciparvi i rappresentanti delle confederazioni competenti, che fanno parte delle altre sezioni.

Art. 23. — Ad ogni gestione, l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale accrediterà l'eventuale contributo dello Stato per quelle cui viene ammesso e, alla fine di ciascun esercizio, un interesse sui fondi resisi disponibili durante l'esercizio, in misura pari al reddito effettivo degli investimenti.

Al bilancio di ogni gestione faranno carico gli oneri e le spese speciali del servizio ed una quota parte di spese generali dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale.

I fondi che non debbono essere tenuti disponibili per le necessità delle gestioni, possono essere investiti nei modi di impiego autorizzati per gli investimenti delle disponibilità dell'Istituto.

Art. 24. — L'esercizio finanziario per ogni gestione ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio decorre dalla data di applicazione del R. Decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e finisce col 31 dicembre 1938.

Art. 25. — Semprechè non abbia avuto applicazione la disposizione del primo comma dell'art. 24 del R. Decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, il datore di lavoro, nei casi di tardivo pagamento dei contributi, è tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in materia civile.

Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dal sesto giorno del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Gli interessi di mora non sono dovuti quando sui contributi vengano percepiti i diritti preveduti, per tardivo versamento, dalla legge relativa alla riscossione delle imposte dirette.

Art. 26. — I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale tutte le notizie e i documenti, che loro sono richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni famigliari.

Art. 27. — Contro i morosi al pagamento dei contributi l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale può emettere ingiunzione di pagamento, comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle eventuali spese. L'ingiunzione sarà resa esecutiva dal Pretore del capoluogo della provincia ove è la sede dell'azienda, osservate per il procedimento le norme stabilite dal R. Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'ingiunzione costituisce titolo valido per l'iscrizione della ipoteca sugli immobili del datore di lavoro moroso, dopo la scadenza del termine per l'opposizione.

Art. 28. — I contratti collettivi di lavoro e le norme equiparate previste dall'art. 3 del R. Decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, possono contenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori di quelle stabilite dal R. Decreto-legge predetto e dalle presenti norme integrative.

Art. 29. — Fino a nuova disposizione la riscossione dei contributi e l'erogazione degli assegni sono regolate, per ciascuna categoria professionale, dalle disposizioni speciali previste dagli articoli seguenti. Esse potranno essere diversamente disciplinate con contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni competenti, per gli addetti a studi professionali, i portieri e i prestatori d'opera alle dipendenze di artigiani.

I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

V

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'INDUSTRIA

Art. 30. — Gli assegni familiari sono corrisposti alla fine di ogni periodo di pagamento della detribuzione.

Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro e il lavoratore abbia compiuto nella settimana almeno 24 ore di lavoro effettivo, se ope-

raio, o 30, se impiegato, o anche una media equivalente in caso di retribuzione a mese o a quindicina o di ripartizione del lavoro in periodi ultra settimanali.

Qualora la durata del lavoro compiuto nella settimana o la durata media equivalente risulti inferiore ai limiti predetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate.

Il Comitato speciale potrà, in relazione a contingenze particolari e alle disponibilità della gestione, stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni.

Art. 31. — Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento del comune di origine o di residenza, comprovante la propria situazione di famiglia. Tale documento sarà, dai Comuni, redatto su apposito modulo con tagliando, approvato con decreto del Ministro per le Corporazioni di concerto col Ministro per l'Interno e da fornirsi dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, e dovrà contenere il nome dei figli a carico e la data di nascita di ciascuno. Esso sarà valido fino al massimo di un anno e dovrà essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il tagliando sarà conservato dal lavoratore e potrà, per il periodo della validità del documento, essere esibito in sostituzione di esso per fare la richiesta degli assegni ad altri datori di lavoro e servire di base ad essi per provvedere alle registrazioni suindicate.

Gli aventi diritto debbono inoltre presentare al datore di lavoro tutti gli altri documenti che saranno prescritti a comprovare il diritto agli assegni.

Art. 32. — Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare, per ciascun prestatore d'opera, sul libro matricola o su documenti equipollenti, il numero dei figli o delle persone equiparate risultanti dal documento di cui al precedente articolo, di età inferiore ai 14 anni compiuti, se operai, e ai 18 anni, se impiegati, e di trasmettere questo documento e gli altri presentatigli dal lavoratore nella sede provinciale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale.

Nel caso sia stata autorizzata la proroga fino a 16 anni della corresponsione degli assegni per i figli degli operai che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 29 del R. Decreto legge 17 giugno 1937, n. 1048, i datori di lavoro sono tenuti, su esibizione da parte dell'operaio interessato dell'autorizzazione relativa, a fare apposita annotazione del numero di detti figli sul libro matricola.

Art. 33. — Il lavoratore deve denunciare al proprio datore di lavoro, che ne darà comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, ogni variazione del proprio stato di famiglia, sia per quanto riguarda i figli o persone equiparate a carico che la sua qualità di capo famiglia.

Il diritto agli assegni per la nascita di nuovi figli o persone equiparate decorre dal giorno della nascita se al capo famiglia spettino assegni giornalieri e dall'inizio, invece, del periodo fissato per il loro pagamento, negli altri casi.

Il diritto stesso cessa, in caso di compimento da parte del figlio o della persona equiparata del limite di età prescritto per il suo godimento o in caso di decesso, dal giorno del raggiungimento dell'età o del decesso, se al capo di famiglia spettino assegni familiari giornalieri od alla fine, invece, del periodo fissato per il loro pagamento, negli altri casi.

Le disposizioni di cui ai due comma precedenti si applicano per analogia nel caso di affidamento di esposti.

Art. 34. — Il datore di lavoro registrerà sul libro paga o su documenti equipollenti, per ciascun lavoratore, i contributi trattenuti e gli assegni corrisposti.

Art. 35. — Il conteggio dei contributi sarà fatto dal datore di lavoro, sia per la parte a suo carico che per quella a carico di ciascun lavoratore, in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga o da documenti equipollenti.

Art. 36. — Il pagamento degli assegni sarà fatto dal datore di lavoro agli aventi diritto in base al numero dei figli o persone equiparate a loro carico risultante dal documento della situazione di famiglia, e dall'eventuale autorizzazione di proroga dei limiti di età dai 14 ai 16 anni, prevista dall'art. 41.

Art. 37. — Entro cinque giorni dalla corresponsione degli assegni il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, in apposito modulo, stabilito dall'Istituto predetto, l'ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nel periodo considerato, distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.

Art. 38. — Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza, mediante accreditamento in apposito conto corrente postale, all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale. Il bollettino di versamento nel conto corrente postale costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.

Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti, la sede provinciale dell'Istituto predetto provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.

Art. 39. — Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale potrà consentire, per particolari casi, che le denuncie di cui all'art. 37 vengano trasmesse, anzichè nel termine da esso prescritto, ad intervalli di tempo più lunghi, purchè non superiori ad un mese.

In casi eccezionali, questo termine potrà essere elevato a tre mesi, previo conforme parere del Comitato speciale.

Art. 40. — Ai datori di lavoro l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale potrà fare, dietro adeguate garanzie, anticipazione in relazione alla eccedenza media dell'importo degli assegni da erogare sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso.

Art. 41. — La proroga prevista all'art. 29 del R. Decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, del limite di età per i figli a carico de-

gli operai sarà concessa dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, su parere del Comitato speciale.

Art. 42. — Coloro che conducono lavori in economia di natura industriale sono considerati datori di lavoro a tutti gli effetti del R. Decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e delle presenti norme integrative. Non sono compresi fra i lavori predetti quelli eseguiti per i bisogni domestici.

Art. 43. — Per gli equipaggi arruolati con compartecipazione agli utili o al prodotto, la retribuzione è determinata sulla base dei salari convenzionali previsti dall'art. 72 del regolamento per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, approvato con R. Decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Art. 44. — Le compagnie portuali provvedono all'applicazione del R. Decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e delle presenti norme integrative, nei riguardi dei propri iscritti adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimenti in genere delle merci nei porti, salvo il diritto di rivalsa della relativa quota di contributi nei confronti delle persone od enti nell'interesse delle quali le operazioni medesime sono compiute.

La misura dei contributi dovuti per i lavoratori portuali è ridotta del 10 % a defalco del corrispettivo per gli attrezzi di lavoro e le spese generali comprese nei compensi e tariffe stabiliti per i lavoratori stessi.

VI
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'AGRICOLTURA

Art. 45. — Per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro i documenti previsti all'art. 31. Essi devono inoltre denunciare allo stesso datore di lavoro, le variazioni intervenute nel proprio stato di famiglia, a norma dell'art. 33.

Art. 46. — Il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, entro i primi cinque giorni di ciascun mese, in apposito modulo stabilito dall'Istituto stesso, le generalità dei lavoratori

occupati nel mese precedente, la loro qualifica, il numero dei figli e persone equiparate a carico risultanti dai documenti e dalle denunzie di cui all'art. 45, le giornate di lavoro prestate da quelli non aventi qualifica di impiegati, la retribuzione corrisposta agli impiegati, gli estremi dei versamenti di cui all'articolo seguente, e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.

Alla denuncia devono unirsi i documenti comprovanti il diritto agli assegni ove non siano già stati trasmessi all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale da precedenti datori di lavoro. Per i compartecipi individuali la denuncia sarà fatta per una sola volta durante l'annata agraria e precisamente nel mese in cui la compartecipazione ha inizio, indicandovi la superficie dell'appezzamento e le relative colture.

Le Unioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli determineranno di concerto il numero delle giornate di lavoro attribuibili per unità di superficie e per coltura e ne daranno comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale.

Art. 47. — Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento della somma dovuta per contributi, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Il pagamento sarà eseguito mediante versamento della somma all'apposito conto corrente postale. Il bollettino di versamento nel conto corrente postale è la prova liberatoria per il datore di lavoro.

Art. 48. — Sulla base delle denuncie e dei documenti inviatigli, l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale provvede all'accertamento, per ciascun lavoratore, dell'esistenza dei requisiti per la corresponsione degli assegni familiari, alla determinazione della somma dovuta per tale titolo, in rapporto alla qualifica professionale, al numero dei figli e persone equiparate a carico ed al periodo di occupazione, e provvede al relativo pagamento o direttamente o per mezzo degli enti della cui collaborazione intende avvalersi a norma dell'art. 22 del R. Decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048.

VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COMMERCIO

Art. 49. — Per incarico dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, la Cassa Nazionale malattie per gli addetti al commercio provvede, in base alle iscrizioni e alle denuncie previste dagli articoli 13, 14 e seguenti dello statuto approvato con R. Decreto 20 dicembre 1932, n. 1705, ad accertare l'ammontare dei contributi dovuti dai datori di lavori.

Ferme rimanendo le disposizioni degli articoli 17 e 81 dello statuto precitato, il datore di lavoro che ometta di fare le iscrizioni e le denuncie predette è punito a norma della lettera *a*) dell'art. 60. Sono pure tenuti a fare alla Cassa le iscrizioni e le denunzie stesse i datori di lavoro soggetti al R. Decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, per i prestatori d'opera, nei riguardi dei quali l'iscrizione alla Cassa non è obbligatoria ai sensi del R. Decreto 20 dicembre 1932, n. 1705.

Art. 50. — La Cassa Nazionale malattie per gli addetti al commercio trasmetterà trimestralmente all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale gli elenchi dei datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi con l'indicazione dell'ammontare dei contributi da ciascuno dovuti.

L'Istituto notificherà il relativo addebito al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare il pagamento su un apposito conto corrente postale entro quindici giorni dalla comunicazione.

Art. 51. — Per ottenere gli assegni gli aventi diritto sono tenuti a presentare all'Ufficio compartimentale della Cassa Nazionale malattie per gli addetti al commercio, per il tramite del rispettivo datore di lavoro, i documenti di cui all'art. 31 del presente Decreto. Essi devono inoltre denunciare allo stesso datore di lavoro le variazioni intervenute nel proprio stato di famiglia, a norma dell'art. 33.

Il datore di lavoro deve, entro cinque giorni, trasmettere alla Cassa i documenti presentatigli e dare comunicazione delle variazioni denunciategli.

Art. 52. — Sulla base delle denuncie e dei documenti ricevuti, la Cassa Nazionale malattie per gli addetti al commercio determinerà mensilmente il numero e l'importo degli assegni familiari per i dipendenti di ciascun datore di lavoro. Le relative distinte saranno trasmesse dalla Cassa predetta all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, il quale rimetterà l'ammontare degli assegni mensili al datore di lavoro che ne curerà l'immediata consegna agli aventi diritto.

Nel caso che il lavoratore cui spetta l'assegno non sia più alle dipendenze del datore di lavoro cui viene rimesso l'importo e questi non sia in grado di effettuarne la consegna, la somma relativa dovrà, a cura dello stesso datore di lavoro, essere restituita, immediatamente all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, il quale provvederà a rimetterla direttamente al lavoratore interessato.

Art. 53. — Nelle provincie della Venezia Tridentina e Giulia ed in quella di Zara, i datori di lavoro debbono denunciare, entro tre giorni, alla competente sede dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, ogni nuova assunzione e ogni cessazione di preesistente rapporto di lavoro, indicando per ciascun lavoratore la qualifica e la retribuzione assegnata nonchè ogni variazione di retribuzione.

Le denunzie saranno fatte sugli appositi moduli, che saranno prescritti dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, e dovranno essere accompagnate dai certificati di famiglia dei lavoratori aventi diritto agli assegni e dai documenti necessari a comprovare tale diritto a norma dell'art. 31, a meno che i documenti stessi non fossero già stati esibiti all'Istituto

Sulla base delle denuncie e dei documenti di cui sopra, l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale provvederà alla liquidazione e corresponsione degli assegni e all'accertamento e riscossione dei contributi in conformità degli articoli precedenti. Gli aventi diritto agli assegni devono denunciare al datore di lavoro le variazioni intervenute nel proprio stato di famiglia a norma dell'art. 33.

VIII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE AZIENDE DEL CREDITO E DELL'ASSICURAZIONE

Art. 54. — I contratti collettivi di lavoro stipulati fra la Confederazione Fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e la Confederazione Fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione potranno determinare norme speciali per la ripartizione dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e per la loro eventuale destinazione, ferme restando le norme generali contenute nell'art. 4 del R. Decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048.

Art. 55. — Gli assegni familiari sono corrisposti dall'azienda ai propri dipendenti all'atto del pagamento della retribuzione.

Art. 56. — Alla fine di ogni trimestre ogni azienda è tenuta a denunciare entro i dieci giorni successivi all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale:

1) l'ammontare complessivo degli assegni corrisposti nel trimestre ai propri dipendenti a norma dei contratti collettivi di lavoro;

2) il numero complessivo dei dipendenti alla data dell'ultimo giorno del trimestre, esclusi quelli rappresentati dalla Federazione Nazionale dei dirigenti aziende credito ed assicurazione e compresi quelli esonerati dal pagamento dei contributi.

La denuncia è obbligatoria anche se negativa.

Art. 57. — Per ogni sezione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 21, l'Istituto, sulla base delle notifiche ricevute provvede ad addizionare gli importi degli assegni corrisposti da tutte le aziende della categoria e a dividere il totale così ottenuto per il numero complessivo dei dipendenti di tutte le aziende della stessa categoria, per stabilire la quota unitaria, per i dipendenti della categoria, del carico degli assegni pagati.

Moltiplicando tale quota unitaria per il numero dei dipendenti di ogni azienda della categoria, l'Istituto fissa il carico spettante per tutte le aziende di ciascuna categoria e, a seconda che ognuna di esse abbia pagato per assegni di più o meno

della quota stessa, le fa rimessa o esige da essa la rimessa della differenza.

Art. 58. — Le aziende non possono compiere operazioni di conguaglio fra le eccedenze e le deficienze dei versamenti da effettuare all'Istituto per contributi propri o per contributi dei lavoratori.

Art. 59. — Il lavoratore deve fornire all'azienda da cui dipende un documento del Comune di origine o di residenza, comprovante il suo stato di famiglia e presentare ad essa tutti gli altri documenti che gli vengano richiesti per l'accertamento dei requisiti per il godimento degli assegni familiari.

Esso deve denunciare, inoltre, le variazioni avvenute nel proprio stato di famiglia.

Le singole aziende devono tenere la documentazione anzidetta a disposizione dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale e fornire ad esso tutti i dati e le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.

IX
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 60. — Salvo che i fatti non costituiscano reato più grave, i datori di lavoro o coloro che li rappresentano, sono puniti con l'ammenda:

a) da lire 50 a lire 500 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 37, 46, 49, 51, 53 e 56;

b) di lire 500 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui all'art. 52.

Ogni lavoratore per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 8 comma II), 33, 45 comma II), 51 comma II), 53 comma IV), 59 comma II), è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 100.

X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61. — Per i primi tre mesi di applicazione del R. Decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, il documento previsto dagli articoli 31, 45, 51, 53 delle presenti norme, per comprovare la situazione di famiglia degli aventi diritto agli assegni familiari,

può essere redatto su moduli diversi da quello prescritto dall'art. 31 delle norme stesse, e resteranno validi quelli già esibiti ai sensi dell'art. 13 del R. Decreto-legge 21 agosto 1936, n. 1632, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 404.

Art. 62. — Il presente Decreto-legge entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore del R. Decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048.

* * *

Regio Decreto-legge 28 novembre 1938-XVIII, n. 2138.

A decorrere dal 1° luglio 1939 i contributi che gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura sono tenuti a corrispondere per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per la invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono stabiliti sulla base dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola.

Dalla stessa data i criteri d'imposizione dei contributi, che per i titoli sopra cennati e per la disoccupazione involontaria vengono corrisposti per i dirigenti e per gli impiegati di aziende agricole, saranno determinati con R. Decreto su proposta del Ministro per le Corporazioni, di concerto con i Ministri per l'Interno, per le Finanze e per l'Agricoltura e Foreste, ai sensi dell'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

La misura dei contributi di cui ai precedenti comma è annualmente determinata con Regio Decreto, ai sensi dell'art. 3 n. 1; della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le Corporazioni di concerto con i Ministri per l'Interno, per le Finanze e per l'Agricoltura e Foreste. I contributi stessi sono riscossi, a mezzo ruoli, dagli esattori delle imposte dirette nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e per i contributi dovuti alle associazioni professionali e per quelli relativi all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e senza detto obbligo, ove

non esistono speciali convenzioni con la Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, per gli altri contributi.

Con Regi Decreti, ai sensi dell'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le Corporazioni, saranno determinate le modalità di accertamento dei contributi e del loro riparto tra gli Enti interessati, e, di concerto col Ministro per le Finanze, le modalità per la riscossione dei contributi stessi e per il loro versamento.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

VIII

PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE COSTITUENDE

Il « favor matrimonii » che è il motivo predominante della nostra politica demografica - che pertanto ben può dirsi politica della famiglia - doveva naturalmente esprimersi in una serie di provvedimenti tendenti appunto ad incoraggiare i giovani dei due sessi a creare nuovi focolari. Questi provvedimenti vanno dall'attuazione dei prestiti matrimoniali, all'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dello Stato, alla concessione di congedi straordinari e licenze ai dipendenti dello Stato e agli impiegati per contrarre matrimonio. Tali provvedimenti sono in stretta relazione con quelli inerenti allo stato di celibe.

E' ormai a tutti noto che la cosidetta civiltà moderna - vogliamo alludere a quella importata d'oltre Alpi non a quella vera di cui è esponente il Fascismo - ha portato con sè i germi velenosi dello sfaldamento della famiglia. Ha additato ai giovani un altro modo di vita, diverso dal nostro modo di concepire. Questo modo di vita è tutto un elogio per il celibato, per la indipendenza da legami coniugali, da impedimenti matrimoniali d'ogni genere, nemico giurato quindi della politica fascista. Orbene il nemico è stato battuto. I matrimoni infatti nell'ultimo triennio segnano un notevole aumento rispetto agli anni precedenti. Questo significa che i falsi idoli non reggono alla forza della critica che il sano buon senso del popolo italiano rivolge loro. Hanno un bel far balenare la prospettiva di una vita comoda, tutta piaceri e frivolezze in un mondo luccicante di mille bagliori, dove tutti i fuochi bruciano fuorchè quello

del focolare domestico. Nessuna lusinga riesce ad attaccare gli strati profondi del popolo. Solo alcune categorie di persone si sono lasciate trascinare, le altre, e sono la maggior parte, hanno trovato nella loro forza morale e nell'aiuto che il Regime con le sue leggi, con il suo sostegno materiale e spirituale, ha saputo dare loro, la forza per non tralignare dal cammino della razza.

Gran parte di quest'opera del Regime è stata compiuta appunto in grazia dei provvedimenti in favore del matrimonio. Quante volontà tentennanti si sono decise, quanti nodi sul punto di sciogliersi, per ragioni economiche, si sono stretti, infatti. Quante giovani vite insomma si sono unite, che prima sarebbero vissute isolate ed infelici! Non solo, alcune delle leggi, di cui ci occupiamo oltre che favorevoli al matrimonio in se stesso, sono poi favorevoli - e non poteva essere altrimenti - alla procreazione. I prestiti familiari istituiti per un triennio fino al 1940 e quindi prorogati ancora per altri tre anni, stabiliscono infatti l'ammortizzamento per quote della somma erogata, in seguito alla nascita del primo figlio, secondo e terzo figlio, e l'ammortizzamento totale del prestito alla nascita del quarto, purchè beninteso non si oltrepassino determinati limiti di tempo. Il meccanismo ha funzionato egregiamente, come stanno a testimoniare, l'importanza delle somme erogate e il numero dei matrimoni che hanno usufruito del prestito. Ma i prestiti familiari stanno anche a dimostrare che l'azione politica del regime si svolge soprattutto sul piano concreto dei bisogni e delle esigenze umane, così come lo attestano i premi di nuzialità e quelli di natalità erogati dallo Stato o da altri Enti. Come in ogni altro anche in questo campo il Regime fascista, non si è accontentato di osservare la superficie dei fatti ma è voluto entrare nel loro vivo, e in tal modo ha notato come spesse volte l'azione sul piano politico debba essere fortemente fiancheggiata e seguita su quello economico. Così è che tutti i postulati - se vogliamo - di politica demografica fascista hanno anche un riflesso economico. Perchè prosperità demografica e benessere economico hanno molti punti di contatto. E quando diciamo benessere, pensiamo alla consistenza sobria

e dignitosa, tradizionale delle famiglie italiane, senza sprechi e dannose superfluità, pensiamo insomma a quel benessere di cui parla la dichiarazione II della Carta Fondamentale del Fascismo: la « Carta del Lavoro ».

* * *

R. Decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

I

PRESTITI FAMILIARI

Art. 1. — Per favorire la costituzione delle famiglie italiane e assicurarne lo sviluppo sono istituiti, per tre anni a decorrere dal 1° luglio 1937, prestiti familiari da concedersi con le norme e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2. — I prestiti familiari di cui all'articolo precedente saranno accordati dalle Provincie.

Ogni Provincia provvederà per le famiglie che si costituiranno stabilendo la residenza nella sua circoscrizione.

Art. 3. — La gestione del servizio dei prestiti familiari è affidata all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale il quale la eserciterà in nome e per conto delle Provincie secondo le norme contenute nel presente Decreto.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvederà inoltre a fornire alle Provincie, mediante la concessione di mutui alle condizioni normali e con le garanzie stabilite dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, i fondi occorrenti per l'esercizio dei prestiti familiari.

E' derogato, per gli impegni da assumersi dalle Provincie a norma del precedente comma, al limite di cui al 3° comma dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 4. — Ciascun prestito familiare sarà concesso nell'ammontare non inferiore a 1000 e non superiore a 3000 lire.

Art. 5. — La concessione del prestito familiare è subordinata alla condizione che il marito sia cittadino italiano; che entrambi i coniugi non abbiano alla data del matrimonio oltrepassato il 26° anno di età e che il loro reddito globale non superi le lire 12.000 annue.

Art. 6. — Il prestito viene somministrato dopo la celebrazione del matrimonio, ad entrambi i coniugi congiuntamente; questi sono solidalmente tenuti alla restituzione. Tale restituzione avverrà senza oneri d'interessi in ragione dell'1 % mensile sull'importo originario del prestito, con decorrenza dal sesto mese dalla data di matrimonio, oppure dal diciottesimo mese dalla data stessa, ove nel quinto mese sia provato lo stato di gravidanza della moglie.

Se entro il quarto anno dalla data del matrimonio nessuna nascita risulterà denunciata all'Ufficio di stato civile, la restituzione del residuo capitale mutuato avrà luogo in ragione del 2 % al mese.

Art. 7. — Ferma la garanzia generale di cui all'art. 1949 del Codice civile, la restituzione del prestito si effettuerà mediante ritenute sui salari e sugli stipendi di spettanza dei coniugi; queste ritenute non sono computabili agli effetti dei limiti stabiliti dalle norme vigenti sulla cessione e pignorabilità degli stipendi e delle mercédi agli impiegati e salariati, dipendenti dagli Enti locali.

Le Provincie, e per esse l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sono altresì autorizzate a riscuotere le rate di ammortamento del prestito con le forme e la procedura privilegiata consentita per la riscossione delle imposte dirette, con facoltà di affidare il servizio relativo agli esattori delle imposte dirette senza l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Agli esattori competono gli aggi nella misura della metà di quelli, risultanti dai contratti di appalto in corso e, in caso di esecuzione, i normali compensi per gli atti esecutivi. Gli aggi di cui sopra saranno imputati alle spese di gestione a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, mentre i compensi per gli atti esecutivi faranno carico ai mutuatarii.

Nel caso di ritardo da parte degli esattori del versamento delle rate di prestito, si applica il disposto dell'art. 39 del R. decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Art. 8. — In dipendenza del 1° comma dell'articolo precedente l'Amministrazione dell'Ente locale e il datore di lavoro sono

obbligati ad effettuare sullo stipendio o salario del coniuge o dei coniugi che ne dipendono, in proporzione, nel secondo caso, delle rispettive competenze, una trattenuta corrispondente all'intera rata mensile di ammortamento.

Art. 9. — Alla nascita del primo figlio vivo e vitale si condona il 10 % sulla somma mutuata; a quella del secondo figlio il 20 %; a quella del terzo il 30 %. Alla nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento della somma residuata. Alla nascita del quarto figlio vivo e vitale, si condona il residuo 40 % della somma mutuata.

Art. 10. — L'interesse sui mutui di cui al 2° comma dell'articolo 3 e il compenso da corrispondere all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per il servizio della gestione dei prestiti familiari verranno annualmente determinati, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto, con decreto del Ministro per le Finanze di concerto col Ministro per le Corporazioni e col Ministro per l'Interno. Essi sono a carico dello Stato.

Le quote di abbuono, di cui all'art. 9 e l'importo delle quote di prestito risultante inesigibili, saranno a carico della Provincia, sempreche l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale abbia ottemperato alle condizioni prescritte.

Il Ministro delle Finanze di concerto con quello per l'Interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, adotterà i provvedimenti integrativi del caso in confronto delle Provincie che non siano in grado di sostenere gli oneri derivanti dal presente decreto.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 11. — Le istanze, i documenti da allegarsi alle medesime per ottenere il beneficio del prestito, come pure ogni altro atto relativo allo svolgimento delle operazioni, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 12. — Gli stanziamenti di carattere continuativo inscritti nei bilanci degli enti locali per concessioni, sotto qualsiasi for-

ma, dirette a finalità analoghe a quelle previste dai precedenti articoli, saranno destinate anche, ove del caso, parzialmente a fronteggiare gli oneri derivanti alle Provincie dall'attuazione del presente decreto.

Le somme da vincolarsi ai sensi del precedente comma saranno determinate dal Ministro per l'Interno di concerto con quello per le Finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 13. — Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai personali contemplati dal decreto del Capo del Governo del 7 marzo 1938-XIV e successive variazioni.

Le inosservanze alle disposizioni del presente decreto e del regolamento che verrà emanato per l'esecuzione di esso, da parte dei mutuatari e dei datori di lavoro tenuti alla ritenuta e al versamento delle quote di ammortamento, verranno punite, ove non costituiscano reati espressamente contemplati da altre leggi, con l'ammenda che verrà stabilita, caso per caso, dal predetto regolamento entro il limite massimo di L. 500, indipendentemente dall'obbligo degli inadempienti di rispondere delle somme dovute.

Nel regolamento si potrà stabilire a carico dei mutuatari e dei datori di lavoro inadempienti la corresponsione di un interesse di misura non superiore al 6 % sulle somme indebitamente avute o trattenute e su quelle di cui non si sia fatta la ritenuta o non si sia eseguito il versamento nei termini prescritti. Potrà altresì stabilirsi la decadenza del termine per la restituzione delle somme mutuate.

II

PROVVEDIMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 14. — A decorrere dal 1° gennaio 1938, ferme restando le esenzioni e le agevolazioni tributarie alle famiglie numerose, stabilite dall'art. 1 della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, per le categorie di contribuenti che si trovino nelle condizioni specificate all'art. 2 lettere *a*) e *b*) della legge medesima, è concessa, a coloro che abbiano cinque o più figli viventi ed a carico, la

detrazione agli effetti dell'imposta complementare progressiva, di un secondo ventesimo del reddito netto per ciascun figlio, a cominciare dal quinto. La somma detratta a questo titolo non potrà eccedere L. 6000 per ogni figlio a carico.

Nel computo dei figli per i quali è concessa la detta detrazione si tiene conto dei soli figli legittimi di cui alla lettera *a)* dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027.

Art. 15. — Alla imposta sul celibato, istituita con R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, nella misura specificata nel R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 265, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 1938, gli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate dello Stato esclusi coloro ai quali sia fatto per legge espresso divieto di contrarre matrimonio.

Art. 16. — L'esenzione delle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti, di cui al n. 5 della lettera *c)* dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, escluse le Università e gli Istituti Superiori, per i quali restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, è concessa in base alla sola condizione del numero dei figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico nella misura giusta la seguente discriminazione:

1) agli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, dello Stato, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria, compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo, nonchè agli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici e parastatali:

a) esenzione totale: quando abbiano avuto sette o più figli di nazionalità italiana;

b) esonero della metà delle tasse: quando abbiano avuto cinque o sei figli di nazionalità italiana;

2) a coloro che non appartengono al personale dello Stato o degli enti suindicati:

a) esenzione totale: quando abbiano avuto otto o più figli di nazionalità italiana;

b) esenzione della metà delle tasse: quando abbiano avuto sei o sette figli di nazionalità italiana.

Art. 17. — Agli articoli 120, 121, 122 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, che approva il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione sono sostituiti i seguenti:

« Art. 120. — L'esonero totale dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e frequenza è accordato ad alunni appartenenti a famiglie, di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana, e che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o idoneità nella sessione di primo esame o la promozione per effetto di scrutinio finale, con non meno di otto decimi del massimo dei punti da assegnarsi nel profitto e, se alunni di Istituto Regio o pareggiato, non meno di otto punti per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata ».

« Art. 121. — L'esonero del pagamento delle tasse di ammissione, licenza, maturità e abilitazione è accordato agli ultimi appartenenti alle famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, che abbiano goduto dell'esonero della tassa di frequenza e che, nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata, abbiano riportato complessivamente non meno di otto decimi dei punti di profitto e non meno di otto punti per la condotta ».

« L'esonero per merito non è accordato per esami di idoneità o di ammissione alla prima classe di Istituti medi di 1° grado ».

« Art. 122. — E' accordato l'esonero dalla metà delle tasse effettivamente stabilite dai due precedenti articoli 120 e 121:

a) agli alunni figli unici che abbiano riportato non meno di otto decimi di punti complessivamente assegnati all'esame e allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta;

b) agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana se abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta ».

Art. 18. — I provvedimenti di cui nei precedenti articoli 16 e 17 avranno effetto a cominciare dall'anno scolastico 1937-38.

Art. 19. — Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 106 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è inserito il seguente comma:

« Il minimo di esenzione deliberato da ciascun Comune per la imposta sul valore locativo, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale amministrativa viene aumentato:

a) del 25 % per le famiglie aventi almeno cinque figli minori e conviventi a carico;

b) del 35 % per le famiglie aventi almeno sei figli minori e conviventi a carico;

c) del 50 % per le famiglie aventi almeno sette figli minori e conviventi a carico ».

Art. 20. — Dopo il primo comma dell'art. 107 del predetto testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono aggiunti i commi seguenti:

« La riduzione per i figli a carico di cui al comma precedente viene effettuata in ragione:

del 6 % per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni, convivente ed a carico, quando il numero dei figli è almeno di cinque;

del 7 % per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni, convivente ed a carico, quando il numero dei figli è almeno di sei;

dell'8 % per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni, convivente ed a carico, quando il numero dei figli è almeno di sette.

La riduzione non può superare, in ogni caso, L. 100 di imposta per ogni figlio a carico ».

Art. 21. — La disposizione contenuta nella lettera *a)* dell'articolo 118 del testo unico per la finanza locale sopracitato è sostituita come appresso:

« *a)* i minimi redditi imponibili. Questi però sono aumentati della metà quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di quattro, sono aumentati del 75 % quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sei e sono raddoppiati quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sette; sono per contro, ridotti di un quarto quando il contribuente non abbia persone di famiglia a suo carico ».

III

PROVVEDIMENTI SPECIALI NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 22. — Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione, alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° mese successivo.

La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi a quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga, o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma.

Art. 23. — Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai pubblici concorsi di nomina agli impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Art. 24. — Nei concorsi indicati al precedente art. 23, esclusi quelli di nomina ad impieghi dei gruppi A e B ed equiparabili, un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del cennato articolo e conseguano l'idoneità.

L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso a favore

dei quali sia già prevista analoga riserva delle disposizioni ora in vigore.

Art. 25. — Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, convertito nella legge 1° febbraio 1937-XV, n. 455, recanti norme per la costituzione della rendita totale da parte degli ufficiali delle Forze Armate dello Stato che intendono contrarre matrimonio, sono abrogati.

Su ricorso degli ufficiali interessati, i vincoli delle rendite già costituite a norma del predetto R. Decreto-legge e delle leggi precedenti, sono dichiarati privi di effetto dal Tribunale supremo militare.

Con R. Decreto Reale da emanarsi, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per la Guerra, di concerto con i Ministri della Marina, e per l'Areonautica, nonchè con gli altri Ministri interessati, saranno stabilite le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Agli ufficiali di complemento con famiglia oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, iscritti nel ruolo speciale della R. Marina e richiamati in servizio attivo ai sensi della legge 6 giugno 1935, n. 1098, spetta, durante il periodo di richiamo, l'aumento dell'indennità militare assegnata per la famiglia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135.

Art. 26. — Nella concessione da parte delle gestioni all'uopo costituite presso le Amministrazioni dello Stato, secondo gli ordinamenti in vigore, di mutui contro cessione dello stipendio, è riservata in ogni caso la preferenza, salva la necessaria giustificazione della richiesta, ai dipendenti che abbiano prole più numerosa e, a parità di numero dei figli, e quelli coniugati da minore tempo.

Art. 27. — Fermo l'accertamento delle condizioni prescritte dalle norme in vigore, è riservata in ogni caso la preferenza ai richiedenti che abbiano prole più numerosa e, a parità di numero dei figli, a quelli coniugati di minor tempo, nella concessione degli alloggi da parte dell'Istituto nazionale per le case

degli impiegati dello Stato, della gestione per le case economiche dei ferrovieri, degli Istituti per le case popolari, e degli Enti aventi scopi analoghi.

Art. 28. — Le disposizioni dei precedenti articoli 22 e 27 si applicano anche al personale delle Isole italiane dell'Egeo, in colonia ed all'estero.

Quelle degli articoli 22, 23 e 24 sono estese, in quanto applicabili, al personale degli enti pubblici locali e delle opere nazionali.

Con decreti del Capo del Governo di concerto con i Ministri per le Finanze e per la Grazia e Giustizia, e col Ministro competente, le disposizioni dei medesimi articoli 22, 23 e 24 potranno essere estese ad altri enti di diritto pubblico.

IV

NORME PER LA TUTELA DEL PERSONALE FEMMINILE IN SERVIZIO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI STATALI DURANTE LO STATO DI GRAVIDANZA E DI PUERPERIO

a) *Personale delle Amministrazioni statali, escluse quelle ferroviarie, delle poste e dei telegrafi e dei telefoni.*

Art. 29. — Alle impiegate non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, escluse quelle delle ferrovie dello Stato e delle poste e telegrafi e dei telefoni, è usato, durante lo stato di gravidanza e di puerperio, un trattamento di cui al R. decreto-legge 22 marzo 1934 XII, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934 XII, n. 1347, per quanto riguarda:

a) il diritto e l'obbligo di astensione del lavoro;

b) il periodo di assenza per il quale l'amministrazione è tenuta a conservare loro il posto;

c) l'importo del sussidio in caso di parto o di aborto.

I sussidi di cui alla lettera *c*) non sono corrisposti alle impiegate provviste di retribuzioni o di altri assegni fissi e continuativi per un importo complessivvo, al lordo delle ritenute erariali, superiore a L. 800 mensili.

Alle impiegate non di ruolo di cui al presente articolo, le quali sieno in servizio alle dipendenze delle Amministrazioni statali

da almeno un anno alla data di inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza o puerperio verrà corrisposta, a titolo di sussidio oltre quello previsto dalla lettera *c*), metà della retribuzione complessiva per il periodo di assenza e sino ad un massimo di due mesi e mezzo.

Per le insegnanti non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione di ogni ordine e grado, è sufficiente, ai fini del cennato trattamento, un intero anno scolastico di servizio continuativo.

Nulla peraltro è innovato alle disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscano, a favore del personale non di ruolo dipendente da Amministrazioni statali, trattamento più favorevole di quello previsto dal primo comma.

Le impiegate non di ruolo di cui al presente articolo, che si trovino in istato di gravidanza, debbono presentare all'Amministrazione da cui dipendono il relativo certificato medico da rilasciarsi nei modi e termini che saranno stabiliti dal provvedimento da emanarsi, ai sensi dell'art. 31 del R. decreto-legge 22 marzo 1934 XII, n. 654, per l'applicazione del decreto medesino. Lo stesso obbligo è fatto al personale femminile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali eccetto quelle ferroviarie, delle poste e dei telegrafi e dei telefoni, trovantesi in analoghe condizioni.

Art. 30. — All'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, è aggiunto il seguente comma: « Per causa di gravidanza e di puerperio la proroga del congedo è di un mese e mezzo e la impiegata conserva, anche durante il periodo di proroga del congedo concesso per la cennata causa, il supplemento di servizio attivo ». E' integrato in conformità anche l'art. 5 del R. Decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 31. — Le disposizioni di cui all'art. 29 del presente decreto sono applicabili anche alle insegnanti elementari non di ruolo che si trovino nelle condizioni ivi previste e che prestino servizio presso le scuole amministrate dai Regi Provveditorati agli studi e presso le Regie scuole italiane all'estero o, per delega dello Stato dagli Enti di cultura, nonchè presso quelle parificate e presso quelle degli Istituti per ciechi e sordomuti; e

alle insegnanti non di ruolo delle R. Scuole Magistrali e annesse classi del grado preparatorio e della Regia Scuola di metodo per educatori dei ciechi.

Gli Enti delegati alle gestioni delle scuole rurali presentano al Ministero dell'Educazione Nazionale la dimostrazione delle maggiori spese sostenute per la concessione dei benefici di cui all'art. 29 al personale femminile da essi dipendente e il Ministero dispone per il relativo rimborso.

Alle spese per la concessione dei benefici di cui all'art. 29 alle insegnanti delle scuole elementari parificate e di quelle degli Istituti per ciechi e sordomuti provvede il Regio Provveditorato agli studi quando non sia altrimenti disposto dalle particolari convenzioni che regolano le scuole stesse.

Alle insegnanti di ruolo delle scuole elementari e a quelle delle Regie scuole magistrali e delle annesse classi del grado preparatorio il congedo, previsto dall'art. 136 del Testo Unico 6 febbraio 1928-VI, n. 577, e dell'art. 14 del R. decreto-legge 4 settembre 1925-VII, n. 1604, è concesso per la durata di due mesi e mezzo quando dipenda da gravidanza o da puerperio.

Dette insegnanti, durante il congedo concesso per i cennati motivi, conservano anche il supplemento di servizio attivo.

Ai fini del compimento del periodo minimo di servizio richiesto, per la validità del periodo di prova durante il triennio di straordinario delle insegnanti nelle scuole elementari, comprese quelle parificate, nelle Regie scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio, nelle Regie scuole e istituti d'istruzione media comprese quelle di avviamento professionale e nelle Regie scuole ed istituti d'arte e di musica, sono considerati utili i primi 30 giorni di assenza dovuta a causa di gravidanza e di puerperio.

Nulla è innovato alle disposizioni legislative e regolamentari già in vigore a favore delle insegnanti elementari.

Art. 32. — L'art. 107 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 20 dicembre 1923-II, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Ammi-

nistrazioni dello Stato, approvato con Regio decreto 31 dicem bre 1924-III, n. 2262 è sostituito dal seguente:

« Le operaie permanenti e temporanee che vengano a trovarsi in stato di gravidanza dovranno essere considerate ammalate;

a) durante l'ultimo mese precedente la data presunta del parto, determinata dal certificato medico di gravidanza;

b) ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il successivo periodo che precede il parto;

c) durante sei settimane dopo il parto.

Tali disposizioni non escludono quei maggiori periodi di astensione dal lavoro che si rendano necessari per motivi di salute debitamente accertati.

Il periodo di interdizione dal lavoro precedente la data presunta del parto e quello successivo al parto potranno su richiesta dell'operaia, ridursi fino a tre settimane ciascuno, quando, in base a certificato medico, ciò risulti consentito dalle sue condizioni di salute senza pregiudizio proprio e del figlio ».

Art. 33. — Nulla è innovato al disposto dell'art. 49 del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, riguardante la concessione agli operai di sussidi giornalieri nelle assenze per infermità.

Art. 34. — Il disposto della lettera c) dell'art. 177 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, nel quale sono indicate le assenze da considerarsi determinate da infermità non dipendenti da cause di servizio agli effetti della concessione del sussidio, è modificato come segue:

« c) da gravidanza e da puerperio nei periodi di cui al precedente art. 107 ».

Art. 35. — L'art. 179 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Ammi-

nistrazioni dello Stato approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificato con l'art. 5 del R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1536, è sostituito dal seguente:

« Alle operaie anche se giornaliere è, in caso di parto, concesso un sussidio di L. 300, e in caso di aborto spontaneo o terapeutico, avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza, un sussidio di L. 100. Tale sussidio è cumulabile per le operaie permanenti o temporanee con quello giornaliero d'infermità di cui all'art. 49 del testo unico delle disposizioni legislative per i salariati dello Stato approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114. Per la concessione del sussidio di maternità sono applicabili le norme di cui agli articoli 20, lettera *a*), 21, 22, 23 e 34 del R. decreto-legge 22 marzo 1934-XII, n. 654.

Le leggi relative all'assicurazione obbligatoria per la maternità non si applicano alle operaie dello Stato ».

Art. 36. — Sono applicabili alle operaie temporanee e giornaliere le norme di cui agli articoli 8, primo comma, 10 primo e secondo comma, 11 e 12 del R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 654. concernenti la conservazione del posto ed altri benefici conseguenti allo stato di gravidanza e di puerperio.

b) *Personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.*

Art. 37. — Le agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato che vengano a trovarsi in stato di gravidanza e di puerperio saranno considerate malate durante il periodo di un mese precedente la data presunta del parto, e, ove il parto avvenga oltre questa data, per tutto il successivo periodo che precede il parto e durante il periodo di sei settimane dopo il parto con diritto di fruire del trattamento di malattia previsto dalle norme vigenti.

I periodi predetti vanno computati agli effetti dell'applicazione dell'art. 67 del regolamento per il personale ferroviario approvato con R. decreto 7 aprile 1925-III, n. 415.

L'assegno di cui al R. Decreto-legge 4 ottobre 1936-XIII, n. 1988, sarà corrisposto per i suindicati periodi senza detrazione di quindici giorni, e la spesa relativa sarà a carico dell'Opera di previdenza anche per i detti quindici giorni.

Art. 38. — La agente, durante il sesto mese di gravidanza, è tenuta a farsi rilasciare dai sanitari dell'Amministrazione il « certificato di gravidanza » nel quale sarà indicata la data presunta del parto. Sarà tenuto conto di questa data nonostante la eventualità di errore nella previsione agli effetti dell'assenza dal servizio anteriormente al parto.

Quando la agente si trovi in evidente stato di gravidanza l'Amministrazione delle ferrovie ha il diritto, in caso di omessa presentazione del certificato medico da parte dell'interessata, di assoggettarla a visita medica a mezzo dei propri sanitari per il rilascio d'ufficio del certificato stesso.

Il rifiuto di assoggettarsi a tale visita costituisce rifiuto di obbedienza a termini del regolamento del personale ferroviario e per le agenti avventizie determina l'immediato licenziamento.

Art. 39. — Il parto che avvenga prima della presentazione del certificato di gravidanza ed il parto prematuro che si verifichi dopo il sesto mese di gravidanza dànno diritto al trattamento di malattia per il periodo di sei settimane dopo il parto senza compensazione per il periodo non fruito precedentemente.

Art. 40. — Il periodo di trattamento per gravidanza potrà ridursi a tre settimane, sia prima che dopo il parto, a richiesta dell'interessata quando, a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione, ciò sia consentito dalle condizioni di salute della agente, dal genere di lavoro e dall'ambiente in cui questo deve svolgersi.

Art. 41. — La gestante avrà facoltà di assentarsi dal servizio anche durante le due settimane che precedono il mese antecedente la data presunta del parto e per le due settimane avrà il trattamento di malattia o di congedo a seconda che il sanitario dell'Amministrazione si pronunci favorevolmente o meno alla anticipazione dell'assenza.

Art. 42. — Le disposizioni contenute nell'art. 37, per quanto riguarda l'allontanamento dal servizio durante i periodi precedente e seguente il parto e quelle degli articoli da 38 a 41 sono applicabili anche alle agenti avventizie.

Per quanto riguarda sia il periodo massimo di assenza, durante il quale l'Amministrazione è tenuta a conservare il posto,

sia i sussidi di puerperio o per il caso di aborto, sia la corresponsione della metà della retribuzione complessiva durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, valgono per le avventizie medesime le disposizioni di cui all'art. 29 del presente decreto.

Art. 43. — Le disposizioni dei precedenti articoli dal 37, primo comma, al 41, si applicano anche alle impiegate ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, nonchè a quelle a stipendio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; quelle dell'art. 42 al personale femminile avventizio o a contratto a paga giornaliera dell'anzidetta azienda telefonica di Stato.

c) *Norme comuni a tutte le Amministrazioni.*

Art. 44. — Per il personale femminile di ruolo e non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, comprese quelle delle ferrovie dello Stato, delle poste e dei telegrafi e dei telefoni, il quale allatti direttamente i propri figli, la concessione dei periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento, nel primo anno dalla nascita dei figli, sarà disposta e regolata a proprio apprezzamento dalle singole Amministrazioni, in limiti in ogni caso non eccedenti quelli previsti dagli articoli 14 e 15 del R. decreto-legge 22 marzo 1934-XII, n. 654, in relazione all'orario ed alle esigenze del servizio ed al modo ed all'ambiente in cui detto personale può attendere all'allattamento.

V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 45. — Ai fini dei precedenti articoli 14 e seguenti, la prole naturale è equiparata a quella legittima dal giorno del legale riconoscimento.

Art. 46. — Il presente Decreto ha vigore, in quanto non sia diversamente disposto nei singoli articoli, dal 1° luglio 1937-XV e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Legge 29 giugno 1939-XVIII, n. 876.

Art. 1. — Il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVIII, n. 1 per la concessione dei prestiti matrimoniali è prorogato di tre anni a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

Art. 2. — All'art. 4 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, sono aggiunti i seguenti comma:

« Ai coniugi che fruiscono di premi di nuzialità, comunque denominati, a carico di enti pubblici diversi dallo Stato e di aziende private, o degli assegni di nuzialità previsti dal R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, può essere concesso un prestito matrimoniale integrativo d'importo che non ecceda la differenza fra il massimo previsto per i prestiti dal precedente comma e l'ammontare complessivo dei primi e degli assegni predetti.

Dalla concessione dei prestiti di cui al presente decreto sono esclusi coloro che fruiscono di premi di nuzialità a carico dello Stato, nonchè i coniugi che beneficiano di premi di nuzialità, comunque denominati, a carico di altri enti pubblici e di aziende private o degli assegni di nuzialità previsti dal citato R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, allorchè l'importo complessivo di essi ecceda le lire 1700 ».

Art. 3. — Il secondo comma dell'art. 6, ed il secondo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII. n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 6, secondo comma. — « Tale restituzione avverrà senza oneri d'interessi in ragione dell'1 per cento mensile sull'importo originario del prestito, con decorrenza dal sesto mese dalla data del matrimonio o dal terzo mese dalla data di esigibilità del prestito, se questo termine sia posteriore al precedente, oppure dal 18° mese dalla data del matrimonio, ove sia provato che nel quinto mese la moglie era in istato di gravidanza ».

Art. 9, secondo comma. — In occasione della nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento del prestito. Per il primo figlio non si fa luogo a tale rinvio quando la restituzione risulti già prorogata al 18° mese per essere stato provato che nel 5° mese dal matrimonio la moglie era in stato di gravidanza ».

Art. 4. — Nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, ove è usata l'espressione « prestiti familiari » deve leggersi « prestiti matrimoniali ».

Art. 5. — I prestiti matrimoniali di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, non sono concessi ai coniugi appartenenti alla razza ebraica.

Art. 6. — Il primo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, ed il secondo comma dell'art. 26 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, sono abrogati.

* * *

Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201.

Art. 1. — Per contrarre matrimonio:

— i sottufficiali in servizio continuativo e i militari di truppa in servizio del R. Esercito (compresi quelli dell'arma dei Reali Carabinieri) i sottufficiali e militari di truppa in servizio nella Regia Aeronautica e nella Regia Guardia di Finanza debbono ottenerne autorizzazione dal Ministro competente e dalle Autorità militari da lui delegate;

— i militari del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e i sottufficiali della Regia Marina in servizio debbono avere il permesso del Comando superiore del Corpo Reale Equipaggi Marittimi. L'autorizzazione o il permesso predetti possono, però, essere concessi ai militari di leva soltanto in casi di eccezionale gravità. I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei Reali Carabinieri e della Regia Guardia di Finanza non possono tut-

tavia contrarre matrimonio prima del raggiungimento del limite minimo di età di anni 28.

Art. 2. — Sono abrogate tutte le altre norme limitatrici finora in vigore in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dello Stato.

Con appositi provvedimenti successivi saranno stabilite le modalità e i termini per la concessione dell'autorizzazione per contrarre matrimonio.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

* * *

Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1334.

Gli impiegati dello Stato, delle altre pubbliche amministrazioni anche se aventi ordinamenti autonomi, degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali delle Associazioni sindacali e loro istituti collaterali, ed in genere di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonchè gli impiegati privati previsti dal R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 526, potranno richiedere, per contrarre matrimonio, rispettivamente al capo ufficio o al proprio datore di lavoro, un congedo straordinario non eccedente la durata di giorni quindici.

Durante il predetto congedo straordinario l'impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Decreto del DUCE, 7 marzo 1936-XIV.

Art. 1. — Al personale delle FF. AA. in S.P.E. e degli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni statali possono essere concessi, per i matrimoni contratti a decorrere dal 1° marzo 1935-XIII e per i figli nati dalla stessa data, premi demografici in misura non superiore alle somme sottoindicate:

	Premi di nuzialità:		
	ufficiali	L.	5.000,—
	impiegati di gruppo A .	»	4.000,—
	impiegati del gruppo B .	»	3.000,—
	impiegati del gruppo C .	»	2.000,—
	salariati e personale assimilato	»	1.500,—
	Premi di natalità:		
Parti semplici:	1° figlio	L.	400,—
	2° »	»	600,—
	3° »	»	1.000,—
	4° »	»	1.500,—
	5° »	»	2.500,—
	6° »	»	3.000,—
Parti gemini e trigemini:	1° e 2° figlio	»	1.000,—
	2° e 3° »	»	1.600,—
	3° e 4° »	»	2.500,—
	4° e 5° »	»	4.000,—
	5° e 6° »	»	5.500,—
	6° e 7° » ed oltre . .	»	6.000,—
	1° 2° e 3° figlio	L.	2.000,—
	2° 3° e 4° »	»	3.100,—
	3° 4° e 5° »	»	5.000,—
	4° 5° e 6° »	»	7.000,—
	5° 6° e 7° »	»	8.500,—
	6° 7° e 8° » ed oltre .	»	9.000,—

Art. 2. — Al personale di cui al precedente articolo sono parificate le seguenti altre categorie:

1) ufficiali in servizio sedentario quali invalidi di guerra; ufficiali in servizio permanente nei quadri della M.V.S.N. ed ufficiali appartenenti ai reparti della Milizia mobilitata per l'A.O. (equiparati agli ufficiali in S.P.E. delle FF. AA.);

2) sottufficiali di carriera delle FF. AA. o riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra e capisquadra della M.V.S.N. in S.P.E. o appartenenti ai detti reparti mobilitati (equiparati agli impiegati di gruppo C);

3) professori ordinari e straordinari di ruolo dei Regi Istituti d'istruzione superiore, tranne quelli addetti agli istituti liberi, dei Regi Istituti di istruzione media, classica, scientifica e media tecnica e delle Regie Scuole e dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale (equiparati agli impiegati di gruppo A o B). Insegnanti elementari ordinari e straordinari di ruolo (equiparati agli impiegati di gruppo B);

4) agenti di P.S. ed agenti di custodia, militari di truppa raffermati e CC. NN. in S.P.E. o arruolate nei reparti mobilitati per l'A.O. (equiparati al personale salariato ed assimilato);

5) personale avventizio addetto a servizi di carattere continuativo, assunto da oltre sei mesi, compreso quello diurnista, giornaliero, cottimista e simili, che sia retribuito mensilmente, fruisca di congedi annuali retribuiti, e, al pari del personale di ruolo, del libretto di concessione C per i viaggi a tariffa ridotta (equiparato al personale di gruppo C od a quello salariato ed assimilato);

6) operai permanenti di impianti o stabilimenti governativi ed operai temporanei assunti da oltre sei mesi (equiparati al personale salariato);

7) personale dell'O.N.B., dell'Istituto Centrale di Statistica e del Commissariato per le Migrazioni Interne (equiparato, a seconda delle attribuzioni e dei titoli di studio, agli impiegati dei gruppi A, B e C ed al personale salariato ed assimilato delle Amministrazioni statali).

Art. 3. — Per la concessione dei premi di nuzialità è fissato il limite di età sino al 32° anno per gli ufficiali ed impiegati

dei gruppi A e B e sino al 30° anno per gli impiegati di gruppo C e per i salariati e personale assimilato. Quest'ultimo limite è elevato, per i sottufficiali, gli agenti ed i militari raffermati, sino al 32° anno di età, quando sia fissato un limite minimo di servizio per l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

Art. 4. — Non è ammesso il cumulo tra i premi di cui alle presenti norme con quelli concessi da altri Enti od Amministrazioni, pubbliche o private. Non è del pari ammesso il cumulo dei premi previsti dalle norme stesse quando entrambi i coniugi abbiano titolo per concorrervi.

Art. 5. — I figli nati senza vita e quelli deceduti prima della denunzia della nascita all'ufficiale dello Stato Civile non dànno titolo per la concessione dei premi, nè sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi.

Art. 6. — I premi di natalità possono essere concessi anche per i figli naturali riconosciuti all'atto della nascita e per quelli legittimati all'atto del matrimonio. Non possono essere concessi per i figli adottivi.

Art. 8. — Il diritto al conseguimento dei premi da parte delle unità inquadrate nei reparti della milizia mobilitati per l'A.O. (art. 2, n. 1, 2 e 4) si perfeziona all'atto dell'imbarco.

Art. 9. — I premi demografici previsti dalle presenti norme possono essere concessi anche al personale in prova, assunto in seguito a concorso ed in effettivo servizio.

Art. 10. — Per il personale esecutivo di ruolo dell'Amministrazione ferroviaria, i cui gradi non trovano corrispondenza nell'ordinamento gerarchico approvato con il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, i premi di nuzialità sono graduati in base alle attribuzioni ed ai titoli di studio di cui gli interessati siano forniti rispetto a quelli richiesti per l'ammissione ai gradi iniziali dei gruppi A, B e C dell'ordinamento medesimo.

Art. 11. — Ai fini della determinazione del periodo minimo di sei mesi, richiesto per il conferimento dei premi al personale non di ruolo, è computabile anche il servizio ininterrotto. precedentemente prestato con le qualifiche di diurnista, giornaliero, cottimista e simili.

Art. 12. — I premi di nuzialità e natalità non riscossi per il decesso del coniuge ammesso a beneficiarne sono attribuiti al coniuge superstite. Sono ugualmente attribuiti alla moglie sopravvissuta i premi di natalità per i figli nati entro il termine di trecento giorni dalla morte del marito.

Art. 13. — Le istanze per il conferimento dei premi, dirette al Capo del Governo, dovranno essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'Amministrazione da cui dipende l'interessato, corredate dei necessari documenti.

Art. 14. — I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa dal Ministero delle Finanze per l'erogazione dei premi demografici, somministrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, sono depositati in apposito conto corrente fruttifero intestato alla Presidenza medesima, istituito presso la Banca d'Italia, sede di Roma, e sono erogati mediante vaglia cambiari a favore degli aventi diritto, da emettersi dalla Banca in commutazione di assegni tratti a suo favore dalla Presidenza sul conto corrente anzidetto.

Art. 15. — I rendiconti relativi alle erogazioni dei premi devono essere corredati:

1) dalle quietanze dei versamenti eseguiti nel conto corrente;

2) dalle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca;

3) dagli elenchi indicanti il nome e cognome e la qualifica del percipiente, il numero progressivo, la data e l'importo dei singoli vaglia emessi in commutazione degli assegni di cui al n. 2;

4) dalle ricevute rilasciate dalle Amministrazioni alle quali sono stati rimessi per la consegna agli interessati, i vaglia stessi.

Tali rendiconti sono trasmessi al Ministero delle Finanze (Ragioneria Centrale) che, eseguiti i riscontri contabili e le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei Conti, nei termini ed ai sensi del R. decreto 26

ottobre 1933-XI, n. 1454, in quanto applicabile. La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facoltà di chiedere i documenti necessari a giustificare la regolarità delle erogazioni.

Art. 16. — I premi di nuzialità e natalità a favore di persone non contemplate dalle presenti disposizioni saranno assegnati dal Capo del Governo. In casi di parti gemini o trigemini possono essere concessi speciali premi di natalità nella misura da L. 600 a 800 e da 800 a 1000.

Al relativo pagamento provvederanno i Prefetti salvo rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con assegni tratti sul conto corrente di cui all'art. 14.

Art. 17. — I rendiconti concernenti le erogazioni di cui al precedente art. 16 sono corredati dell'elenco dei beneficiati con l'importo dei rispettivi premi, delle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca e delle quietanze comprovanti il versamento nelle contabilità speciali delle Prefetture interessate dei vaglia cambiari emessi in commutazione dei detti assegni. A tali rendiconti si applica il precedente art. 15, secondo e terzo comma.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei Conti per la registrazione.

IX

PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE

1. - *Unione fascista fra le famiglie numerose.* — E' stata istituita nel giugno del 1937. Come dice esplicitamente lo Statuto emanato nel novembre del '37, l'Unione ha fra i suoi scopi: « ricordare solennemente che il problema demografico, problema dei problemi, è imperativo categorico per tutti gli italiani e che solamente la vittoria della battaglia demografica può garantire la vita e quindi la giovinezza, la potenza militare, la espansione economica e la conseguente gloria dell'Impero fascista ». Parole franche ad un popolo forte che deve sapere e sa contro quali pericoli ha da combattere. Come si vede l'Unione Fascista fra le famiglie numerose adempie ad una missione elevatissima di propaganda e di educazione. Questo carattere viene ad essere poi meglio chiarito dai punti 2 e 3 dell'art. 2 dello stesso decreto istitutivo.

Fanno parte dell'Unione soci di diritto e soci sostenitori. I primi sono coloro che con l'esempio, fondando forti e fecondi nuclei familiari, additano agli italiani la via da seguire per l'avvenire stesso della Patria. I soci sostenitori, sono formati da coloro che pur non avendo i requisiti per far parte della prima categoria purtuttavia sono animati da un'alta fede nella politica demografica fascista, fede che ha modo di estrinsecarsi mediante aiuti concreti e congrui portati all'Unione. Questa è quindi composta da una vera e propria aristocrazia di individui, aristocrazia veramente di sangue e di razza, della quale ogni buon fascista dovrebbe ambire di far parte.

Regio decreto-legge 2 giugno 1937-XV, n. 805.

Art. 1. — E' istituito in Roma un Ente morale denominato « Unione Fascista fra le famiglie numerose ».

Le norme per l'ordinamento dell'Unione saranno emanate con R. decreto su proposta del Ministro per l'Interno, di concerto con quello per le Finanze, ai sensi e con le formalità dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 2. — Lo Stato concorre al conseguimento degli scopi dell'Unione con un contributo annuo di L. 500.000, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'Interno, a decorrere dall'esercizio 1936-37.

Art. 3. — Le Provincie e i Comuni metteranno a disposizione locali arredati rispettivamente per gli Uffici provinciali e comunali dell'Unione. La provincia di Roma fornirà altresì locali arredati per l'Ufficio centrale.

Art. 4. — L'Unione non è soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono, però, ad essa estese tutte le disposizioni in favore vigenti per le dette istituzioni. Essa può richiedere la difesa dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 5. — L'acquisto dei beni stabili da parte dell'Unione, la accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore sono autorizzati con Decreto del Ministro per l'Interno, osservate in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.

Il Decreto è pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 6. — Con Decreto del Ministro delle Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione dell'art. 2 del presente Decreto.

Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'Interno, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Regio decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 2032.

E' approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose, composto di trentacinque articoli, che sarà firmato, d'ordine nostro, dal Capo del Governo, Ministro per l'Interno.

2. - *Medaglia d'onore per le madri di famiglie numerose.* — Questo speciale segno distintivo che addita alla riconoscenza di tutti gli italiani le donne madri di sette o più figli, è stato istituito nel maggio del 1939. La «Medaglia d'onore» ha un altissimo significato, tale che non ha bisogno di essere illustrato. Essa equivale alla medaglia al valore militare dei soldati, è quindi un premio che riconosce tutte le nobili fatiche e i silenziosi, dolci sacrifici delle nostre madri, denuncia, perciò una mentalità, ed è sintomo di una concezione della vita, eroica e sublimamente religiosa. Insomma di una concezione di vita italiana e fascista. Le madri che se ne fregiano il petto, non hanno mai avuto paura, nè hanno mai patteggiato col proprio egoismo. Hanno offerto alla Patria, nella gioia e nel dolore, tutto quanto potevano: il frutto del loro ventre. Hanno così diritto al più sacro rispetto. Non a caso infatti il DUCE, ha voluto che fra tutte le donne d'Italia fossero distinte ed onorate.

* * *

Legge 22 maggio 1939-XVII, n. 917.

Art. 1. — E' istituita una «medaglia d'onore» a favore delle madri di famiglie numerose. S'intendono per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi.

I figli caduti in guerra o per la causa nazionale si considerano viventi.

Art. 2. — La medaglia, del diametro di 35 m/m e dello spessore di 2 m/m è coniata in «acmonital» ed è conforme al modello unito alla presente legge. Essa reca, nel recto, la figura di una madre con sette figli con la dicitura «Unione Fascista famiglie numerose» e del verso, una quercia sovrapposta ad un «M» e fiancheggiata da due Fasci Littori.

E' portata sul lato sinistro del petto con un nastro di seta della larghezza di 37 m/m di colore verde listato di due bande di colore turchino di 4 m/m. Sul nastro è applicato, per ciascun figlio, un fregio di metallo bianco a forma di fiocco, della larghezza di 12 m/m. Qualora il numero dei figli sia superiore a 10, il nastro sarà portato a forma di « V ». La foggia del nastro e del fregio è conforme al modello di cui al primo comma.

Art. 3. — La « medaglia d'onore » si porta in occasione di tutte le feste nazionali e solennità civili, nonchè nelle pubbliche funzioni.

Art. 4. — Agli effetti della presente legge la qualità di madre di famiglia numerosa è riconosciuta dal presidente della Sezione provinciale dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il quale rilascerà apposito attestato.

Art. 5. — La « medaglia d'onore » e il relativo attestato sono concessi a spese dello Stato.

3) *Esenzioni tributarie e altri provvedimenti per le famiglie numerose.* — Dopo la legge 14 giugno 1928, molti altri sono stati i provvedimenti presi dallo Stato Fascista per favorire l'accrescimento delle famiglie, e, notevoli i riconoscimenti ed i vantaggi accordati ai padri delle famiglie numerose. Questo settore della politica demografica mussoliniana, è indubbiamente il più noto, perciò non ci dilungheremo. Metteremo però bene in risalto che il Fascismo, che tende con tutte le sue forze, a consolidare sempre più l'unità spirituale e morale della famiglia, vuole conferire al nucleo famigliare anche una certa unità economica. Viva è infatti l'esigenza, ai fini della campagna demografica, di rendere la famiglia economicamente forte e consistente, per impedire che essa possa disperdersi, e per accrescerne la forza di coesione.

A questo scopo sono di grande importanza gli assegni familiari, di cui ci siamo occupati in altra parte. Quanto a quei provvedimenti che dànno alla qualità di padre di famiglia numerosa una posizione di privilegio, vogliamo ricordare una massima di un grande filosofo tedesco: « Chi non è padre, non è uomo ».

E' giusto quindi che chi è padre, chi ha attuata la promessa di vita ch'era in lui, sia preferito — verificate le altre condizioni — a chi padre non è.

* * *

Legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312.

Art. 1. — A coloro che si trovano in una delle condizioni stabilite dall'art. 2 sono accordate le seguenti esenzioni e agevolazioni tributarie:

a) Esenzione per L. 100.000 di reddito complessivo:

1) dall'imposta complementare progressiva sul reddito e dalla relativa addizionale comunale;

2) dalla tassa di famiglia.

b) Riduzione proporzionale dei redditi accertati in modo da mandare esente un reddito complessivo di L. 100.000:

1) dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile nonchè dall'imposta comunale sull'industria con relativa addizionale provinciale e dalla tassa camerale o imposta in favore dei Consigli provinciali dell'economia, normalmente commisurate sullo stesso imponibile;

2) dalle imposte e sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati;

3) dall'imposta sui redditi agrari;

c) Esenzione totale:

1) dall'imposta comunale di patente;

2) dall'imposta comunale sul valore locativo;

3) dalle imposte comunali sul bestiame e speciale sugli animali caprini;

4) dai contributi sindacali;

5) dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti.

Art. 2. — Godono delle esenzioni accordate con la presente legge:

a) gli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, dello Stato, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria —

compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè gli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici e parastatali, quando abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana;

b) coloro che, pur non appartenendo al personale dello Stato e degli enti suindicati, abbiano a carico dieci o più figli di nazionalità italiana ovvero abbiano avuto dodici o più figli vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali, almeno sei siano ancora a carico.

L'esenzione di cui al n. 5 della lettera *c*) del precedente articolo è però concessa indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico ed in base alla sola condizione del numero dei figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, stabilito dai due precedenti capoversi.

Art. 3. — Agli effetti delle esenzioni di cui nella presente legge, sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi o legittimati, anche quelli naturali riconosciuti.

Sono da considerarsi a carico i figli minorenni, nonchè quelli maggiorenni — maschi e femmine, purchè nubili — quando risultino inabili al lavoro e privi di mezzi per provvedere direttamente al proprio sostentamento.

Art. 4. — Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1928.

Art. 5. — Con Decreto Reale, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri interessati, saranno stabilite le norme per l'attuazione della presente legge.

* * *

Legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224.

Art. 1. — Ai cespiti elencati all'art. 1, lettera *c*) della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, è aggiunta l'imposta ordinaria sul patrimonio.

Art. 2. — All'articolo 2, lettera *a*) e *b*), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, è sostituito il seguente.

« Godono delle esenzioni accordate con la presente legge coloro che abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del settimo figlio.

« Il beneficio delle esenzioni concesse ai sensi del precedente comma è mantenuto ininterrottamente, anche se il numero dei figli viventi divenga inferiore a sette, sino al 31 dicembre dell'anno in cui si compie il 28° anno dalla nascita del più anziano dei figli che concorre a formare il numero di sette, a partire dall'ultimo nato.

Art. 3. — Coloro i quali, al momento della entrata in vigore della presente legge, godono delle agevolazioni tributarie per il disposto dell'art. 2 lettera *b)*, della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, per avere 6 figli a carico di 12 o più nati vivi e vitali, conservano tale beneficio fino a che permane la condizione posta dal citato articolo.

Art. 4. — All'art. 16 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modicazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, è sostituito il seguente:

« L'esenzione dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti di cui al numero 5 della lettera *c)* dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, comprese le Università e gli Istituti superiori, è concessa in base alla sola condizione dei figli nati vivi e vitali di nazionalità taliana e indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico nella misura seguente:

a) esenzione totale a favore di coloro che abbiano avuto 7 o più figli di nazionalità italiana;

b) esonero della metà delle tasse o sopratasse a favore di coloro che abbiano avuto 5 o 6 figli di nazionalità italiana.

« L'esenzione è sospesa per i ripetenti e per gli studenti universitari che si trovino nella condizione di ripetenti e di fuori corso di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento 4 giugno 1938 XVI, n. 1269, oppure che non abbiano superato ogni anno gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla facoltà o un numero di esami corrispondente o tale, comunque,

che a giudizio delle autorità accademiche possa considerarsi in complesso adeguato, rispetto al piano anzidetto ».

Art. 5. — Le somme per tasse e per sopratasse non percepite dalle Università e dagli Istituti superiori di istruzione in dipendenza delle maggiori concessioni stabilite dalla presente legge saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6. — La presente legge ha effetto dal 2 marzo 1939-XVIII.

Il termine di tre mesi previsto nell'art. 4 del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944, decorre, per i contribuenti che in atto si trovano in condizione di fruire dei benefici portati dalla presente legge, dalla data di pubblicazione di quest'ultima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 7. — Nella prima applicazione della presente legge saranno ammessi a godere dei benefici in essa previsti anche coloro che alla data del 23 marzo 1939-XVII avevano almeno sette figli viventi a carico di cui nessuno avesse compiuto il 28° anno di età.

Art. 8. — Le norme portate dalla presente legge e dalla precedente n. 1312 del 14 giugno 1938-VI, non si applicano ai cittadini di razza ebraica.

* * *

Legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

I

CONDIZIONI DI PRIORITÀ NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI ALLE DIPENDENZE DELLO STATO

Sezione I - *Impieghi*

Art. 1. — Nei concorsi di nomina agli impieghi di gruppo A delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose e che abbiano conseguito l'idoneità.

L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso, a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 2. — Nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di età, richiesto dai singoli ordinamenti per l'ammissione ai concorsi per la nomina nei ruoli dei personali dipendenti delle Amministrazioni statali, è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superi il quarantacinquesimo anno di età.

Art. 3. — Il n. 5 dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« Gli insigniti di croce di guerra e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose ».

Art. 4. — Negli scrutini per le promozioni di gradi da conferire per merito comparativo, il Consiglio di amministrazione, oltre ad ogni altro requisito di carriera e di servizio, valuterà sempre, come titolo di merito, facendone constare nel verbale delle proprie deliberazioni, la qualità di socio di diritto della Unione Fascista fra le famiglie numerose.

Sezione II - *Lavori*

Art. 5. — Nei concorsi di nomina a posti di operaio comune permanente (III gruppo), di operaia comune permanente (V gruppo), d'incaricato ed incaricata inferiore delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, previsti dal testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre

1924-III n. 2114, e successive modificazioni, deve essere riservato un decimo dei posti messi a concorso a favore dei candidati soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose che abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 6. — Nelle assunzioni di personale salariato non di ruolo, esclusi gli operai specializzati e qualificati, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute ad assumere, per ogni dieci posti o frazione di dieci superiore a cinque che si rendano disponibili in ogni ente, opificio o stabilimento di lavoro, un socio di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose che risulti in possesso dei requisiti prescritti per le ammissioni.

Per le assunzioni che debbano effettuarsi per il tramite degli uffici di collocamento a norma del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, le Amministrazioni debbono, nelle richieste di mano d'opera, indicare il numero dei posti da assegnare ai soci dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

Art. 7. — Nei confronti dei soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose il limite massimo di età stabilito dalle norme in vigore per le assunzioni di personale salariato e per il passaggio in ruolo dei salariati non di ruolo è elevato di 4 anni. Tale aumento si cumula con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore per i salariati dello Stato, purchè complessivamente non risulti una maggiorazione superiore ad anni 15.

Art. 8. — Il n. 9 dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, è sostituito dal seguente:

« Agl'insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e a coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè ai soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose ».

II

CONDIZIONI DI PRIORITÀ NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI ALLE DIPENDENZE DEI PRIVATI

Art. 9. — I datori di lavoro, soggetti alla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, i quali hanno alle loro dipendenze più di 10 lavoratori, sono tenuti ad assumere un lavoratore capo di famiglia numerosa per ogni 20 lavoratori dipendenti o frazione di 20, superiore a 10.

Per le aziende che, oltre la sede principale, hanno sedi secondarie o succursali, è ammessa la compensazione numerica fra i lavoratori padri di numerosa prole assunti dalla sede principale e dalle sedi secondarie o succursali, in modo che l'obbligo della assunzione sia osservato sul totale dei lavoratori dipendenti da dette aziende.

Art. 10. — Agli effetti del presente Capo è considerato capo di famiglia numerosa colui che abbia non meno di 5 figli viventi e a carico. Sono equiparati ai figli viventi e a carico i figli caduti in guerra o per la causa nazionale o per cause di lavoro.

Art. 11. — Qualora nel territorio della Provincia non vi siano lavoratori capi di famiglia numerosa in numero sufficiente per l'assunzione nelle proporzioni indicate nell'art. 9, i datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere lavoratori che abbiano un numero di figli immediatamente inferiore a quello richiesto e in ogni caso non inferiore a 3.

Art. 12. — Le associazioni professionali incaricate del collocamento dei lavoratori ai sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, devono dare la precedenza ai lavoratori capi di famiglia numerosa disoccupati e fra questi a coloro che abbiano il maggior numero di figli. A pari numero di figli la precedenza è determinata in conformità dell'art. 10 del predetto decreto-legge.

A tal fine le associazioni professionali tengono, secondo la rispettiva competenza, un elenco dei lavoratori capi di famiglia numerosa, disoccupati, distinto per professione e mestiere.

Per conseguire l'iscrizione nell'elenco i lavoratori debbono produrre un certificato dello Stato civile dal quale risulti che essi si trovano nella condizione prevista dal precedente art. 11.

Art. 13. — Qualora non sia possibile il collocamento nel Comune di residenza del lavoratore capo di famiglia numerosa disoccupato, l'associazione professionale competente provvede, su richiesta dell'interessato, per l'avviamento al lavoro in altri Comuni della Provincia, salva l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo.

Qualora il collocamento possa aver luogo in Comuni di altra Provincia, l'associazione professionale competente ne riferisce al Commissario per l'emigrazione e la colonizzazione per i provvedimenti di competenza.

Art. 14. — Il datore di lavoro, qualora debba procedere al licenziamento del personale dipendente, ha l'obbligo di licenziare per ultimi i lavoratori capi di famiglia numerosa e fra essi quelli che abbiano il maggior numero di figli.

Art. 15. — Qualora il lavoratore capo di famiglia numerosa sia deceduto o sia divenuto inabile al lavoro, le disposizioni del presente Capo si applicano al maggiore dei figli conviventi nella famiglia o, in mancanza di figli idonei al lavoro e compatibilmente con la necessità dell'azienda, alla moglie.

Art. 16. — I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano alle loro dipendenze il numero dei lavoratori capi di famiglia numerosa che sono tenuti ad assumere, dovranno uniformarsi alle disposizioni che precedono in occasione delle prime assunzioni di nuovo personale.

Art. 17. — La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capo spetta al Ministero delle Corporazioni. Nella costituzione della Commissione Centrale per il collocamento, istituita con l'art. 12 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è aggiunto un rappresentante dell'Unione Fascista tra le famiglie numerose.

Art. 18. — Per ogni lavoratore non assunto, in violazione delle norme contenute nel presente Capo, i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 300, con un massimo di L. 5000.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale lavoratore capo di famiglia numerosa ai sensi del presente capo, è punito con la reclusione fino a 6 mesi, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Fermo restando il disposto dell'art. 15 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVIII, n. 1934, i collocatori che non ottemperino alle disposizioni del presente Capo, sono puniti con la ammenda da L. 100 a L. 300, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Disposizioni finali

Art. 19. — Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle eccezioni previste nel primo comma degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, nè ai casi di richiesta nominativa ai sensi dello stesso art. 5.

Art. 20. — Le disposizioni del I Capo sono estese al personale degli Enti pubblici in genere.

Art. 21. — La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

* * *

Legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 877.

Art. 1. — I capi di famiglia, che siano soci di diritto della Unione Fascista fra le famiglie numerose, sono preferiti, a parità di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione dei terreni dei quali sia prevista la trasformazione fondiaria per fini di colonizzazione a cura dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, dell'Ente ferrarese di colonizzazione, degli Enti di colonizzazione di Romagna d'Etiopia, del Veneto di Etiopia e della Puglia d'Etiopia e, in generale, degli Enti pubblici che abbiano fini di colonizzazione o che si costituiscano per tali fini.

Art. 2. — I capi di famiglia indicati nell'art. 1, anche se non siano tra i meno abbienti, saranno preferiti, a parità di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione, stabilita dall'art. 3 della legge 16 giugno 1927-V, n. 1766, delle terre di uso civico appartenenti a comuni, frazioni, università ed altre associazioni agrarie comunque denominate.

Art. 3. — Le assegnazioni, al capo di famiglia, dei terreni indicati agli articoli 1 e 2 sono effettuate con modalità dirette ad assicurare il più possibile la unità economica e giuridica delle nuove aziende e la permanenza sul fondo del nucleo familiare, secondo le norme che saranno contenute in leggi speciali.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione delle norme di cui al comma precedente, le assegnazioni saranno fatte in conformità degli statuti e regolamenti degli Enti concedenti.

Art. 4. — Per l'affrancazione di fondi enfiteutici e per l'acquisto o trasformazione di fondi rustici possono essere concessi ai capi di famiglia, che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, mutui ai termini delle vigenti disposizioni sul credito agrario e sulla bonifica integrale, per un importo non superiore al 75 % del valore dei fondi stessi, e con il concorso statale negli interessi in ragione del 3,50 %.

La concessione di cui al precedente comma non esclude il sussidio dello Stato previsto dagli articoli 43 e 44 del R. decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, per le opere di miglioramento fondiario.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche all'altro coniuge, qualora il numero dei figli, necessario per determinare la qualità di socio di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose, sia raggiunto tenendo conto dei soli figli germani.

Art. 5. — Per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo precedente, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha facoltà di stipulare contratti di assicurazione a premio unico a garan-

zia delle annualità non ancora scadute alla morte del mutuatario.

L'ammontare del premio unico sarà compreso nei mutui di cui sopra e la quota di questi ultimi, occorrente per il pagamento del premio stesso, è considerata operazione di credito agrario di miglioramento, con i benefici di cui all'articolo precedente.

Art. 6. — Ferme le agevolazioni tributarie previste dalle disposizioni vigenti in favore delle famiglie numerose, gli atti di assegnazione a norma dell'art. 3, comprese le eventuali affrancazioni o acquisti, sono esenti dalle imposte di registro o ipotecarie.

La stessa agevolazione compete, in caso di permute fatte a scopo di arrotondamento, anche al proprietario dei fondi limitrofi a quelli acquistati dal capo di famiglia o dal coniuge, nel caso previsto dal 3° comma dell'art. 4, purchè il terreno da questi offerto non superi il valore di L. 20.000.

La prova che la permuta è fatta a scopo di arrotondamento è data mediante la mappa catastale.

Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori delle ipoteche.

Art. 7. — I benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 si applicano anche agli acquisti di fondi rustici effettuati in confronto di persone e di Enti diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 2.

Art. 8. — Qualora si verifichi la rivendita totale o parziale dei beni prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, sugli atti che fruirono della esenzione fiscale si renderanno esigibili le normali imposte di registro e ipotecarie, le quali conservano la natura di imposte principali assistite dal privilegio a favore dello Stato.

Art. 9. — Qualora, entro 5 anni dalla data di acquisto, si verifichi la rivendita totale o parziale dei beni acquistati con il beneficio dei concorsi statali previsti dagli articoli 4 e 5, i concorsi medesimi sono revocati.

Sono altresì revocati i concorsi concessi per le opere di trasformazione, limitatamente alla parte eccedente il sussidio di miglioramento fondiario riconosciuto assegnabile a termini de-

gli articoli 43 e 44 del R. decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, qualora entro il periodo di 5 anni, decorrente dalla concessione del mutuo, si verifichi la rivendita degli immobili trasformati.

I provvedimenti di revoca hanno effetto dalla data dell'atto di alienazione degli immobili.

Art. 10. — Nei casi previsti dall'art. 9 il pagamento all'Istituto mutuante delle quote di annualità corrispondenti al concorso revocato è garantito dallo Stato.

Ove il mutuatario non soddisfi alle scadenze stabilite il suo debito per dette quote di annualità, l'Istituto mutuante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore, dà comunicazione della inadempienza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle rate scadute con i relativi interessi.

In relazione alla garanzia di cui al precedente comma, nei contratti di mutuo dovrà essere convenuta l'iscrizione di ipoteca, a favore dello Stato, sugli immobili da acquistare o trasformare dal mutuatario, per un importo corrispondente al valore attuale delle quote di concorso statale negli interessi dei mutui stessi.

L'ipoteca prende grado immediatamente dopo quella inscritta a favore del mutuante.

Qualora, nel termine di 5 anni, non si siano verificate le ipotesi previste dall'art. 9, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone la cancellazione dell'ipoteca.

Art. 11. — Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non si applicano nel caso in cui l'alienazione dei beni avvenga in seguito alla morte del capo di famiglia.

Con la morte del capo di famiglia si estingue, nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 10, l'ipoteca inscritta a favore dello Stato a termini dello stesso articolo.

Art. 12. — Le operazioni che gli Istituti di credito agrario concluderanno con altri Enti per la provvista dei capitali occorrenti per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge godranno delle agevolazioni, di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 lu-

glio 1928-VI, n. 1760, e successive modificazioni; nonchè dei benefici previsti dal R. decreto-legge 19 marzo 1931-IX, n. 693, convertito in legge 17 dicembre 1931-X, n. 1640, relativo a riduzioni degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario.

Art. 13. — L'art. 6 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII n. 1749, allegato B, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, è modificato come appresso:

« Gli eredi, legatari o donatari che abbiano due o più figli viventi al momento dell'apertura della successione o della donazione fruiscono della riduzione delle vigenti tasse di successione e di donazione da essi dovute nella misura di un centesimo per ogni figlio vivente.

« La riduzione è, invece, di un settimo per ogni figlio vivente qualora i figli viventi, al momento dell'apertura della successione o della donazione, siano più di quattro.

« Nel numero dei figli viventi sono da comprendersi anche i premorti, purchè rappresentati dai discendenti.

« Le dette riduzioni da concedersi agli eredi o legatari o donatari, anche se non abbiano raggiunto i 30 anni alla data della trasmissione, sono calcolate sul totale della tassa di successione o donazione applicabili, secondo il proprio grado di parentela con l'autore della successione o donante, e quindi compresavi l'aggiunta per lo stato civile e di famiglia dell'autore della successione o del donante a norma del precedente art. 2 ».

Art. 14. — Per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge saranno iscritte nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le seguenti somme:

Esercizio 1940-41	L.	1.000.000,—
» 1941-42	»	4.000.000,—
» 1942-43	»	8.000.000,—
Per ognuno degli esercizi dal 1943-44 al 1964-65	»	10.000.000,—
Esercizio 1965-66	»	9.000.000,—
» 1966-67	»	6.000.000,—
» 1967-68	»	2.000.000,—

INDICI

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

TAVOLE